



REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano
 Sezione Seconda Penale

Composto dai Signori:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| 1. Dott. Rosa Luisa Polizzi | Presidente |
| 2. Dott. Angela Scalise | Consigliere rel. |
| 3. Dott. Roberta Nunnari | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
 nel procedimento penale
 nei confronti di

1) **DI NARDO Gianluca** nato a Venezia il 28/10/1967 – libero,
 presente
 - con domicilio eletto c/o *Avv. Giuseppe Iannaccone*
 difeso dall'Avv. Valentino Fracasso, del Foro di Milano, presente
 e dall'Avv. Giuseppe Iannaccone, del Foro di Milano, presente

2) **OBI CHUKWUEMEKA Zubelum** nato in Nigeria il 14/05/1971
 – libero, assente
 - con domicilio eletto c/o *Avv. Roberto Pisano*
 difeso dall'Avv. Roberto Pisano, di fiducia, del Foro di Milano,
 presente

N.
 MOD. 2/A/SG
 N. **4960**
 della Sentenza

4479 /2019
 del Reg. Gen. App.

54772 / 2013
 N.R.G. Notizie di Reato

UDIENZA
 del giorno

24/06/2021

Depositata
 in Cancelleria

il **22-09-2021**

Il Cancelliere
IL CANCELLIERE
(Almerio Murli)
A. Murli

Estratto esecutivo a

Procura Generale.....

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio Corpi di reato di

Estratto alla Prefettura di

il

Estratto art. 15/27 D.M. 334 a
 P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatt a scheda

il

Il Cancelliere

Appellanti avverso la sentenza pronunciata dal G.U.P. presso il Tribunale di Milano n. 2232 / 2018 del 20/09/2018

In esito all'odierna udienza,

sentito il Consigliere relatore dott.ssa Angela Fasano,

sentito il Procuratore Generale dott.ssa Celestina Gravina,

sentiti i difensori,

i quali concludono come da verbali d'udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza impugnata

Con sentenza in data 20 settembre 2018 il Gup presso il Tribunale di Milano, ha giudicato

DI NARDO Gianluca e OBI Chukwuemeka Zubelum, imputati

in concorso con SCARONI Paolo, DESCALZI Claudio, CASULA Roberto, ARMANNA Vincenzo, PAGANO Ciro Antonio, FALCIONI Gianfranco, BISIGNANI Luigi, AGAEV Ednan Tofik Ogly, ETETE Dan, nei cui confronti si procede separatamente

delitto di cui agli articoli 110, 112 n. 1, 319, 321, 322 bis comma 2 n. 2 c.p.; artt. 3 e 4 L. 146/2006, perché

Scaroni, nella sua qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eni dando il placet all'intermediazione di Obi proposta da Bisignani e invitando Descalzi ad adeguarsi; tenendo contatti diretti con Bisignani; essendo costantemente informato da Descalzi dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete e approvando i termini dell'affare; incontrando personalmente, insieme a Descalzi, il presidente della Nigeria Goodluck Jonathan sia in fase che di perfezionamento degli accordi (13 agosto 2010) che nella fase finale, durante un raduno elettorale in Nigeria, il 22 febbraio 2011;

Descalzi, nella sua qualità di Direttore Generale della Divisione Exploration & Production di Eni dal luglio 2008 tenendo personalmente contatti con Emeka Obi e con gli operativi di Eni in Nigeria Casula e Armanna ed essendo informato della richiesta di commissioni; ricevendo da Bisignani indicazioni circa i comportamenti da tenere nella trattativa; concordando con il suo omologo Malcolm Brinded di Shell il prezzo dell'affare, nella misura di 1,3 miliardi di dollari, e, successivamente, fino alla conclusione dell'affare, coordinando con il medesimo Brinded la posizione delle due società Eni e Shell; tenendo costantemente informato Scaroni dell'evoluzione delle trattative e del ruolo di Etete; incontrando, insieme a Scaroni, il presidente Jonathan per definire l'affare;

Casula, nella sua qualità di responsabile Eni per le attività operative e di business nell'Africa sub-sahariana, con base in Nigeria sottoscrivendo, per conto di NAE, gli impegni con Obi e raccordandosi costantemente con quest'ultimo nel corso della trattativa fino ad epoca prossima alla

stipulazione dei "resolution agreement"; riportando a Descalzi; tenendo contatti operativi con il suo omologo in Shell Peter Robinson e organizzando riunioni con dirigenti Shell presso la propria abitazione in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali; partecipando alle riunioni svoltesi presso gli uffici dell'Attorney General in Abuja (Nigeria) dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke Bello e Alhaji Abubaker Alyiu, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld); partecipando al successivo incontro con Dan Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi; preparando con Obi e Descalzi l'incontro del 13 agosto 2010 ad Abuja con il presidente Jonathan relativo all'affare OPL 245 e partecipando ad un successivo incontro con il predetto Jonathan in data 22 febbraio 2011; coordinandosi con Armanna; sovrintendendo alle attività del team negoziale Eni fino alla redazione dei testi dei "resolution agreement"; venendo informato dei movimenti del denaro successivi alla stipula dei "resolution agreement";

Armanna, nella sua qualità di senior advisor di NAOC (Nigerian Agip Oil Company) e Vice President per Eni attività upstream subsahariane tenendo i rapporti, sin dall'inizio, con Obi ed Etete, avendo piena conoscenza della destinazione di gran parte delle somme versate da Eni agli sponsor politici dell'operazione e degli accordi per la retrocessione di somme significative ai dirigenti delle società Eni e Shell; informando Bisignani dell'andamento delle trattative e ricevendo indicazioni circa i comportamenti da tenere; incontrando in più occasioni l'Attorney General Muhammed Adoke Bello e discutendo con il medesimo la questione delle commissioni agli intermediari; partecipando alle riunioni presso l'Attorney General dal 18 al 25 novembre 2010, presenti l'Attorney General Adoke e Alhaji Abubaker, nelle quali si concordavano le condizioni economiche dell'affare (1,3 mld); ricevendo da Adoke, nel dicembre 2010, l'indicazione circa lo schema negoziale da ultimo effettivamente adottato e incentrato su un ruolo attivo del governo nigeriano (FGN) che in base agli accordi avrebbe riallocato la licenza OPL 245 a favore di Eni e Shell e ricevuto il pagamento della "consideration" di € 1.092.040.000 destinata a Etete; coordinandosi con Falcioni e Bajo Oyo per l'ulteriore trasferimento del denaro versato da Eni sul conto del governo nigeriano presso JP Morgan Chase Londra e ricevendo successivamente da Bajo Oyo la somma di € 917.952 con la falsa causale "eredità Armanna";

Pagano, nella sua qualità di managing director di NAE sottoscrivendo per conto di NAE l'offerta presentata in data 30 ottobre 2010 alla banca Raffeisen, advisor di Obi, per l'acquisto del 100% del "participating interest" di Malabu nell'OPL 245 a fronte dei seguenti pagamenti: \$ 207.960.000 a favore del governo nigeriano a titolo di signature bonus e \$ 1.053.000.0000 direttamente a Malabu; partecipando a riunioni con dirigenti Shell presso l'abitazione di Casula in Nigeria per discutere i termini dell'affare e il pagamento di commissioni a intermediari e pubblici ufficiali; partecipando all'incontro con il presidente Jonathan in data 22 febbraio 2011; sottoscrivendo, per conto di NAE, il FGN Resolution Agreement del 29 aprile 2011;

Obi, nella sua qualità di titolare della società Energy Venture Partners (EVP) ricevendo da Etete l'incarico di trovare un acquirente per il blocco 245 e concordando con Etete che la differenza - c.d. "excess price" - tra la somma che ENI/NAE si impegnava a versare e l'importo accettato da Etete sarebbe stata trattenuta da Obi, con la previsione che detto sovrapprezzo dovesse essere destinato alla remunerazione dello stesso Obi e dei suoi sponsor Di Nardo e Bisignani, di dirigenti Eni e Shell e di pubblici ufficiali nigeriani, in particolare il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke; sottoscrivendo in data 25.2.2010 un "confidentiality agreement" con NAE in base al quale Obi riceveva nei fatti un'esclusiva a trattare con Etete; operando in accordo con Ednan Agaev, che agiva da intermediario in stretto contatto con il dirigente Shell Peter Robinson e con Guy Colegate e John Copleston - advisors di Shell; incontrando in più occasioni l'Attorney General Adoke e tenendo rapporti con il medesimo anche tramite persone a lui collegate, segnatamente Roland Ewubare e Oghogo Akpata; tenendo altresì rapporti con Diezani Alison Madueke e con il Generale Gusau; tenendo costanti contatti con Descalzi, Casula e Armanna ed informandoli dell'andamento delle trattative; raccordandosi, tramite Di Nardo, a Bisignani e Scaroni; ricevendo da NAE l'offerta in data 30 ottobre 2010 per l'acquisto del 100% del "participating interest" di Malabu nell'OPL 245 e consegnandola ad Etete; partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Etete, Agaev e Casula, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a EVP; continuando a tenere contatti con Descalzi e Casula fino a epoca prossima all'adozione del FGN Resolution Agreement;

Agaev, nella sua qualità di titolare della società International Legai Consulting (1LC), svolgendo attività di intermediario fra Shell e Etete, ricevendo l'incarico da Etete di prestare assistenza nelle

negozziazioni relative alla cessione dei diritti di Malabu nell' OPL 245 e convenendo una "success fee" del 6% sul prezzo pattuito; incontrando e discutendo le condizionali del rapporto con Etete con Richard Granier Deferre, fiduciario e già coimputato di Etete; tenendo costanti rapporti con Emeka Obi e concordando con lui gli atteggiamenti da tenere nei confronti delle società Eni e Shell; incontrando a più riprese Peter Robinson di Shell, nonché John Copleston e Guy Colegate, persone già in forza all'MI16 e successivamente ingaggiate da Shell come Senior Business Advisor e Strategie Investment Advisor; incontrando a più riprese il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau, ed ottenendo da lui informazioni sulle aspettative economiche del presidente Jonathan e degli altri membri del governo; mettendo in contatto Gusau con Obi in prossimità della visita di Scaroni e Descalzi al presidente Jonathan nell'agosto 2010; partecipando all'incontro con Etete a Milano nella notte tra il 30 novembre e il 1° dicembre 2010, presenti Obi e Agaev, per la definizione delle questioni riguardanti le commissioni a Obi (EVP); tenendo rapporti con Etete fino alla chiusura dell'operazione e successivamente;

Di Nardo proponendo l'intermediazione di Emeka Obi per l'acquisizione di OPL 245 e tenendo costanti contatti con il predetto; operando quale persona di raccordo tra Obi e i vertici di Eni per il tramite di Bisignani;

Bisignani presentando a Scaroni la possibilità di condurre in porto l'affare dell' OPL 245 tramite l'intermediazione di Obi e ricevendo il placet di Scaroni; incontrando, a casa di Scaroni, Claudio Descalzi e confermando la necessità dell'intermediazione di Obi, tenuto conto dei rapporti di quest'ultimo con ambienti governativi nigeriani; incontrando Armanna e perorando con lui la causa di Obi; discutendo con Descalzi l'evoluzione delle trattative e dando indicazioni circa i comportamenti da tenere; tenendo costanti contatti sia con Scaroni che con Descalzi nella fase di definizione dell'accordo sulle condizioni economiche dell'affare (1,3 mld) nel novembre 2010;

Falcioni accettando il compito, nella fase conclusiva della vicenda, di distribuire il denaro versato da Eni per la licenza OPL 245 e a tal fine costituendo la società Petrol Service e aprendo il conto bancario A209798 intestato a Petrol Service CO. LP presso BSI Lugano sul quale veniva bonificata in data 31.5.2011 la somma di \$1.092.040.000 (somma restituita alcuni giorni dopo dalla banca BSI di Lugano a JP Morgan Chase di Londra per ragioni di "compliance"); tenendo i contatti e stipulando

accordi scritti con Bajo Oyo per la retrocessione di una parte (\$ 50 milioni) della somma versata da Eni, e informando Armana dei rapporti in essere con Bajo Oyo;

Etete, nella sua qualità di rappresentante della società Malabu, titolare con mezzi fraudolenti dal 1998 della licenza di esplorazione OPL 245 instaurando trattative con Eni e Shell, anche tramite Obi e Agaeu, per la cessione dietro corrispettivo dell' OPL 245; ricevendo dal Ministro del Petrolio Diezani, a seguito di decisione del presidente Jonathan, l'autorizzazione a disporre del 100 % dell'OPL 245; conducendo trattative riservate con Albaji Aliyu Abubaker, che operava quale agente di Goodluck Jonathan; accettando, su pressione del governo nigeriano, la somma complessiva di \$1,3 mld che era stata stabilita da Eni e Shell; concordando con il Ministro del Petrolio Diezani e l'Attorney General Adoke, nonché con Eni e con Shell, i "resolution agreement" del 29 aprile 2011; ricevendo dal Governo nigeriano sulla base del FGN Resolution Agreement \$ 801,5 milioni di dollari e trasferendo ad Albaji Aliyu Abubaker, direttamente o tramite società allo stesso riconducibili, somme di denaro pari a circa \$ 520 milioni di dollari da destinare al pagamento del Presidente Jonathan, di membri del governo e altri pubblici ufficiali nigeriani;

in concorso tra loro, con Albaji Abubaker Ahyiu, Malcom Brinded, Peter Robinson, Guy Colegate, nei confronti dei quali si procede separatamente

ponevano in essere azioni convergenti volte a fare ottenere alle società Eni e Shell, al 50% ciascuna, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in Nigeria in contropartita del pagamento della somma di \$ 1.092.040.000 alla società Malabu (riconducibile a Dan Etete) pretesa titolare dei diritti sul blocco 245, essendo stato convenuto, nel corso delle trattative per l'acquisizione del blocco, che detti fondi, al netto delle somme incamerate dallo stesso Etete (circa \$ 300 milioni utilizzati da Dan Etete a profitto proprio e di numerosissimi altri beneficiari per acquisto di immobili, aerei, auto blindate e altro) fossero in gran parte destinati, come in effetti accaduto, alla remunerazione:

- - del presidente della Nigeria Jonathan Goodluck e altri membri del governo nigeriano in carica all'epoca dei fatti - segnatamente il ministro del petrolio Diezani Alison Madueke e l'Attorney General Muhammed Adoke Bello;*
- - di altri pubblici ufficiali nigeriani quali il National Security Advisor, Generale Aliyu*

Gusau, il membro della House of Representatives Umar Bature, l'ex senatore Ikechukwu Obiorah, detentori di poteri di condizionamento sul presidente Jonathan e gli altri membri del governo;

- - *dell'Attorney General Cristopher Bajo Oyo, per il suo ruolo nella riallocazione della licenza OPL 245 a Malabu il 30.11.2006 e la successiva attività di "advisor";*

nonché in parte trattenuti da intermediari e in parte retrocessi a favore di amministratori di Eni e Shell;

ciò al fine di determinare i pubblici ufficiali Goodluck Jonathan, presidente della Repubblica nigeriana e, ciascuno per la parte di sua competenza, il ministro della giustizia e Attorney General Muhammed Adoke Bello e la ministra del petrolio Diezani Alison Madueke, nonché, con funzioni di intermediari nelle trattative, gli altri pubblici ufficiali sopra menzionati (Bajo Oyo, Gusau, Bature, Obiorah) ad adottare in data 29 aprile 2011 l'atto denominato FGN Resolution Agreement, formulato in termini di atto transattivo delle controversie e avente l'effetto di attribuire a Eni e Shell, al 50% ciascuno, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in acque profonde della Repubblica nigeriana: senza gara, al prezzo unilateralmente stabilito da Eni e Shell in violazione della riserva di quote garantita alle cd "indigenous companies" sulla base delle linee guida governative in materia ("Government's Policy of Indigenous Exploration Programme"), con piena e incondizionata esenzione da tutte le imposte nazionali (segnatamente: "capital gain tax, taxes on income, withholding taxes, value added tax"), con la previsione dell'applicabilità di un regime fiscale favorevole (quello previsto dal Deep Offshore and Inland Basin Production Sharing Contracts Act cap D3, Laws of the Federation of Nigeria 2004) e una clausola di salvaguardia da future modifiche del regime fiscale, con espresse limitazioni e vincoli al potere del governo nigeriano, e di ogni ente o agenzia governativa, di subentrare nello sfruttamento del blocco petrolifero e con la previsione dell'obbligo per il governo nigeriano di "tenere indenne" Eni e Shell da qualsivoglia futura azione legale relativa al blocco e da possibili statuizioni sfavorevoli e spese processuali; a tale scopo, concorrevano nel versamento in data 24.5.2011 da parte di NAE (Nigerian Agip Exploration) della somma di \$ 1.092.040.000 sull'escrow account del FGN (Federal Government of Nigeria) presso JP Morgan Chase Londra; fondi (\$1.092.040.000) trasferiti in data 31.5.2011 al conto di Petrol Service Co. - riconducibile al Falcioni - presso BSI Lugano e successivamente, in data 3.6.2011, restituiti dalla banca BSI a JP Morgan Chase Londra per ragioni di "compliance"; oggetto di

blocco in data 4.8.2011, quanto a \$ 215 mln, per effetto dell'azione legale intentata da Obi contro Malabu/Etete avanti alla Commercial Court di Londra; bonificati in data 24.8.2011, nella misura di \$ 801,5 milioni sui conti nigeriani di Rocky Top e Malabu e successivamente: quanto a \$ 54.418.000 prelevati in contanti da Albaji Abubaker Aliyu; quanto a \$ 466.064.965,44 trasferiti a Bureau de Change in Abuja e successivamente movimentati in contanti in Nigeria - dopo ripetute conversioni in valuta locale e dollari e a seguito di operazioni denominate "forex trade" - da Albaji Abubaker Aliyu; fondi destinati a remunerare pubblici ufficiali quali lo stesso Jonathan, l'Attorney General Mohammed Adoke Bello, il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, il National Security Advisor, Generale Aliyu Gusau; quanto a \$ 10.026.280 versati a favore dell'ex Attorney General Christopher Adebayo Ojo (Bajo Ojo); quanto a \$11.465.000 versati a favore dell'ex senatore Ikechukwu Obiorah; nonché per la parte destinata alle retrocessioni ad amministratori e dirigenti Eni: trasferiti nella misura di € 917.852 in data 8.5.2012 a favore di Vincenzo Armanna, su un conto corrente presso UBI Bergamo, dal predetto Christopher Adebayo Ojo (Bajo Ojo) con la motivazione "eredità Giuseppe Armanna"; consegnati in contanti, in una misura indicata in \$ 50 milioni, presso la casa di Roberto Casula ad Abuja; versati, a conclusione dell'azione legale avanti la Commercial Court di Londra, in due tranches - nella data del 27 marzo 2014 quanto a \$ 112.616.741 mln e successivamente nella data del 28 marzo 2014 quanto a \$ 6.272.955 - sul conto di EVP Energy Venture Partners di Obi presso LGT Bank Schweitz di Ginevra, dal quale conto in data 2.5.2014 una parte di questa somma, segnatamente CHF 21,185 mila, veniva trasferita da Obi sul conto FOF Fox Oil Fund Lda di Gianluca Di Nardo presso la banca Safra Sarasin di Lugano.

Con l'aggravante del numero delle persone e dell'essere stati i fatti commessi da gruppi criminali operanti in più stati (quali: 1. il gruppo Obi, Bisignani, Di Nardo; 2. il gruppo Agaeu, Robinson, Colegate, Copleston, Gusau, Bature; 3. il gruppo Etete, Granier Deferre, Munamuna, Gbinigie).

In Milano, Abuja, L'Aja, Londra, Lugano e altri luoghi dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014

Il Gup ha giudicato gli imputati colpevoli del reato loro ascritto e, applicato l'aumento per la circostanza aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 (oggi prevista dall'art. 61 bis c.p.), riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante di

cui all'art. 112 n. 1 c.p., applicata la diminvente per il rito abbreviato, ha condannato **DI NARDO Gianluca** e **OBI Chukwuemeka Zubelum** alla pena di **anni 4 di reclusione ciascuno**.

Ai sensi degli artt. 29, 32 *ter* e 32 *quater* c.p., ha inoltre dichiarato Di Nardo Gianluca e Obi Chukwuemeka Zubelum interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque e incapaci di contrattare con la pubblica amministrazione per anni uno, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

Ha ordinato, ai sensi degli artt. 240 primo comma, 322 *ter* c.p. e 11 L. 16.3.2006 n. 146, la confisca diretta delle seguenti somme di denaro in sequestro:

-1.163.028,84 USD depositati sul conto n. 2064368 intestato a Obi Zubelum acceso presso LGT Bank AG;

-85.170.846,78 USD depositati sul conto n. 2004916 intestato a EVP Litigation Ltd. acceso presso LGT Bank AG;

-14.518.007, 28 Euro depositati sul conto n. 6092450 intestato a F.O.F. Fox Oil Fund LDA acceso presso la banca J. Safra Sarasin;

-97.985, 96 Euro depositati sul conto n. 6008786 intestato Foxworth Finance S.A. acceso presso la banca J. Safra Sarasin;

-953.819, 72 Euro depositati sul conto n. 6051190 intestato a Jennet Management Corp. acceso presso la banca J. Safra Sarasin;

-861.977, 29 CHF depositati sul conto n. 6008785 intestato a Fox Fin SA acceso presso la banca J. Safra Sarasin;

-43.972, 58 Euro depositati sul conto n. 6137731 intestato a Chadbourn Advisors Ltd. acceso presso la banca J. Safra Sarasin;

nonché la confisca per equivalente – al netto delle somme oggetto di confisca diretta – del denaro e di altri beni nella disponibilità di OBI Chukwuemeka Zubelum sino alla concorrenza di 94.872.967,65 USD e del denaro e di altri beni nella disponibilità di Di Nardo Gianluca sino alla concorrenza di 21.185.156,98 CHF.

Ai sensi dell'art. 598 comma 2 c.p. il Gup ha ordinato la cancellazione delle frasi contenute nelle dichiarazioni scritte in lingua inglese dell'imputato OBI Chukwuemeka

Zubelum datate 31.05.2018 e nella relativa traduzione in lingua italiana, depositata in data 6.07.2018, come specificato in motivazione.

Il Gup ha formulato e argomentato il giudizio di a responsabilità di Di Nardo Gianluca e di Obi Chukwuemeka Zubelum, previa esposizione della genesi del procedimento e della sottostante complessa vicenda, che riguarda la licenza di esplorazione, denominata OPL 245 (*Oil Prospecting Licence*), del più grande blocco petrolifero della Nigeria, situato nell'Oceano Atlantico, a 150 chilometri al largo delle coste.

Il Gup dunque ha esaminato la documentazione prodotta dai Pubblici Ministeri e dalle difese degli appellanti, il contenuto delle intercettazioni telefoniche, la corrispondenza e i messaggi intercorsi tra vari soggetti, a vario titolo coinvolti nel procedimento, nonché le dichiarazioni rese dai coimputati processati con rito ordinario, tra i quali Luigi Bisignani, Vincenzo Armanna, Ednan Agaev, Claudio Descalzi, Roberto Casula, Dan Etete, da Richard Granier Deferre, persona informata sui fatti, e dagli stessi imputati qui appellanti. Ha analizzato, altresì, il contenuto, le modalità e i tempi delle negoziazioni intercorse tra Eni, Malabu Oil & Gas Ltd (di seguito Malabu), Shell e il governo federale nigeriano (di seguito FGN), individuandone le precise fasi: a) da giugno 2008 ad agosto 2010; b) da settembre a ottobre 2010; c) da novembre 2010 ad aprile 2011 e, per ciascuna, gli atti rilevanti, di natura privata e pubblica, e il relativo contenuto, nonché i rapporti intercorrenti tra i diversi soggetti a vario titolo coinvolti nelle vicende.

Una particolare analisi è stata dedicata, oltre che alle dichiarazioni dei coimputati, ai messaggi di posta elettronica acquisiti presso Shell dall'Autorità giudiziaria dei Paesi Bassi a seguito di rogatoria dei Pubblici Ministeri italiani, agli sms e messaggi di posta elettronica scambiati tra dirigenti e funzionari di Shell ed Eni, nonché al contenuto della *due diligence* su Malabu e dei vari accordi intercorsi sino alla sottoscrizione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011 sulla base dei quali è stata assegnata, al prezzo di 1.092.040.000 di dollari, corrisposto da Eni e da Shell, la predetta licenza.

Il Gup ha, altresì, richiamato gli esiti dell'attività investigativa compiuta dalla Guardia di Finanza-Nucleo di Polizia Tributaria di Milano che, sulla base della documentazione

acquisita tramite rogatorie in Nigeria e nel Regno Unito, e delle dichiarazioni rese da più soggetti, tra i quali Etete e Aliyu Abubakar, ha ricostruito i flussi finanziari del denaro ricevuto da Malabu; il primo giudice ha rilevato come, alla stregua accertamenti compiuti, era emerso che la somma complessiva trasferita dal conto intestato al governo federale nigeriano a Malabu, sui due conti accessi in Nigeria, ammontava a complessivi 875.740.000 dollari e che tale somma proveniva direttamente dalla somma di 1.092.040.000 di dollari corrisposta da Eni e da Shell per l'assegnazione della licenza suindicata.

Il Gup ha specificato che la differenza era costituita dal denaro sequestrato dalla Corte inglese su richiesta di EVP (*Energy Venture Partners Ltd*), società amministrata da Emeka Obi, che il 3.07.2011 aveva avviato nel Regno Unito una causa civile contro Malabu e aveva ottenuto un provvedimento di sequestro dapprima sull'intero importo, poi ridotto – a seguito dell'opposizione del governo nigeriano – a 215 milioni di dollari.

Il Gup, ha sottolineato evincersi dagli esiti delle indagini sui vari trasferimenti di denaro, riportate nell'annotazione di P.G. del 1.12.2016, che la somma di 875.740.000 dollari era stata dapprima trasferita sui conti di quattro società: 441 milioni ad una società riconducibile a Dan Etete e 400 milioni a tre società riconducibili ad Aliyu Abubakar; ed ancora che tra i beneficiari dei pagamenti eseguiti con il denaro confluito sul conto della società di Etete vi erano, oltre allo stesso Etete, i suoi familiari e altri soggetti tra i quali Richard Granier Defferre e Bayo Ojo e che tra i beneficiari dei pagamenti eseguiti con il denaro confluito sui conti delle società di società di Aliyu Abubakar vi erano, oltre a quest'ultimo, l'ex senatore Obiorah, due prestanomi di Etete in Malabu; parte del denaro era stata trasferita in favore di uffici di cambio (e poi monetizzata da Aliyu Abubakar) e parte (50 milioni di dollari) era stata prelevata direttamente in contanti da Aliyu Abubakar. Il Gup ha concluso che a ricevere somme di denaro erano stati anche il Ministro della Giustizia Adoke Bello, con versamenti sul suo conto corrente, e il Generale Aliyu Mohammed Gusau e che quest'ultimo ne aveva utilizzato una parte per fini privati, consegnandola a Jeffrey Tesler tramite Umar Bature.

Secondo il primo Giudice vi è prova di intervenuti trasferimenti di somme di denaro a manager di Eni e del coinvolgimento di Obi nella trattativa concernente la cessione della

licenza OPL 245 anche per realizzare gli interessi dei predetti; fatto questo riscontrato da plurimi e convergenti elementi di prova (tra i quali le dichiarazioni di Vincenzo Armanna, Dan Etete, Ednan Agaev, nonché il contenuto di sms, mail e dello schema sequestrato a Richard Granier Deferre).

Secondo il primo giudice Eni non era disponibile a concludere l'affare senza Obi in quanto alcuni suoi manager si erano accordati con lui, già dalla fine del 2009, per ricevere la somma di 50 milioni dollari, provenienti dal prezzo pagato dalla società petrolifera italiana per l'acquisto della licenza e che il progetto di spartizione era rimasto immutato anche dopo l'estromissione di Obi dall'affare, essendosi verificata soltanto la sostituzione di Obi con il vice console onorario Gianfranco Falcioni e la sua società Petrol Service.

Secondo il Gup era stata a Petrol Service la prima destinataria, su un conto in svizzero, della somma di 1.092.040.000 di dollari, pagata da Eni al governo federale nigeriano, denaro poi restituito dall'istituto di credito svizzero che non intendeva essere implicato in movimentazioni finanziarie inerenti Etete, già condannato per riciclaggio; a parere del Gup la documentazione allegata al trasferimento del denaro era stata retrodatata per dare giustificazione di un'attività di consulenza svolta da Petrol Service (in realtà Falcioni e la Petrol Service non avevano svolto nessun ruolo nella trattativa e nella cessione di OPL 245), alla quale era stato attribuito il diritto di trattenere 50 milioni di dollari sull'ammontare complessivo trasferito dal governo nigeriano prima del successivo trasferimento a Malabu.

Il primo giudice ha altresì ritenuto provata la dazione a Vincenzo Armanna della somma di 1,2 milioni di dollari, trasferita su ordine di Bayo Ojo sul suo conto corrente presso la Banca Popolare di Bergamo e proveniente da una banca nigeriana, con la causale "*Giuseppe Armanna eredità*", del tutto priva di riscontro e in contrasto con gli esiti delle indagini.

Come pure ha ritenuto provato che i pubblici ufficiali nigeriani, menzionati nel capo d'imputazione, erano stati remunerati da Etete, con il denaro fornitogli da Eni e Shell, per compiere o aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio, in esecuzione di un accordo corruttivo preesistente, previo esame di tutti i provvedimenti riguardanti OPL 245,

ritenendoli illegittimi o adottati in spregio ai canoni di imparzialità, correttezza e buona fede e contrari ai doveri d'ufficio, in quanto espressione di stabile asservimento dei pubblici ufficiali che li avevano emessi agli interessi personali di Etete, oltre che propri, per il vantaggio economico da loro atteso.

Secondo il Gup la corresponsione di somme di denaro ai pubblici ufficiali indicati in imputazione integra il contestato delitto di corruzione internazionale, poiché gli atti contrari ai doveri d'ufficio, da loro compiuti in esecuzione del patto corruttivo stipulato con Etete, hanno consentito prima a quest'ultimo di mantenere e poi a Eni e Shell di ottenere l'attività economica costituita dai diritti di esplorazione sul blocco petrolifero 245.

Sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite, ha ritenuto che Obi sia stato consapevole della destinazione a politici/pubblici ufficiali nigeriani di una parte del prezzo pagato da Eni per l'acquisizione di OPL 245 e che ugualmente consapevole sia stato Di Nardo, considerato sponsor di Obi presso Eni - tramite Luigi Bisignani e Paolo Scaroni - e socio di fatto di Obi medesimo, che con quest'ultimo aveva condiviso tutti gli aspetti dell'operazione dalla quale entrambi si attendevano vantaggi di natura economica. Ciò sarebbe confermato dalla decisione di Di Nardo di finanziare l'azione civile intrapresa da EVP/Obi contro Malabu/Etete davanti alla Commercial Court di Londra e dal successivo pagamento effettuato da Obi a Di Nardo della somma di 21.185.156,98 franchi svizzeri, proveniente dai fondi sequestrati dall'autorità giudiziaria inglese su richiesta di EVP/Obi sul conto dove il governo federale nigeriano aveva ricevuto il pagamento per la cessione di OPL 245.

La somma ricevuta costituisce, secondo il Gup, il profitto illecito dell'affare OPL 245 alla cui conclusione Di Nardo aveva contribuito, non già la remunerazione dell'investimento compiuto dal medesimo Di Nardo nel finanziare l'azione civile di Obi.

Il Gup ha ritenuto integrate le circostanze aggravanti previste dagli articoli 112 n. 1 c.p. e 4 L. 146/2006, ritenendo provata l'esistenza dei seguenti tre gruppi criminali organizzati: Di Nardo, Obi e Bisignani; Agaev, Robinson, Colegate, Copleston, Gusau e Bature; Etete, Granier Deferre, Munamuna e Gbnigie

Ha adottato per la determinazione del trattamento sanzionatorio i parametri previsti dalla L. 6.11.2012, n. 190, vigente alla data di consumazione del reato, individuata alla data del 2.05.2014, data dell'ultimo pagamento eseguito in favore di Gianluca Di Nardo.

E' conseguita alla condanna la confisca, diretta e per equivalente, ai sensi dell'art. 322 *ter* comma 2 c.p. e 11 L. 16.03.2006: la confisca diretta ha ad oggetto le somme di denaro in sequestro suindicate; la confisca per equivalente è stata ordinata – al netto delle somme già oggetto di confisca diretta – sul denaro e gli altri beni di Obi sino alla concorrenza di 94.872.967,65 dollari e sul denaro e gli altri beni di Di Nardo sino alla concorrenza di 21.185.156,98 franchi svizzeri.

2. L'atto di appello del difensore di Gianluca Di Nardo

2.1. Illogicità/incomprensibilità dell'imputazione

Il difensore rileva, innanzitutto, le seguenti plurime criticità dell'impianto accusatorio:

-non risultano versamenti di somme di denaro in favore dei pubblici ufficiali nigeriani che effettivamente si sono occupati della vicenda di OPL 245 (Presidente della Repubblica, Ministro del Petrolio e Ministro della Giustizia);

-secondo l'accusa Etete avrebbe pagato tangenti a due soggetti: a Bayo Ojo, che dal 2007 non era più un pubblico ufficiale, ma solo un suo consulente, e ad Obiorah che a maggio 2011 non rivestiva più cariche istituzionali e che non aveva avuto alcun ruolo nella definizione dei *Resolution Agreements*;

-non risulta che i predetti abbiano trasferito quanto ricevuto da Etete ad altri pubblici ufficiali;

-l'unico trasferimento di denaro effettuato a un manager ENI da un soggetto vicino ad a Etete (e non a Obi) è quello in favore di Vincenzo Armanna, il quale però non aveva il potere di dirigere, per conto di Eni, l'operazione di cui trattasi;

-il prezzo di 1,3 miliardi di dollari corrisposto dalle due compagnie non è stato mai qualificato come incongruo e le pressioni del governo nigeriano su Etete perché lo accettasse confermano l'assenza di un meccanismo corruttivo in quanto, nel caso contrario, avrebbero dovuto convincere Etete a giocare al rialzo;

-Obi/EVP non ha avuto nessun ruolo nella definizione dei *Resolution Agreements* in quanto è stato escluso il meccanismo dell'*excess price* e Obi ha dovuto agire in giudizio per ottenere il pagamento della commissione per l'attività da lui svolta;

-la somma ricevuta da Obi, a seguito dell'azione giudiziaria, non è stata utilizzata per pagare tangenti a pubblici ufficiali o retrocessioni a favore di manager di Eni.

2.2. La qualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice: lo iato con il fatto descritto nel capo di imputazione

Ad avviso della difesa, a fronte di un impianto accusatorio illogico, la decisione impugnata è espressione di forzature sotto i profili della valutazione delle prove e dell'applicazione delle norme di diritto sostanziale. La difesa ritiene che sia stato violato il principio di correlazione tra contestato e deciso di cui all'art. 521 c.p.p. con conseguente nullità della sentenza *ex art.* 522 c.p.p.

La difesa premette che nella sentenza impugnata i seguenti soggetti:

- - Jonathan Goodluck (Presidente della Repubblica nigeriana)
- - Diezani Alison Madueke (Ministro del Petrolio)
- - Adoke Bello (Ministro della Giustizia)
- - Aliyu Gusau (*ex* Consigliere della Sicurezza Nazionale)
- - Umar Bature (*ex* membro della House of Representative)
- - Ikechukwu Obiorah (*ex* senatore)
- - Bayo Ojo (*ex* Ministro della Giustizia)

sono stati individuati come pubblici ufficiali *ex art.* 1 co. 4 della Convenzione OCSE contro la corruzione internazionale e che il Gup ha ritenuto che tutti i predetti abbiano ricevuto delle somme di denaro, laddove - eccezion fatta per due, raggiunti da prova diretta - per gli altri la circostanza è ritenuta provata sulla base di un ragionamento induttivo (par. 8 e 9 della sentenza). Sottolinea altresì la difesa che Bayo Ojo ha ricevuto una somma di denaro nel 2011, quando da quattro anni non ricopriva più nessuna carica pubblica.

Secondo il Gup la somma in questione costituirebbe una tangente corrisposta in esecuzione di un accordo corruttivo preesistente per atti che il predetto Bayo aveva

compiuto nel 2006, nell'ambito del contenzioso tra Malabu e lo Stato nigeriano inerente la licenza OPL 245: nel giudizio di primo grado lo Stato era risultato vittorioso, in seguito all'appello proposto da Malabu, nel 2006 il governo aveva abbandonato il contenzioso e, con una transazione, aveva attribuito a Malabu la titolarità della licenza OPL 245, così, di fatto, revocando l'assegnazione del 100% della licenza a Shell, avvenuta nel 2001.

Il difensore rileva che il *tempus commissi delicti* indicato nell'imputazione "*dall'autunno del 2009 fino al maggio 2014*", mentre, secondo il Gup, l'asservimento dei pubblici funzionari ad Etete si sarebbe protratto dal 2006 al 2011 con l'emissione di una serie di provvedimenti in favore di quest'ultimo.

In particolare, evidenziata l'illegittimità dell'assegnazione del 1998, il Gup ha ritenuto che la transazione del 30.11.2006 e il provvedimento del 2.07.2010 adottati dal Ministro del Petrolio su richiesta del Ministro della Giustizia, siano solo formalmente legittimi, mentre il *Resolution Agreement* è anche formalmente illegittimo come risulterebbe da una nota del Dipartimento delle Risorse Petrolifere del Ministero del Petrolio.

A riscontro dell'esistenza di un accordo corruttivo il primo giudice ha ritenuto che con il *Resolution Agreement* Eni e Shell avevano ottenuto che (contrariamente a quanto previsto nel 2002 in occasione dell'assegnazione a Shell della licenza) la società petrolifera di Stato non partecipasse allo sfruttamento del giacimento.

Ma, secondo la difesa: 1) la datazione del patto corruttivo al 2006 (poi, secondo il primo giudice, evolutosi nel 2010) costituisce una violazione del principio che impone corrispondenza tra contestato e deciso, posto che nel capo di imputazione è, invece, indicato il periodo compreso tra l'autunno 2009 e il 2.05.2014; 2) la richiesta di rinvio a giudizio ha costruito l'accusa come corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (*Resolution Agreements*) e non come asservimento dei pubblici funzionari, per oltre un quinquennio, al volere di Etete; 3) l'unificazione operata dal giudice dei due accordi corruttivi è illogica poiché Bayo Ojo quando ha ricevuto la tangente non era più un pubblico ufficiale e poiché sono diversi gli oggetti degli accordi corruttivi del 2006 e del 2010; 4) non è stato individuato il ruolo di Obi e Di Nardo negli accordi corruttivi suindicati; 5) mentre nella richiesta di rinvio a giudizio l'accordo corruttivo sarebbe

avvenuto nell'autunno del 2009, secondo il giudice, invece, esso è stato concluso nel 2010 dopo l'ascesa al potere dei pubblici ufficiali.

2.3. Nullità/violazione di legge per omessa/insufficiente valutazione di una prova decisiva presentata dalla difesa: la sentenza del giudice inglese Gloster

Secondo la difesa è stata omessa la valutazione della sentenza del giudice inglese Gloster (si tratta di Elisabeth Gloster, giudice della *High Court of Justice Queen's Bench Division* che è la sezione societaria dell'Alta Corte Inglese) emessa a seguito dell'esame di ampio materiale probatorio coincidente con quello a disposizione dello stesso Gup.

In particolare la difesa censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che il giudice Gloster abbia avuto una mancata e/o parziale cognizione dei fatti che hanno costituito oggetto del presente procedimento penale, indica gli elementi atti a dimostrare che la decisione del giudice inglese è fondata sullo stesso materiale posto a base della sentenza impugnata ed evidenzia che, all'esito di tale esame, il giudice inglese ha riconosciuto l'infondatezza delle accuse di Etete e la legittimità dell'operato di Obi e di Di Nardo.

Pertanto la difesa considera apparente la motivazione della sentenza impugnata in merito alla pertinenza e rilevanza, nell'ottica difensiva, della sentenza Gloster con violazione degli artt. 125 comma 3, 533 comma 1 e 546 comma 3 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza e, in ogni caso necessità che la stessa sia superata per mancato rispetto del canone di giudizio di cui all'art. 530 comma 1 c.p.p.

2.4. Le dichiarazioni di Vincenzo Armanna e la violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p.

La difesa, premessi i principi che regolano la valutazione delle dichiarazioni etero accusatorie del coimputato – quale è Vincenzo Armanna, imputato per il medesimo reato nel separato procedimento in rito ordinario pendente presso il Tribunale di Milano - rileva che il Gup ha richiamato l'art. 192 comma 3 c.p.p. e ha applicato il principio della c.d. “*valutazione frazionata*” delle sue dichiarazioni, rese dal predetto nel corso del procedimento, riconoscendone la falsità e l'incoerenza di alcune di esse, rese dal predetto nel corso del procedimento.

Secondo la difesa il Gup ha individuato i riscontri esterni alle dichiarazioni di Armanna, senza preliminarmente effettuare la necessaria previa valutazione di attendibilità intrinseca del dichiarante.

E' censurato il percorso argomentativo del giudice che ha riconosciuto attendibilità al contenuto delle dichiarazioni, ritenendo, nel contempo, inverosimili i dettagli delle stesse; che non ha considerato incoerenza, inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni né il fatto che all'udienza preliminare del 11.07.2017, Armanna ha ritrattato le accuse formulate nei confronti di Obi, negando in particolare che costui fosse il veicolo di presunte retrocessioni di somme ai manager di Eni.

Parimenti inverosimili e smentite dai fatti sarebbero, secondo la difesa appellante, le dichiarazioni di Armanna relative a Di Nardo, delle quali non dovrebbe tenersi conto in quanto intrinsecamente inattendibili: infatti, a) le dichiarazioni riguardanti gli sponsor politici dell'operazione OPL 245 sono generiche, sono state smentite da un altro soggetto, oltre che dallo stesso Armanna in una memoria e poi all'udienza preliminare; b) le dichiarazioni riguardanti le retrocessioni ai manager Eni, tramite Obi, sono caratterizzate da molte contraddizioni e sono state considerate, per una parte molto rilevante, non credibili dallo stesso Gup che non ha spiegato per quale ragione abbia tuttavia classificato Armanna come soggetto complessivamente attendibile; c) le dichiarazioni su Di Nardo riguardano il mancato controllo da parte di Eni di una segnalazione anonima su quest'ultimo, controllo che poi si è accertato essere invece intervenuto.

2.5. Il ruolo di OBI/EVP

Il difensore, ripercorrendo l'esame dei principali fatti e atti dal marzo del 2009 sino alla sottoscrizione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011, censura l'assunto del Gup secondo il quale Eni, sin dall'inizio, avrebbe consapevolmente posto Obi nelle condizioni di accreditarsi presso Etete/Malabu, così da ottenerne il mandato e, al contempo, garantire ai manager di Eni la presenza, nel corso del negoziato, di un'interfaccia (Obi) agli stessi illecitamente legata in virtù degli accordi sulle retrocessioni.

La difesa evidenzia che non vi è prova di illeciti e precedenti accordi conclusi da Obi con Scaroni, Descalzi, Casula e Armanna, e che negli accordi dell'aprile 2011 era stato

strutturato un meccanismo contrattuale finalizzato ad estromettere EVP/Obi dalla trattativa, eliminando il meccanismo dell'*excess price* che serviva a quantificare le provvigioni di Obi, sicchè secondo la difesa, la presunta provvista, dalla quale attingere tangenti e retrocessioni, non era mai venuta ad esistenza; che Obi non ha avuto nessun ruolo nel coinvolgimento del governo nigeriano nelle trattative, avvenuto semmai ad opera di Agaev e di manager di Shell e poi dello stesso Etete.

La difesa censura, altresì, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto irrilevante il fatto che, ricevute le somme a seguito della conclusione del giudizio inglese, Obi e Di Nardo non abbiano eseguito pagamenti a favore di pubblici ufficiali nigeriani o di manager di Eni.

Secondo la difesa cioè le somme ricevute non sono state utilizzate per pagamenti proprio perché gli appellanti non avevano partecipato a nessun accordo corruttivo, ma intendevano soltanto ottenere il dovuto compenso per la legittima attività svolta.

La difesa, rileva, altresì che la sentenza del giudice Gloster nemmeno è stata valutata dal Gup nella parte relativa alla definizione del profitto, ancorché si possa affermare che essa abbia interrotto il nesso di pertinenzialità tra fatto di reato e profitto.

2.6. La posizione di Gianluca Di Nardo

Il difensore censura la motivazione del Gup con riguardo alle condotte materiali che, ascritte a Di Nardo, si collocano nel primo semestre del 2009, tra il 9 e il 21.10.2010 e tra il 5 e il 18.11.2010, e fornisce una diversa interpretazione delle mail e delle intercettazioni, finalizzata a smentire le conclusioni del primo giudice.

Questi ha ritenuto essere stato Di Nardo, in accordo con Bisignani, a proporre ad Obi di entrare nell'operazione e, ricevuto l'assenso di Scaroni, a segnalare Obi a Descalzi con l'indicazione di fornire il numero di telefono di Obi a Roberto Casula, così come ha ritenuto che Di Nardo si sarebbe costantemente rapportato con Bisignani nel corso delle trattative, sino al 18.11.2010.

Ma, evidenzia il difensore, dal 18.11.2010 non risulta più nessun elemento concernente Di Nardo sino al 24.04.2014, data in cui la somma di 21.185.156,98 di franchi svizzeri è stata trasferita da EVP sul conto svizzero di una società allo stesso riferibile; somma che

rappresenta una parte di quella (pari a 110,5 milioni di dollari, oltre interessi), incassata da EVP in forza del pagamento eseguito da Malabu in ottemperanza a quanto disposto dalla sentenza del giudice Gloster passata in giudicato.

Di Nardo tra il 20.05.2014 e il 12.06.2014 ha trasferito la somma ricevuta a società a lui riconducibili: somma che corrispondeva non già una provvigione spettante per la conclusione della transazione relativa a OPL 245, bensì alla remunerazione dell'investimento effettuato da Di Nardo che aveva finanziato la causa civile di Obi davanti alla Commercial Court di Londra.

Secondo il Gup Di Nardo non aveva deciso di finanziare la causa per fare un investimento, ma per l'interesse diretto rispetto al suo esito; ciò sarebbe confermato dall'esistenza di una serie di criticità del contratto di finanziamento sottoscritto tra EVP e la Foxworth Finance Sa, (società di Di Nardo) e poi ceduto, il 3.04.2012, alla F.O.F. Fox Oil Fund Lda (altra società di Di Nardo), nonché dalle dichiarazioni rese il 7.09.2016, da Francesco Micheli, amico del Di Nardo medesimo.

Invece l'imputato appellante aveva interesse a finanziare la causa di Obi contro Malabu, poiché intendeva ottenere un guadagno per la sua attività legittima di mediazione e la somma ricevuta trovava titolo esclusivamente nel contratto di finanziamento del contenzioso giudiziario stipulato tra i due.

Con riguardo poi alle dichiarazioni di Francesco Micheli, la difesa assume che esse non rappresentano un elemento sfavorevole per l'appellante, risultando coerenti con le sue legittime aspettative e che non sussistono le criticità del contratto di finanziamento evidenziate dal Gup. Anche il giudice Gloster - sottolinea la difesa - ha riconosciuto la legittimità delle attività di mediazione e di finanziamento di Di Nardo, nè vi sono prove della consapevolezza, penalmente rilevante, del predetto della natura illecita dell'accordo illecito che Obi avrebbe stretto con i pubblici ufficiali nigeriani e dell'esistenza di un meccanismo finalizzato al pagamento delle tangenti e delle retrocessioni ai manager di Eni. Nella sentenza impugnata inoltre, è assente qualsiasi argomentazione in ordine alla prova del dolo specifico previsto dall'art. 322 *bis* c.p.; in ogni caso, non sussistono prove che Di Nardo si fosse rappresentato la titolarità della qualifica pubblica dei pubblici

ufficiali in ipotesi corrotti.

2.7. Infondatezza dell'imputazione di corruzione internazionale per insussistenza e/o mancata prova degli elementi tipici del fatto di reato. Travisamento e omessa valutazione della prova.

Il difensore assume che se è vero che l'art. 322 *bis* comma 2 c.p. non punisce il funzionario corrotto del Paese extra UE, ma solo il corruttore, tuttavia è necessario verificare se il soggetto corrotto possa essere qualificato come pubblico ufficiale alla stregua della normativa vigente nel Paese in cui questi opera e che nella sentenza impugnata l'esame di tale profilo è stato del tutto omesso.

Il difensore evidenzia che tra i soggetti indicati nell'imputazione, tre di essi rivestivano cariche istituzionali (Presidente della Repubblica, Ministro della Giustizia e Ministro del Petrolio), ma che non sono state definite le loro competenze funzionali e che manca, quindi, la prova di un elemento costitutivo del reato con conseguente violazione dell'art. 322 *bis* c.p. e degli artt. 125 comma 3 e 546 comma 3 c.p.p.

Con riguardo al *pactum sceleris*, il difensore lamenta che, difformemente da quanto indicato nell'imputazione e nella requisitoria dei Pubblici Ministeri, il Gup ha ritenuto che sono stati conclusi da Etete più accordi corruttivi con alcuni pubblici ufficiali, in distinti momenti: nel 2006 con Bayo Ojo (*ex* Ministro della Giustizia); nel 2010 con Jonathan Goodluck (Presidente della Repubblica nigeriana), Diezani Alison Madueke (Ministro del Petrolio), Adoke Bello (Ministro della Giustizia), Aliyu Gusau (*ex* Consigliere della Sicurezza Nazionale), Umar Bature (*ex* membro della House of Representative) e Ikechukwu Obiorah (*ex* senatore) e che gli appellanti non sono stati partecipi di questi accordi, ma ne erano consapevoli.

Secondo il difensore la ricostruzione del Gup non è aderente al capo di imputazione che colloca il *pactum sceleris* nell'autunno del 2009 e non è provato il *pactum sceleris* tra Etete e i singoli pubblici ufficiali nigeriani in quanto sono state richiamate dichiarazioni e mail del tutto generiche e/o inattendibili; in particolare, la tesi del patto corruttivo concluso nel 2006 con l'allora Ministro della Giustizia Bayo Ojo è smentita da altri dati processuali tra i quali il fatto che l'accordo transattivo, in forza del quale Malabu aveva ottenuto la

riassegnazione del 100% della licenza petrolifera, era stato deciso dal Presidente Obasanjo e si trattava di un atto collegiale. Alcuni dei soggetti indicati come parte dell'accordo corruttivo del 2010 (Obiorah, Gusau e Bature) non avevano compiuto nessun atto in relazione all'operazione OPL 245 e gli altri, nei mesi della loro ascesa al potere (febbraio e aprile 2010) non potevano prevedere, e quindi concordare, che l'asset, a distanza di un anno, fosse ceduto a Eni e Shell.

Quanto alla ritenuta contrarietà degli atti ai doveri di ufficio, l'appellante rileva che, secondo il primo giudice, gli atti amministrativi di diversi esponenti del governo nigeriano, pur formalmente legittimi, in quanto adottati nell'ambito dell'esercizio di poteri discrezionali conferiti dalla legge, sono contrari ai doveri d'ufficio in quanto espressione dell'asservimento dei pubblici funzionari ad Etete, protrattosi dal 2006 al 2011 con l'emissione di una serie di provvedimenti in suo favore (dall'assegnazione illecita della licenza nel 1998, la rinuncia al giudizio di appello da parte di Bayo Ojo nel 2006, la transazione del 30.11.2006, il provvedimento del 2.07.2010 adottato dal Ministro del Petrolio su richiesta del Ministro della Giustizia) e che il *Resolution Agreement* del 29.04.2011 è anche formalmente illegittimo come risulterebbe da una nota del Dipartimento delle Risorse Petrolifere del Ministero del Petrolio del 1.04.2011.

In particolare il Gup, a conferma dell'esistenza di un accordo corruttivo, segnala il fatto che, con il *Resolution Agreement*, Eni e Shell avevano ottenuto (contrariamente a quanto era stato previsto nel 2002 in occasione dell'assegnazione a Shell della licenza) che la società petrolifera di Stato non partecipasse allo sfruttamento del giacimento.

La difesa rileva che per alcuni pubblici ufficiali non è stato individuato l'atto d'ufficio.

Con riguardo a Aliyu Gusau (*ex* Consigliere della Sicurezza Nazionale), Umar Bature (*ex* membro della House of Representative) e Ikechukwu Obiorah (*ex* senatore), evidenzia che, mentre nella richiesta di rinvio a giudizio si fa riferimento al loro potere di condizionamento nei confronti del Presidente della Repubblica e di Ministri a loro sovraordinati - ancorché qualificati se nella stessa richiesta indicati come intermediari nelle trattative - in sentenza non sono indicati gli atti che costituiscono espressione della funzione e del ruolo dagli stessi esercitata.

Per gli altri: Jonathan Goodluck (Presidente della Repubblica nigeriana), Diezani Alison Madueke (Ministro del Petrolio), Adoke Bello (Ministro della Giustizia) e Bayo Ojo (*ex* Ministro della Giustizia), sono stati individuati più atti adottati dal 2006 al 2011, che secondo il Gup, pur intrinsecamente legittimi, se considerati unitariamente dimostrano uno stabile asservimento dei pubblici funzionari agli interessi personali di Etete.

Al contrario la difesa sostiene che è illogico e in contraddizione con la dinamica dei fatti considerare tali atti unitariamente; ogni atto e ogni comportamento risponde alla logica del momento e del contesto storico in cui è intervenuto. Non sussiste lo stabile asservimento della funzione pubblica agli interessi personali di Etete dal momento che era interesse dello stesso Stato nigeriano concludere positivamente l'affare che consentiva di sviluppare la produzione di un blocco petrolifero inattivo da quasi 12 anni, con contenziosi tra Malabu e Shell, affidandolo ad aziende petrolifere qualificate nelle esplorazioni in acque profonde e con prospettive di guadagno per gli imprenditori e il personale locali.

Il difensore esamina, quindi, le asserite irregolarità relative ai *Resolution Agreements* del 29.04.2011 formulando i seguenti rilievi:

- a) assenza di gara: lo stesso Gup ha ritenuto che non fosse obbligatorio procedere ad una gara pubblica, poi affermando che essa sarebbe stata opportuna, come era accaduto nel 2001 (anno in cui la licenza era stata revocata a Malabu e assegnata a Shell all'esito di una gara), così compiendo un ragionamento che prescinde dall'esame delle circostanze concrete e del diverso momento storico caratterizzato dall'esistenza di contenziosi pendenti da risolvere;
- b) prezzo stabilito unilateralmente da Eni e Shell: costituisce invece, secondo la difesa, un dato pacifico che vi erano state complesse e lunghe trattative tra il venditore e gli acquirenti e che il Governo vi aveva partecipato proprio nel momento in cui la terza offerta era stata rifiutata dal venditore, ritenendo congruo il prezzo di acquisto;
- c) violazione della riserva di una quota di partecipazione alle imprese locali sulla base di linee guida governative: il difensore rileva che nella sentenza impugnata vi è un riferimento ad un atto del comitato parlamentare nigeriano, ma non sono presenti nel

fascicolo delle indagini le linee guida governative e che la mancanza della riserva non aveva violato nessuna legge nigeriana, poiché non vi era una legge sul punto, e non aveva pregiudicato gli interessi del governo nigeriano poiché erano stati previsti i c.d. diritti di rientro: la Nigeria, tramite le proprie istituzioni ed agenzie poteva decidere di partecipare in qualsiasi momento alla produzione del giacimento sino ad una quota massima del 50%;

d) esenzione da tutte le imposte nazionali: il Gup non ha fatto riferimento a tale presunta irregolarità e, quindi, l'ha considerata legittima (non vi era stata una cessione della licenza, ma una revoca e una riassegnazione);

e) applicabilità e invariabilità di un regime fiscale agevolato: nessuna anomalia è stata ritenuta dal primo giudice;

f) limitazioni e vincoli al subentro del Governo nello sfruttamento del blocco: vi era stata una modifica della clausola – originariamente non prevista nella bozza degli accordi - che riconosceva i diritti di subentro in qualsiasi momento nell'attività di prospezione e sfruttamento nella misura del 50%, ma il Gup erroneamente l'ha considerata anomala rilevando che l'esercizio del diritto di subentro non era automatico, ma era necessaria una legge, mentre, secondo la difesa, ciò non è anomalo in quanto era prevista l'attuazione sulla base di una legge proveniente proprio dallo Stato nigeriano;

g) obbligo per il governo nigeriano di tenere indenne Eni e Shell da future azioni legali e spese processuali: ritenuta dal giudice una normale clausola di tutela, riguardante i costi e le spese connessi con contenzioni precedenti alla stipulazione dei *Resolution Agreements* e non quelli futuri.

Il difensore censura la decisione nella parte in cui il primo giudice ha introdotto il riferimento, mai contestato prima, al profilo di irregolarità costituito dalla previsione del risarcimento a Malabu di 1.092.040.000 di dollari (84% del prezzo versato dalle due compagnie) in seguito alla revoca della concessione - mentre lo Stato nigeriano avrebbe incassato poco più del 16% del prezzo - non previsto dal Petroleum Act che prevedeva solo, nel caso della realizzazione di impianti e installazioni (ma Malabu non aveva realizzato nulla) un equo compenso; secondo la difesa, invece, si tratta di un risarcimento che rispondeva ad una logica transattiva e che non era fondato sugli artt. 8 e 9 del

Petroleum Act.

Con riguardo alle dazioni, il difensore premette che l'accordo, concluso direttamente con il governo della Nigeria, aveva reso irrilevante il presunto ruolo illecito di Obi e di Di Nardo, poiché la licenza era stata trasferita ad Eni e Shell direttamente dal Governo e non da Malabu e poiché Obi/EVP era stato definitivamente estromesso; evidenza che la somma di 1.092.040.000 di dollari era stata versata da Eni su un conto intestato al governo nigeriano, acceso presso JP Morgan; poi la somma di 801.540.000 era stata trasferita a Malabu, ma né a carico di Obi né di Di Nardo sussistono elementi, neppure indiziari, da cui poter desumere la consapevolezza della destinazione di tali flussi.

Risulta accertato che a Malabu era stata trasferita la somma di 801.540.000 dollari: 401.540.000 erano stati poi trasferiti sul conto acceso presso First Bank of Nigeria Ltd e 400.000.000 sul conto corrente acceso presso Keystone Bank Ltd, entrambi intestati a Malabu; dall'analisi della documentazione bancaria relativa a questi due conti risulta che una parte di queste somme erano state trasferite a Etete e a società a lui riconducibili, tramite il suo conoscente Aliyu Abubakar, un'altra parte prelevata da quest'ultimo in contanti e un'altra trasferita presso uffici di cambio.

Dalla documentazione bancaria acquisita nel corso delle indagini si evince che erano state trasferite somme di denaro a Obiorah e a Bayo Ojo, ma il difensore rileva che i pagamenti erano stati corrisposti in epoca successiva alla cessazione della carica rivestita da ciascun soggetto: Obiorah aveva cessato la carica di senatore nel maggio 2011 e Bayo Ojo quella di Ministro della Giustizia nel 2007.

Per Obiorah non è individuato né individuabile un atto di ufficio; per Bayo Ojo il Gup si riferisce sia a servizi di consulenza legale forniti nel 2011 che al "*favore*" fatto ad Etete cinque anni prima, definendo la controversia civile, nel 2006, con una transazione e assegnando a Malabu il 100% di OPL 245.

Secondo la difesa Bayo Ojo era stato remunerato per l'attività di consulenza legale prestata per conto di Etete nel 2010/2011; la prova di tale attività è stata peraltro riconosciuta anche nella sentenza impugnata. Quindi è illogico invece ritenere che un soggetto venga remunerato per un favore ricevuto cinque anni prima; in ogni caso

evidenza che il fenomeno corruttivo è collocato, nell'imputazione, a partire dall'autunno del 2009.

La Guardia di Finanza non ha ricostruito la destinazione delle somme prelevate in contanti da Aliyu Abubakar dai conti di Malabu e delle somme trasferite dai conti di Malabu ad Uffici di Cambio; secondo il difensore la lacuna investigativa è stata colmata con il riferimento a fonti dichiarative e circostanze fattuali che dimostrerebbero l'avvenuto pagamento anche per gli altri pubblici ufficiali.

Ma, in relazione al pagamento al Ministro della Giustizia Adoke Bello, il difensore sostiene l'incongruenza e l'aspecificità della dichiarazioni di Agaev in ordine a quanto gli avrebbe detto Adoke; negli stessi mesi in cui Aliyu Abubakar ha prelevato dai conti di Malabu e poi compiuto operazioni di cambio una somma di 500 milioni di dollari (coincidente con quella indicata ad Agaev da Etete), vi sono numerosi versamenti di denaro sul conto di Adoke; anche Aliyu Abubakar ha dichiarato di aver utilizzato denaro per pagare persone indicate da Etete, ma per la difesa non vi è prova che il denaro versato sui conti di Adoke provenga dall'operazione OPL 245. Lamenta inoltre che il Gup non abbia riportato le successive dichiarazioni di Abubakar, nella quali compaiono i nomi dei soggetti ai quali aveva versato somme su indicazione di Etete, senza riferimento alcuno al Ministro della Giustizia.

Non vi è coincidenza sull'entità della somma perché secondo Agaev la somma destinata a pagare i pubblici funzionari sarebbe stata di 400 milioni; in ogni caso, poiché la dichiarazione è collocata nell'aprile 2010, Etete non poteva sapere se il *Resolution Agreement* sarebbe stato concluso, per quale somma, né i successivi movimenti della stessa sui conti; in ordine ai pagamenti in favore del Presidente della Repubblica e del Ministro del Petrolio, contrariamente a quanto avvenuto per il Ministro della Giustizia, non è stata acquisita documentazione inerente i loro rapporti bancari, così residuando solo le supposizioni di Agaev.

Con riguardo al pagamento a Bature e a Gusau, il difensore evidenzia come sia stato accertato che Jeffrey Tesler, cittadino britannico (amico di Gusau) aveva consegnato in una stazione di polizia a Londra una valigia contenente la somma di 378.670 sterline, che

ha dichiarato essergli stata consegnata da Bature; quest'ultimo ha dichiarato di aver ricevuto il denaro da Gusau per aiutare Tesler che, già appartenente alle forze armate nigeriane, era in difficoltà economiche; si trattava della prima tranche della somma di 1,3 milioni di dollari a lui destinata. Tesler peraltro non è un pubblico ufficiale e non vi è in atti nessun elemento dal quale risulti un suo ruolo nell'operazione OPL 245 e neppure che il denaro da lui ricevuto fosse parte di quello che, in ipotesi, Gusau avrebbe ricevuto da Etete per la vendita di OPL 245. Il medesimo discorso vale per Bature.

Il difensore rileva che, anche se si ritenesse provato che Gusau e Bature abbiano ricevuto da Etete parte del denaro pagato da Eni e Shell, il pagamento non troverebbe dimostrata causa nel compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio.

Il difensore censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha affermato che alcuni manager, non individuati, di Eni avrebbero ottenuto la restituzione in nero di 50 milioni di dollari da dividersi tra loro e che, inizialmente, tale piano criminoso (cioè di incrementare la somma pagata da Eni per poi ricevere la somma in nero) doveva essere attuato tramite Obi/EVP, ma, divenuto Obi troppo "costoso", sarebbe stato realizzato tramite Falcioni/Petrol Service.

Secondo la tesi accusatoria il meccanismo era il seguente:

- - Eni avrebbe dovuto versare il prezzo per l'acquisto della licenza su un escrow account intestato a EVP/Obi
- - Obi, ricevuto il prezzo, avrebbe dovuto versare a Malabu il c.d. *agreed price* (cioè il prezzo concordato con Etete) e trattenere il c.d. *excess price* (ossia la differenza tra la somma offerta da Eni e l'*agreed price*);
- - Obi avrebbe dovuto retrocedere una parte dell'*excess price* (non meglio quantificata) ai manager di Eni, dopo aver detratto una somma per le proprie commissioni, per pagare le tangenti ai pubblici ufficiali e per pagare Di Nardo e Bisignani

Questo meccanismo -secondo il Gup – risulta provato sulla base di tre elementi:

- a. 1. il contenuto dell'appunto manoscritto sequestrato a Richard Granier Deferre, consulente svizzero di Etete

- b. 2. le dichiarazioni di Vincenzo Armanna e di Etete
- c. 3. il fatto che Obi fosse un uomo di Eni

Secondo la difesa, invece, l'interpretazione dell'appunto, recepita nella sentenza impugnata, pur viziata per una serie di ragioni, è stata ritenuta l'unica possibile in quanto fornita dall'autore (Richard Granier Deferre) e confermata da Vincenzo Armanna; in particolare la difesa contesta l'interpretazione delle lettere M, M1 ed M2 che, secondo il Gup, indicano i manager di Eni e Shell e non Malabu, poiché quest'ultima era una società inattiva, senza management. Il difensore segnala che l'interpretazione del Gup, oltre a presentare lacune e incongruenze, non è l'unica spiegazione logica possibile atteso che l'autore dello schema non è stato in grado di spiegarne il contenuto, affidandosi a mere deduzioni, smentite parzialmente proprio dal soggetto (Ednan Agaev) che gli avrebbe fornito le informazioni da trasferire nel manoscritto.

Secondo la difesa appellante esiste una interpretazione alternativa dell'appunto che è stata fornita da Obi, riscontrata dal contenuto di un altro schema redatto da Deferre nella medesima data del 5.01.2010.

La difesa sostiene che le dichiarazioni di Etete non sono credibili (e neppure tali sono state ritenute credibili dal Gup) in merito a quanto avvenuto nell'incontro del 28.12.2009 in cui Armanna gli avrebbe riferito di una presunta frode ai danni dell'Eni e che Obi avrebbe chiesto di ricevere un ulteriore importo di 200 milioni di dollari per dividerli con alcuni dirigenti di Eni.

Secondo la difesa il ragionamento del Gup non è condivisibile poiché, pur avendo ritenuto Etete poco credibile, ha precisato che questi era convinto che i fatti suddetti erano reali, ma che la convinzione comunque è stata smentita da Agaev, ritenuto credibile in più occasioni dal Gup.

Secondo la difesa sussistono, invece, vari fatti e un elemento di prova che escludono il piano criminoso, di cui Obi avrebbe fatto parte, per retrocedere somme ai manager di Eni. Infatti : a) il prezzo per l'acquisto della licenza è stato ritenuto congruo e non è stato sovrastimato da Eni; b) il meccanismo dell'*excess price* non è stato adottato; c) Obi non ha ricevuto il pagamento delle proprie commissioni da parte di Malabu e ha dovuto adire la

Corte inglese; d) soltanto Armana ha avuto rapporti con Falcioni/Petrol Service; e) nessuno dei manager Eni ha incassato somme; f) solo Armana ha ricevuto da Bayo Ojo la somma di 1,2 milioni di dollari; la sentenza del giudice Gloster ha ritenuto Etete non credibile, legittimo l'operato di Obi e che ha escluso le ipotesi di retrocessioni di somme.

2.8. L'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.

Il difensore, richiamati i criteri giuridici sull'imputazione delle circostanze aggravanti, sostiene non essere provato che Di Nardo avesse conoscenza o conoscibilità che i soggetti di cui aveva cognizione, tramite Obi e Bisignani, fossero tutti uniti da un accordo corruttivo; quindi, non è provata l'aggravante delle cinque o più persone, invece ritenuta sussistente dal Gup sulla base dell'erroneo presupposto che Obi e Di Nardo avevano agito in concorso tra loro e con almeno tre persone.

2.9. L'aggravante della transnazionalità

Il difensore sottolinea che la Procura ha contestato l'art. 3 L. 146/2006 (reato transnazionale) senza specificarne l'ipotesi e che il Gup non ha svolto nessuna considerazione sul reato, limitandosi a ritenere la sussistenza dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 4 L. 146/2006 e di tre gruppi criminali organizzati, caratterizzati da stabilità di rapporti, minima organizzazione e svolgimento delle attività in più Stati.

Il difensore richiama la sentenza delle SS.UU. del 31.01.2013 secondo la quale l'aggravante di cui all'art. 4 L. 146/2006 si può contestare solo nell'ipotesi del reato transnazionale di cui all'art. 3 lett. c) della medesima Legge, cioè di reato in cui sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato. Secondo la difesa deve accogliersi la tesi secondo la quale vi è diversità soggettiva tra chi commette il reato base (corruzione) e chi costituisce il gruppo criminale che presta il contributo causale, rilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante succitata; quindi dalla sfera di operatività della stessa deve essere espunta l'ipotesi in cui il gruppo organizzato coincida con i correi del delitto. Secondo l'impostazione accusatoria Obi, Di Nardo e Bisignani sono sia corruttori che componenti del gruppo criminale organizzato, ma ciò confligge con il principio della diversità soggettiva statuito dalle Sezioni Unite nella citata sentenza.

Secondo l'appellante il Gup non ha colto che la dinamica dei rapporti tra Obi, Di Nardo e

Bisignani risponde alla logica della mediazione di affari e rileva che nelle telefonate tra Di Nardo e Bisignani non emerge mai un riferimento al fatto che Obi si rapportasse con pubblici ufficiali nigeriani e che neppure in quelle intercorse tra Bisignani, Scaroni e Descalzi e tra Bisignani e Di Nardo emerge il tema delle retrocessioni ai manager Eni; l'unico manager che ha indebitamente incassato una retrocessione, cioè Vincenzo Armana, non ha avuto alcun rapporto diretto né con Bisignani né con Di Nardo. Ancora più carente è la motivazione della sentenza sul profilo della consapevolezza di Di Nardo di far parte di un gruppo criminale organizzato che si stava adoperando per la commissione di una corruzione internazionale.

2.10. In subordine: declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione

Secondo il Gup la prescrizione decorre dall'ultima dazione, cioè dal pagamento ricevuto da Di Nardo, il 2.05.2014, ma la difesa rileva che la dazione penalmente rilevante è solo l'attività esecutiva delle obbligazioni assunte con il contratto illecito e che la somma ricevuta dal predetto non è esecuzione di una originaria pattuizione corruttiva poiché Di Nardo non ha preso parte al *pactum sceleris* concluso tra Etete e i pubblici ufficiali nigeriani; la somma da lui ricevuta trova la sua causa nella remunerazione del finanziamento del giudizio inglese instaurato da Obi/EVP nei confronti di Malabu/Etete; Di Nardo ha ricevuto il pagamento da EVP/Obi che, a sua volta, ha ricevuto le somme in esecuzione della sentenza del giudice inglese Gloster che gli aveva riconosciuto la somma di 110,5 milioni di dollari; Di Nardo non è un pubblico ufficiale e la somma da lui ricevuta non è stata utilizzata per il pagamento, anche in via indiretta, di pubblici funzionari. Secondo la difesa l'unica dazione che, in ipotesi, costituisce esecuzione della pattuizione corruttiva è il pagamento della somma di 1.092.040.000 di dollari versata il 24.05.2011 da Eni e Shell in esecuzione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011, e, quindi, applicandosi la disciplina esistente prima dell'entrata in vigore della Legge Severino (L. 6.11.2012, n. 190), il reato si è prescritto il 24.11.2018.

2.11. In ulteriore subordine: la riqualificazione del fatto nel delitto di corruzione impropria susseguente e la conseguente declaratoria di assoluzione del dott. Di Nardo

La difesa rileva che, nel caso di specie, non sussistono atti contrari ai doveri di ufficio e, quindi vi sono i presupposti per riqualificare la fattispecie in corruzione impropria per un atto d'ufficio *ex art. 318 c.p.*, norma richiamata dal delitto di corruzione internazionale e che, non risultando provato un preesistente accordo criminoso, è, al più, integrata una corruzione impropria susseguente *ex art. 318 comma 2^o c.p.* (nella formulazione ante Legge Severino). Da ciò, secondo la difesa, consegue che: la corruzione impropria susseguente non rientra tra le fattispecie punite dal delitto di corruzione internazionale *ex art. 322 bis c.p.*; la corruzione impropria susseguente, secondo la normativa vigente al *tempus commissi delicti*, *ex art. 318 comma 2 c.p.*, non prevedeva la punibilità del privato (in quanto l'art. 321 c.p. richiamava soltanto il primo comma dell'art. 318 c.p.).

Nella sentenza è presente una duplice forzatura: far slittare il momento consumativo del reato dal 2011 al 2014, impedendo l'applicazione della normativa più favorevole (prima della riforma Severino) e sostenere che gli atti dei pubblici ufficiali siano stati compiuti in esecuzione di un preesistente accordo criminoso con Etete. Pertanto chiede di riqualificare il fatto nel reato di cui all'art. 318 comma 2^o c.p. e di assolvere Di Nardo perché il fatto non sussiste.

2.12. In via di estremo subordine: la riqualificazione del fatto in termini di delitto tentato ovvero nel delitto di istigazione alla corruzione attiva

Il difensore rileva che Obi (e, quindi Di Nardo) è stato estromesso dalla trattativa in quanto con il subentro nella trattativa del governo nigeriano, non è stato adottato il meccanismo contrattuale dell'*excess price*. Quindi, anche nel caso in cui fosse riconosciuto il concorso di Di Nardo, esso avrebbe ad oggetto una condotta rimasta allo stadio di tentativo, in tal senso dovendosi qualificare il fatto ai sensi degli artt. 56, 322 *bis* c.p., se non come istigazione alla corruzione attiva (ai sensi dell'art. 322 *bis* c.p. in relazione all'art. 322 c.p.) con conseguente declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione, trattandosi di condotte antecedenti all'entrata in vigore della c.d. Legge Severino.

2.13. La quantificazione della pena

E' comunque eccessiva, perché superiore al minimo edittale, la pena inflitta a Di Nardo, la cui sua posizione processuale è stata parificata a quella di Obi (il cui contributo è stato più

consistente).

2.14. La confisca

E' censurabile la decisione del primo giudice nelle parti in cui ha ritenuto che il giudice Gloster sia stato ignaro della vicenda corruttiva e che la somma di 110,5 milioni di dollari, riconosciuta ad Obi dalla Corte inglese (e, conseguentemente, quella di CHF 21 milioni consegnata a Di Nardo), costituisca profitto del reato.

La difesa assume che il giudice Gloster ha riconosciuto come legittima l'attività di intermediazione svolta dagli appellanti e che la valutazione della sentenza in ordine al profitto non è in linea con i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte in quanto esso vi sarebbe stato, in ipotesi, solo se si fosse adottato lo schema contrattuale dell'*excess price* originariamente previsto; che, invece, il pagamento della somma ricevuta da Di Nardo ha la sua causa nel finanziamento del giudizio inglese. Tra la somma di 110, 5 milioni di dollari ricevuta da Obi (e, quella ricevuta da Di Nardo) e la somma di 1.092.040.000 di dollari versata da Eni e Shell in esecuzione del *Resolution Agreement* non vi è nessuna correlazione diretta e, quindi, non può essere disposta né la confisca diretta della somme da loro ricevute, né la confisca per equivalente di altri beni nella loro disponibilità; né la confisca per equivalente *ex art. 11 L. 146/2006* per l'insussistenza di un reato transnazionale.

Poiché la somma di CHF 21.185.156,98 milioni consegnata a Di Nardo ha la causa nel contratto di finanziamento e tale somma comprende anche la quota capitale prestata da Di Nardo a Obi, pari a 5.050.000,00 di sterline, deve, secondo l'appellante revocarsi la confisca per l'importo corrispondente alla quota di capitale corrisposta da Di Nardo e restituirsi a quest'ultimo la somma di 5.050.000,00 di sterline. Rileva la difesa appellante che nella sentenza non è stato quantificato il profitto complessivo del reato, che non risulta che il prezzo pagato da Eni e Shell non fosse congruo e che non si è considerato che il trasferimento della somma dal governo a Malabu costituiva il ristoro all'*ex* concessionario per la revoca del titolo, nonché per la rinuncia ai contenziosi pendenti tra Malabu e lo Stato; che tale omissione non solo inficia la possibilità di quantificare il profitto complessivo del reato, ma si riverbera sulla presunta quota di profitto in ipotesi

percepita da Obi e da Di Nardo.

3.I motivi aggiunti ex art. 585 comma 4 c.p.p. della difesa di Gianluca Di Nardo e le richieste di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 comma 2 c.p.p. e, in subordine, ex art. 603 co. 3 c.p.p.

I difensori ribadiscono, con ulteriori argomenti, la necessità di identificare le parti dell'accordo corruttivo e il momento temporale in cui collocarne il perfezionamento. Esaminano, in particolare, la condotta tenuta dal Ministro della Giustizia tra il 30.10.2010 (data in cui Etete aveva rifiutato la terza offerta di Eni) e il 20.12.2010 (nuova soluzione e uscita di scena di Obi dalle trattative), incompatibile con la sussistenza di un accordo corruttivo con Etete nemmeno essendovi prova di accordi corruttivi raggiunti da Etete con altri pubblici ufficiali.

Richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte quanto agli elementi necessari per affermare che l'intermediario abbia promosso o contribuito alla stipulazione di un accordo illecito tra il privato corruttore e i pubblici ufficiali corrotti, la difesa ribadisce che Obi non ha ricevuto da Etete alcuna somma di denaro; anzi ha intentato una causa innanzi all'autorità giudiziaria inglese all'esito della quale, in accoglimento parziale delle proprie ragioni, ha ottenuto la liquidazione delle proprie provvigioni; manca la prova della creazione di una provvista a beneficio dell'intermediario e della partecipazione all'accordo corruttivo da parte del pubblico ufficiale, posto che il meccanismo dell'*excess price* è stato eliminato. L'esame della corrispondenza intercorsa tra Obi e manager e dipendenti di Eni dalla fine del 2009 sino all'ottobre 2010 non rimanda il profilo di Obi come "uomo di Eni", ma solo di una e complessa trattativa commerciale.

Con riguardo alla posizione di Gianluca Di Nardo, i difensori approfondiscono, per censurare le conclusioni della sentenza impugnata, sia il rapporto tra Obi e Di Nardo - con particolare riguardo al tema dell'aggiornamento di quest'ultimo in ordine alle trattative in corso - sia l'interpretazione delle conversazioni tra Di Nardo e Bisignani e sostengono la mancanza di prova del concorso morale del primo, sostenendo che sia Etete, sia i pubblici ufficiali nigeriani corrotti ignoravano l'esistenza di Di Nardo e che, quindi, non vi è prova di un suo supporto all'accordo corruttivo.

I difensori esaminano, altresì, gli atti adottati dalle autorità pubbliche nigeriane dal 1998 al 2010 e formulano i seguenti rilievi:

1. Con riguardo all'assegnazione della licenza OPL 245 a Malabu il 29.04.1998, censurano le due ragioni che, secondo la sentenza, sono alla base dell'illegittimità: esistenza di un conflitto di interessi in quanto Etete, all'epoca Ministro del Petrolio del governo nigeriano del generale Sani Abacha, aveva assegnato la licenza a Malabu, società a lui stesso riconducibile, ad un prezzo "risibile", costituito dal pagamento di un *bonus* di firma di 20 milioni di dollari, di cui solo due effettivamente pagati allo Stato nigeriano, licenza poi revocata a Malabu il 2.07.2001 dal nuovo governo nigeriano e assegnata a Shell con una gara. Secondo i difensori la ricostruzione del primo giudice è in contrasto con i dati storici che, peraltro, non sono stati interpretati alla luce della normativa all'epoca vigente in Nigeria e della giurisprudenza delle Corti nigeriane, in quanto l'assegnazione del 1998 era legittima, l'importo pagato era in linea con quelli pagati per l'assegnazione di blocchi simili, la revoca della stessa, nel 2001, non era motivata e non era stata rispettata la procedura prevista nel Petroleum Act e che, a seguito del contenzioso instaurato da Malabu contro il governo nigeriano, quando il 16.03.2006 l'Alta Corte Federale della Nigeria aveva rigettato il ricorso di Malabu, non era entrata nel merito, ma aveva solo fatto riferimento all'intervenuta prescrizione del diritto di agire di Malabu.

I difensori segnalano che la Corte Suprema della Nigeria, in altri casi, già nel 2002, aveva rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata dal governo nigeriano e che questo orientamento si era poi consolidato e che, quindi, la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere riformata nel giudizio di secondo grado; che, pertanto non era illegittima la rinuncia del Ministro della Giustizia, Bayo Ojo, a costituirsi in nome e per conto del governo nigeriano, nel giudizio di appello tra il Governo a Malabu né l'accordo transattivo del 30.11.2006, firmato, in pendenza dell'appello, tra Malabu e il Governo nigeriano in base al quale il 100% del blocco OPL 245 era stato riallocato a Malabu in cambio della rinuncia alle azioni legali in corso e nonostante la licenza fosse stata assegnata a Shell a seguito di una gara pubblica e Shell avesse già sostenuto dei costi per le attività avviate sul blocco petrolifero e invece Malabu non aveva neppure versato il saldo

del *bonus* di firma. Secondo la difesa la rinuncia a costituirsi non era illegittima poiché l'impugnazione di Malabu avverso la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere accolta e il Governo avrebbe rischiato non soltanto di dover riassegnare a Malabu la licenza, ma anche di dover risarcire i danni; che è infondato il rilievo concernente il vulnus a Shell atteso che la riassegnazione a Malabu della licenza con l'offerta a Shell di una di pari valore era stata una strategia del Governo.

Peraltro i difensori evidenziano che neppure è fondata l'argomentazione del Gup secondo il quale Malabu non era dotata delle capacità tecniche e finanziarie per svolgere l'attività di prospezione petrolifera poiché, riottenuta la licenza, Malabu era libera, per espressa previsione contrattuale, di poterla cedere, in tutto o in parte, ad una qualsiasi compagnia petrolifera.

I difensori, dopo aver ripercorso i fatti storici e il contenuto dei provvedimenti adottati, dall'accordo transattivo del 2006 alla lettera di assegnazione del Ministro del Petrolio del 2.07.2010, concludono ritenendo legittimo tale atto finalizzato a dare continuità ed esecuzione all'accordo transattivo del 2006, nonché i *Resolution Agreements* del 29.04.2011; censurano la sentenza impugnata nella parte in cui è affermato che Malabu non era legittimata a ricevere dal Governo nigeriano la somma di 1.092.040.000 dollari in cambio della rinuncia ai diritti e alle pretese su OPL 245 perché avrebbe ottenuto dall'inizio illegittimamente la licenza, non aveva pagato il *bonus* firma entro il termine fissato e non aveva realizzato impianti e strutture.

I difensori sostengono che l'originaria concessione della licenza era legittima, il termine non era scaduto (poiché era stato prorogato) e che il diritto a ricevere un indennizzo è sancito dalla Carta Costituzionale della Nigeria.

Con riguardo al ruolo di mero schermo che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe rivestito il governo nigeriano nella trattativa, i difensori, previo esame della documentazione in atti, ritengono, invece, che esso abbia inizialmente agevolato la positiva conclusione della trattativa tra parti private, Eni e Malabu, con il successivo coinvolgimento di Shell, e poi abbia promosso ed elaborato una struttura contrattuale alternativa in cui esso era parte contrattuale e garante dell'accordo.

In ordine alle richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, i difensori preliminarmente esaminano gli orientamenti giurisprudenziali sulla compatibilità del giudizio abbreviato con l'istituto della rinnovazione istruttoria in appello, confutando l'orientamento della giurisprudenza prevalente della Suprema Corte secondo cui, nel giudizio di appello successivo al rito abbreviato, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio d'ufficio del giudice, ex art. 603 comma 3^o c.p.p., in continuità sintonica con quanto si verifica nel primo grado.

I difensori chiedono pertanto l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal teste Richard Granier Deferre all'udienza del 6.03.2019, nel parallelo processo ordinario innanzi al Tribunale di Milano a carico dei coimputati, sull'interpretazione dello schema sequestratogli durante le indagini - e in ordine al quale aveva reso sommarie informazioni il 22.01.2016, smentite con dette nuove dichiarazioni - rilevando che si tratta di una prova sopravvenuta, non manifestamente superflua o irrilevante, non vietata dalla legge, perfettamente compatibile con il canone dell'assoluta necessità richiesto ai sensi dell'art. 603 comma 3^o c.p.p. ai fini della rinnovazione d'ufficio dell'istruttoria da parte del giudice di appello.

Chiedono, altresì, l'acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal coimputato Ednan Agaev all'udienza del 26.06.2019 nel parallelo processo ordinario suindicato, in quanto esse incidono sui seguenti punti della sentenza impugnata: a) sulla presunta illegittimità originaria dell'assegnazione della licenza OPL 245 a Malabu nel 1998; b) sulla qualifica di pubblico ufficiale del Generale Aliyu Gusau e il suo ruolo nell'operazione OPL 245; c) sul presunto accordo criminoso tra Obi ed Eni; d) sul pagamento di una tangente ad Adoke e Goodluck. Si tratta, secondo la difesa, di una prova sopravvenuta, non manifestamente superflua o irrilevante, non vietata dalla legge e perfettamente compatibile con il canone dell'assoluta necessità richiesto ai sensi dell'art. 603 comma 3^o c.p.p. ai fini della rinnovazione d'ufficio dell'atto.

4.L'atto di appello del difensore di Zubelum Chukwuemeka Obi

4.1. Il travisamento della prova, l'errore di diritto e l'illogicità della motivazione

nella sentenza impugnata, nel ravvisare il concorso eventuale di Obi nel reato di corruzione di pubblici ufficiali nigeriani

Il difensore premette che, secondo il Gup, il ruolo di Obi è quello di concorrente eventuale rispetto ai fatti di corruzione commessi dal privato corruttore Etete e da alcuni pubblici ufficiali nigeriani e che, per affermare la responsabilità di Obi, ha indicato l'sms, ricevuto da un terzo e inviato da Agaev a Obi il 3.09.2010.

Tale sms, invece, se correttamente interpretato, nel senso che l'autore del messaggio è un dipendente di Shell e non di Eni, non è espressivo di accordi corruttivi tra Etete e i pubblici ufficiali nigeriani di cui il destinatario indiretto (Obi) aveva acquisito consapevolezza; in ogni caso, dal messaggio nulla emerge in ordine ad un concorso di Obi negli ipotizzati fatti di corruzione e il Gup ha erroneamente individuato i principi di diritto in tema di concorso eventuale del terzo e li ha erroneamente applicati alla posizione di Obi. La ricostruzione alternativa dei fatti, logica e razionale, è piuttosto che Obi ha svolto, in relazione all'OPL 245 un'attività commerciale lecita, ad elevata qualificazione professionale, come accertato dall'Alta Corte del Regno Unito con la sentenza del 17.07.2013.

4.2. Il travisamento della prova, gli errori di diritto, la violazione di norme processuali e la complessiva illogicità della motivazione, nella sentenza impugnata, nel ravvisare la sussistenza del reato di corruzione dei pubblici ufficiali nigeriani, per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il difensore, premesso l'orientamento della Suprema Corte sulla struttura del reato di corruzione e in materia di "*competenza funzionale*", assume che nessuna competenza funzionale è attribuibile con riguardo ai *Resolution Agreements* del 29.04.2011 e alla riconferma dell'assegnazione a Malabu del 100% di OPL del 2.07.2010, relativamente alle funzioni pubbliche svolte da Gusau, Bature e Obiorah, i quali, quindi, devono essere espunti dall'area dei concorrenti necessari passivi del reato di corruzione, con conseguente esclusione di qualsiasi configurabilità astratta di un concorso eventuale di Obi nelle condotte dei medesimi; sicché l'area dei concorrenti necessari passivi va, di conseguenza, circoscritta a Jonathan, Madueke e Adoke.



La difesa evidenzia che il primo giudice ha considerato delle condotte illecite intervenute in anni precedenti (nel 2006 e anche prima) rispetto al periodo indicato nel capo d'imputazione e rileva la povertà di risultati, in termini di dazioni ai pubblici ufficiali, scaturiti dall'analisi dei flussi finanziari.

La difesa censura quanto ritenuto dal Gup secondo il quale la prova della corruzione si desume dalle dichiarazioni rese dal coimputato Agaev, riscontrate dalle dichiarazioni rese dai coimputati Etete e Armanna, dalla corrispondenza intercorsa tra i manager Shell, dalle dichiarazioni del teste Tesler e del coimputato Aliyu Abubakar e dagli esiti delle investigazioni finanziarie, sostenendo, invece, che nessuno degli elementi suindicati costituisce riscontro alle dichiarazioni di Agaev, generiche e non coerenti.

Agaev, nelle dichiarazioni rese in sede di arbitrato (nella causa intentata nei confronti di Etete per il pagamento delle proprie commissioni) il 21.10.2011, il 22.03.2012 e il 31.05.2012, non ha mai dichiarato che Etete gli aveva riferito del pagamento di tangenti a politici nigeriani; che per la prima volta aveva riferito ciò il 21.05.2013, in sede di dichiarazioni all'FBI, dopo un mese dall'esito negativo dell'arbitrato (alla sua società ILC che aveva chiesto commissioni per oltre 65 milioni di dollari, ma ne erano stati riconosciuti soltanto cinque) e poi ai Pubblici Ministeri italiani il 30.03.2016.

Il difensore censura la valutazione di tali dichiarazioni perché operata in violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. e, richiamati i criteri elaborati dalla Suprema Corte in tema di chiamata in reità *de relato*, rileva l'incoerenza delle dichiarazioni di Agaev, l'inattendibilità della fonte primaria Etete e l'assenza di conferme sull'esistenza di accordi corruttivi tra Etete e i politici nigeriani nelle dichiarazioni rese da Etete, Aliyu Abubakar, Tesler e Armanna.

Qualora si ritenesse di attribuire valore alle dichiarazioni di Agaev, esse rappresentano una prova a discarico per Agaev e per Obi in quanto fanno riferimento al pagamento di tangenti avvenuto in un momento successivo alla firma degli accordi del 29.04.2011, quando nessuna attività doveva essere compiuta da Obi che era stato già estromesso molti mesi prima.

Il difensore, premessi i criteri elaborati dalla Suprema Corte in tema di prova per indizi, ai

sensi dell'art. 192 comma 2 c.p.p., assume che la corrispondenza di Shell non assume rilevanza di indizio circa la sussistenza di fatti di corruzione per assenza dei requisiti di certezza, gravità e precisione. Censure del medesimo tenore sono rivolte alla parte della sentenza concernenti le dazioni indebite ai politici nigeriani. In assenza di una prova certa circa la sussistenza dell'accordo e dei pagamenti corruttivi, non può applicarsi la giurisprudenza della Suprema Corte in tema di "*asservimento delle funzioni*".

4.3. I sistematici travisamenti della prova, l'omessa valutazione delle prove decisive e le contraddizioni che rendono erronea e complessivamente illogica la sentenza impugnata

Il difensore sostiene che – come risulta dalle trascrizioni delle udienze - il Gup ha erroneamente attribuito ad Obi: - di avere sostenuto che anche Descalzi avesse partecipato, nel gennaio 2010, all'incontro presso l'ufficio del Ministro della Giustizia; - di avere negato di aver lasciato Etete e Armanna da soli alla riunione di Lagos del 28.12.2009; - di avere falsamente affermato di non essere stato a conoscenza dell'approvazione della riconferma della licenza, avvenuta il 18.06.2010, non prima della fine di agosto 2010; - di avere affermato di aver chiesto l'assistenza al Generale Gusau allo scopo di spingere Etete ad accettare l'offerta di Eni; - di avere accusato i Pubblici Ministeri di aver fatto pressione su Agaev per ottenere una testimonianza potenzialmente negativa.

Il difensore assume, altresì, che, come risulta dalle trascrizioni delle udienze e degli interrogatori, il Gup ha erroneamente attribuito ad Agaev: - di aver detto agli agenti dell'FBI: a) che le tangenti ai funzionari pubblici nigeriani erano previste con riferimento alla transazione OPL 245; b) che Obi era stato coinvolto nell'operazione OPL 245 al fine di negoziare le tangenti con i funzionari pubblici nigeriani; - di aver affermato che Obi aveva stretti rapporti con funzionari del governo nigeriano.

Secondo il difensore – come risulta dalle trascrizioni delle udienze - il Gup ha erroneamente attribuito ad Obi: - di avere affermato che l'Attorney General gli avrebbe intimato di non causare problemi; - di avere mentito al Tribunale quando ha sostenuto che Di Nardo era il finanziatore più economico; - di essere il "promotore" di Malabu

mentre, invece, era (e poteva essere) soltanto Etete.

Il difensore lamenta, altresì, l'erroneità della ricostruzione del giudice circa i rapporti tra Agaev e Shell, a causa dell'omessa valutazione di prove rilevanti e/o travisamento delle stesse (esempio n. 11), sostenendo che non sia stata provata la circostanza che Agaev lavorasse per (e con) Shell, nonché l'erroneità delle qualifiche di Obi (esempio n. 12) e la valutazione del contributo professionale di Obi nella vicenda OPL 245 (esempio n. 13).

Il difensore rileva l'assenza di prove sul coinvolgimento di Obi e Di Nardo nella vicenda asseritamente corruttiva, come risulta dalle prove dichiarative e dai documenti sui quali è fondata la sentenza di condanna, diametralmente contraria a quella del giudice inglese Gloster; lamenta, altresì, che sono stati ignorati dal giudice fondamentali documenti difensivi e sono stati ignorati o non adeguatamente valutati punti importanti sollevati dalla difesa e che sono stati ignorati gli elementi favorevoli all'appellante emersi da alcune testimonianze.

All'udienza dell'11.07.2017 è stata negata l'acquisizione di numerosi documenti prodotti dalla difesa, in quanto ritenuti irrilevanti, salvo una piccola parte di essi, acquisiti all'udienza del 13.07.2018; sono state ignorate dal Gup alcune pronunce giudiziarie internazionali. Con argomentazioni contraddittorie sono stati ritenuti provati fatti rilevanti facendo affidamento su voci e montature.

4.4. Nullità dell'ordinanza emessa dal primo giudice in data 11.07.2017 e la conseguente nullità della sentenza impugnata per mancata assunzione di prove decisive e omessa valutazione di prove decisive, in violazione degli artt. 111 Cost., 6 CEDU, 421, 546 comma 1 lett. e) e comma 3, 125 comma 3 e 606 comma 1 lett. d) c.p.p.

Il difensore censura l'ordinanza con la quale il Gup ha, dapprima, negato l'acquisizione di corposa documentazione e materiale probatorio prodotti dall'imputato, ritenendoli "*manifestamente superflui e/o irrilevanti*", e poi il 13.07.2018, nell'ambito del giudizio abbreviato, ha acquisito una parte ridotta di tale documentazione, ritenendola pertinente, rilevante e assolutamente necessaria ai fini della decisione.

4.5. Nullità delle ordinanze emesse dal primo giudice in data 6.11.2017, 9.11.2017 e

12.12.2017, e la conseguente nullità della sentenza impugnata, a causa del mancato accoglimento della richiesta dell'imputato Obi di essere sottoposto ad interrogatorio a seguito delle conclusioni dei pubblici ministeri

La difesa eccepisce la nullità delle suindicate ordinanze *ex art. 178 lett. c) c.p.p.* per la violazione del diritto dell'imputato ad intervenire nel giudizio ed espletare la propria difesa di persona, ritenendo applicabili anche al giudizio abbreviato le disposizioni previste per l'udienza preliminare in cui le conclusioni del Pubblico Ministero precedono l'interrogatorio dell'imputato.

4.6. La violazione di legge e la grandemente illogica motivazione della sentenza impugnata, in rapporto alle statuizioni in tema di confisca rispetto all'imputato Obi

La difesa lamenta l'erroneità della decisione in ordine alla confisca in quanto fondata su due presupposti errati: 1. l'aver ritenuto il giudice Gloster non consapevole della vicenda corruttiva sottostante; 2. l'aver ritenuto che la somma di 110, 5 milioni di dollari, riconosciuta dal giudice Gloster ad Obi, possa essere considerata profitto di reato, con riferimento al delitto di corruzione internazionale aggravata dalla transnazionalità, secondo i principi normativi e giurisprudenziali. Non è individuabile nessun collegamento di derivazione causale tra la somma riconosciuta ad EVP dal giudice inglese e la somma versata da Eni e Shell in esecuzione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011.

5. I motivi nuovi *ex art. 585 comma 4 c.p.p.* nell'interesse di Zubelum Chukwuemeka Obi e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria *ex art. 602 commi 2 e 3 c.p.p.*

Il difensore, ad integrazione dei motivi di appello e, in particolare dei motivi 1, 2, 3 e 4, ha depositato le seguenti memorie/tavole riassuntive:

A.1. "Elementi chiave a discarico delle testimonianze nel procedimento principale n. 1351/2018 R.G. Trib. Milano, che confermano le conclusioni della difesa Obi sistematicamente ignorate dal Giudice di primo grado";

A.2. "Sintesi degli elementi chiave aggiuntivi a discarico delle testimonianze nel procedimento principale n. 1351/2018 R.G. Trib. Milano, che confermano le conclusioni

della difesa Obi sistematicamente ignorate dal Giudice di primo grado”;

A.3. “Sintesi degli elementi chiave aggiuntivi a discarico delle testimonianze dei consulenti nel procedimento principale n. 1351/2018 R.G. Trib. Milano, che confermano le conclusioni della difesa Obi sistematicamente ignorate dal Giudice di primo grado”;

A.4. “Elementi chiave a discarico rappresentati dal Pubblico Ministero nel procedimento principale n. 1351/2018 R.G. Trib. Milano, che confermano le conclusioni della difesa Obi sistematicamente ignorate dal Giudice di primo grado”;

B.1. “Esempi di rilevanti travisamenti delle prove, da parte del Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 6 CEDU”;

B.2. “Ulteriori esempi di violazioni dell'art. 6 CEDU”;

B.3. “Ulteriori esempi di violazioni dell'art. 6 CEDU”;

B.4. “Esempi di ingiustificati attacchi nei confronti della personalità ed integrità dell'imputato, tali da dimostrare un pregiudizio e in ogni caso assenza di imparzialità e obiettività da parte del giudice di primo grado, in violazione dell'art. 6 CEDU”;

B.5. “Esempi di rilevanti conclusioni raggiunte dal Giudice di primo grado in assenza di supporto probatorio, trasformando elementi a discarico in indici di responsabilità, in violazione dell'art. 6 CEDU”;

B.6. “Esempi di omesso accertamento, da parte del Giudice di primo grado, in violazione dell'art. 6 CEDU, della palese e nota falsità di accuse contenute nella richiesta di rinvio a giudizio”;

C.1. “Esempi di rilevanti travisamenti di fatti e prove, da parte del Giudice di primo grado, mediante sostituzione di fatti conclamati con congetture prive di fondamento”;

C.2. “Esempi di rilevanti travisamenti di fatti e prove, da parte del Giudice di primo grado, mediante ingiustificata attribuzione di credibilità alle dichiarazioni prive di riscontri attribuite all'imputato Armanna”;

C.3. “Esempi di accertamenti non corretti e inappropriati, da parte del Giudice di primo grado, fatti al di là dei propri scopi e della propria competenza”;

D.1. “Selezione di un campione delle storiche e importanti pronunce giudiziali e/o decisioni delle autorità competenti sull'OPL 245 favorevoli alla posizione dell'imputato

che sono state completamente ignorate o valutate in modo inappropriato dal Giudice di primo grado”;

D.2. “Selezione di un campione di importanti sviluppi che rendono la sentenza di primo grado completamente insostenibile”;

D.3. “Selezione di ulteriori documenti rilevanti di cui si chiede l'acquisizione a cod. Ecc.ma Corte d'Appello”. Per le ragioni indicate nelle memorie suindicate, e alla luce dei principi recentemente espressi dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, il difensore chiede l'accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 comma 2 c.p.p., ed in subordine ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., disponendo l'acquisizione degli atti e/o documenti in seguito indicati: 1A) ENI Saipem Algeria Corte di Cassazione, Sezione VI, dispositivo udienza 14.12.2020; 1B) ENI Saipem Algeria Corte d'Appello, Sezione II, Milano 15.4.2020;

Memoria A.1. : Trascrizioni udienza 26.6.2019: teste Agaev Ednan Tofik Ogly; udienza 26.9.2018: teste Ferri Alessandro; udienza 28.9.2018: teste Ferri Alessandro; udienza 26.10.2018: teste Ferri Alessandro; udienza 7.11.2018: teste Ferri Alessandro; udienza 6.3.2019: teste Granier-Deferre Richard Henry Victor; udienza 23.1.2019: teste Victor Nwafor; udienza 29.1.2020: teste Eke Isaac Chinonyerem; udienza 20.3.2019: teste Akinmade Ernest Olufemi; udienza 31.10.2018: teste Zingales Luigi; udienza 27.2.2019: teste Ranco Donatella Anna; udienza 30.1.2019: teste Pujatti Stefano; udienza 12.12.2018: teste Cerrito Giuseppe; udienza 27.2.2019: teste Caligaris Enrico; udienza 5.12.2018: teste De Rosa Michele; udienza 30.1.2019: teste Bature Umar; udienza 6.2.2019: teste Adebayo Ojo Christopher; udienza 12.12.2018: teste Giandomenico Antonio; udienza 20.2.2019: teste Zappalà Guido; udienza 20.11.2019: teste Vicini Giorgio; udienza 2.10.2019: teste Bertelli Luca; udienza 25.9.2019: teste Ceddia Paolo; udienza 30.10.2019: teste Notti Stefano; udienza 29.1.2020: teste Castilletti Salvatore.

Memoria A.2.: Trascrizioni udienza 20.2.2019: teste Oziegbe Gabriel; udienza 20.3.2019: teste Fusco Agnese; udienza 19.12.2018: teste Litvack Karina Audrey; udienza 3.10.2018: teste



Benton Jonathan; udienza 23.1.2019: teste Ahmed Ibrahim; udienza 9.1.2019: teste Akimbajo Idris; udienza 11.9.2019: teste Craig Ian; udienza 13.11.2019: teste Ruddock Keith; udienza 18.9.2019: teste Petrie Ian; udienza 6.11.2019: teste De Berti Giovanni.

Memoria A.3.: Trascrizioni udienza 3.4.2019: consulente Dayo Ayoade; udienza 15.5.2019: consulente Oditah Fidelis; udienza 10.4.2019: consulente Kotler David.

Memoria A.4.: Trascrizioni udienza 2.7.2020: conclusioni P.M.; udienza 21.7.2020: conclusioni P.M.

Memoria D.1.: 1. 3.7.2011 ordinanza Giudice Griffith Williams; 2. 29.7.2011 ordinanza Giudice David Steel; 5. 9.8.2013 Supplemental Judgment Gloster; 6. Judgment Order August 9, 2013; 9. 18.3.2014 Sentenza Giudice Moses; 11.9.10.2014 Sentenza UK Court of Appeal; 12. 30.1.2015 Witness Statment di Daniel Futter; 13. 3.7.2015 SimonJudgment (FDP Failed application to intervene); 14. 14.12.2015 MPC Refusal to Conduct ML Investigation; 15. 15.12.2015 Sentenza Giudice Edis.;

Memoria D.2.: 4. 1.10.2019 Eni_Dipartimento di Giustizia USA - Chiusura indagini; 5. 2.10.2019 Shell Dipartimento di Giustizia USA - Chiusura indagini; 6. 19.11.2019 Dichiarazione EKE; 7. 18.12.2019 Ginevra_chiusura indagini su Obi; 9. 22.4.2020 ENI SEC archiviazione indagini; 10. 23.4.2020 Shell SEC archiviazione indagini; 11. 22.5.2020 Tribunale UK respinge causa corruzione contro Shell e Eni; 12. 23.7.2019 Trascrizione video Armanna; 13. 10.7.2020 NY Times sospensione Ibrahim Magu; 14. 13.8.2020 Giudice Ekwo su caso Adoke; 15. 13.10.2020 ENI Arbitrato Banca Mondiale su Nigeria.

Memoria D.3.: 1. 23.11.2014 ICC Pronuncia Etete falsa incriminazione; 2. 31.3.2010 Lettera Malabu_conto presso Banca Misr; 3. 14.7.2010 Obi Etete email bozza SPA; 4. 30.10.2010 Obi Etete email status trattative ENI; 5. 31.10.2010 Obi Etete email ENI

Offer; 6. 20.12.2010 Shell email interna re M per Malabu; 7. 20.1.2011 Obi RIAG Email Re_ Escrow Structure; 8. 13.5.2011 Raiffeisen EVP Email Re contenzioso; 9. 6.6.2011 Shell Email Re rifiuto del trasferimento; 10. 22.6.2011 Shell email Re rifiuto del trasferimento; 11. 7.2.2012 Incontro sulla relazione di audit interno di ENI; 12. 1.3.2012 EFCC Report; 13. 24.9.2012 EFCC Report; 14. 11.2.2016 BCL Email a MPS conferma il consenso di EVP alla produzione; 15. 1.12.2016 MPR Lettera NAE; 16. 14.6.2018 MPR Lettera NAE.

6. Le memorie presentate ex art. 90 c.p.p. nell'interesse della Repubblica Federale della Nigeria

Il difensore della persona offesa Repubblica Federale della Nigeria sollecita la conferma della sentenza impugnata ritenendo provato che i dipendenti di Eni e Shell, insieme agli estranei, con il concorrente Dan Etete, si erano illecitamente accordati con i pubblici ufficiali indicati nell'imputazione al fine di ottenere, con illecita remunerazione di un atto contrario ai doveri d'ufficio, l'OPL 245 alle condizioni di estremo favore indicate nell'imputazione; che l'accordo corruttivo era stato preceduto da articolate trattative con l'intervento degli esponenti delle due società petrolifere, dei pubblici ufficiali, di Dan Etete, con l'intervento agevolatore degli intermediari e con la determinazione e l'istigazione degli altri soggetti indicati nell'imputazione.

Il difensore ripercorre le fasi delle trattative analizzando la documentazione acquisita nelle indagini nonché il contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti a vario titolo, soffermandosi, in particolare, sulla condotta tenuta dall'Attorney General nelle trattative tra Malabu ed Eni/Shell, rilevando che l'accordo negoziale era stato concluso il 15.11.2010, grazie al suo intervento e che, al tempo stesso, era stato concluso anche l'accordo corruttivo tra Eni/Shell ed Etete da una parte e i pubblici ufficiali nigeriani dall'altra; esamina, altresì, il ruolo degli intermediari Obi ed Agaev e i problemi posti dall'ente petrolifero di Stato (NNPC) e dal Dipartimento delle Risorse Petrolifere (DPR) rispetto al contenuto delle clausole contrattuali della licenza OPL 245. Il difensore evidenzia, altresì, la rilevanza del tema delle clausole contrattuali in ordine alla prova

dell'accordo corruttivo e alla contrarietà dell'atto ai doveri d'ufficio nonché in ordine al danno cagionato alla Repubblica Federale della Nigeria, sostenendo che il prezzo era stato determinato da Eni e Shell unilateralmente.

Ad avviso del difensore dalle mail in atti, dalle valutazioni interne dell'asset ad un prezzo tre volte superiore a quanto pagato, nonché dai profili di anomalia e di contrarietà alla legge e agli usi delle clausole dell'accordo definitivo del 29.04.2011, emerge la prova della consapevolezza, sin dall'inizio delle trattative, dei manager apicali di Eni e Shell che il Presidente della Repubblica, il Ministro del Petrolio e l'Attorney General erano mossi da un interesse economico personale, che l'accordo sul prezzo prevedeva, come condizione necessaria, anche l'accordo illecito sulle clausole contrattuali di favore; che per superare le contestazioni mosse da NNPC e DPR sarebbero intervenuti, come di fatto avvenuto, il Presidente e l'Attorney General.

Il difensore analizza i profili di contrarietà ai doveri d'ufficio dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011 nonché la gravità del danno cagionato alla Repubblica Federale della Nigeria, rilevando, in particolare che il prezzo pagato (1,3 miliardi) è notevolmente inferiore al valore dell'asset (3,2 miliardi) come si evince, in particolare, dalle stime effettuate da Shell ad uso interno e dalle consulenze tecniche; segnala che in Nigeria è pendente un procedimento penale per questi fatti a carico di persone e società e che l'Attorney General Adoke Bello è stato arrestato per corruzione rilevando che è documentato il pagamento in suo favore, sino al 17.10.2013, di rilevanti somme di denaro.

Nella memoria è svolta un'analisi della normativa e della giurisprudenza in ordine all'aggravante della transnazionalità nonché è evidenziata la sussistenza della prova dell'accordo corruttivo con il richiamo, oltre alle dichiarazioni di Agaev e di Descalzi, al contenuto delle numerose mail in atti, nonché alla contrarietà dell'atto ai doveri di ufficio e al pagamento dei pubblici ufficiali. La difesa sostiene che tutti gli elementi indiziari sono gravi, precisi e concordanti e che risulta provata la responsabilità di Obi e di Di Nardo sulla base degli sms, mail e, per quest'ultimo, delle intercettazioni telefoniche e dichiarazioni di Francesco Micheli.

Il difensore chiede la conferma delle statuizioni concernenti la confisca, chiedendo

l'assegnazione delle somme confiscate sulla base delle norme internazionali indicate, evidenziando che la confisca deve essere confermata, ai sensi dell'art. 578 *bis* c.p.p., anche in caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Con riguardo alle richieste di rinnovazione istruttoria *ex* art. 603 commi 2 e 3 c.p.p. avanzate dalle difese degli imputati rileva l'inapplicabilità dell'art. 603 comma 2^o c.p.p. sostenendo che le prove richieste non possono essere qualificate come sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado in quanto in ogni processo per il quale vi sia uno stralcio di alcune posizioni giudicate con il rito abbreviato, vi sarà sempre un processo ordinario nel corso del quale i soggetti sentiti nella fase delle indagini verranno poi esaminati in dibattimento (come nel caso di Granier Deferre e di Agaev) e chi ha scelto il rito abbreviato non può pretendere di far rientrare nel giudizio di appello i contenuti del dibattimento e soltanto quelli a lui favorevoli. Quanto alla richiesta di rinnovazione *ex* art. 603 comma 3^o c.p.p., sostiene che i difensori degli appellanti hanno inteso introdurre solo la parte di risultanze a loro favorevoli con conseguente squilibrio probatorio fra i due giudizi e possibili effetti di contrasto decisionale. Pertanto, in caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale con acquisizioni del processo ordinario, chiede un'acquisizione completa e non parziale degli atti; chiede *ex* art. 603 comma 3^o c.p.p. l'acquisizione dei verbali delle seguenti prove e dei seguenti documenti:

1) depositi integrativi *ex* art. 430 c.p.p. effettuati dal pubblico ministero nel corso del processo ordinario, contenenti – in larga parte – gli esiti dell'attività rogatoria già richiesta in fase di indagini preliminari, e segnatamente:

a) Faldone "Depositati integrativi"; b) Deposito PM 21.6.2018 (rogatoria svizzera Falcioni); c) Deposito PM 27.12.2018 (documenti Global Witness); d) Deposito P.M. 2.2.2019 (atti da Autorità Nigeriane 28.1.2019): documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento; e) Deposito Pm 14.3.2019 (doc. reperita presso TRAG): documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento; f) Deposito PM 8.5.2019 (atti da Autorità Nigeriane 26.4.2019): documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento; g) Deposito PM 12.7.2019 + 16.7.2019 (atti da p.p. 12333-17 rgnr, atti relativi a Piero Amara); h) Deposito PM 23.7.2019 (video Amara – atti da p.p. 12333-17 rgnr); i) Deposito PM 29.10.2019 (atti

da Autorità Nigeriane 16.10.2019) documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento
l) Deposito PM 5.11.2019 (docc. da Ambasciata it. Abuja) documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento; m) Deposito PM 29.11.2019 (Docc. da ONG); n) Deposito PM 5.12.2019 (atti da ambasciata nigeriana) documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento; o) Deposito PM 17.12.2019 (Obi, Eke, Owen, Tesler, Agaev, Macchi) documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento; p) Deposito PM 8.1.2020 (risposta USA su Owen e nuova rog. USA); q) Deposito PM 29.1.2020 (atti proc. Amara c.d. “complotto”); r) Deposito PM 12.5.2020 (atti relativi ai flussi finanziari verso la società Owen); s) Deposito PM 26.10.2020 (HSBC Colegate rogatoria Singapore); t) Deposito PM 6.11.2020 (atti da Svizzera su Marco Macchi); u) Deposito PM 1.10.2019 (valigetta Obi) documentazione in parte acquisita al fascicolo del dibattimento;

2) trascrizioni delle seguenti udienze dibattimentali del processo ordinario, non richieste e depositate dalle difese degli imputati: 18.9.2018, 10.10.2018, 17.10.2018, 28.11.2018, 16.1.2019, 4.4.2019, 4.6.2019, 17.7.2019, 22.7.2019, 23.7.2019, 24.7.2019, 9.9.2020, 21.9.2020, 30.9.2020, 14.10.2020, 25.11.2020, 2.12.2020, 9.12.2020, 16.12.2020, 20.1.2021, 3.2.2021.

3) documenti trasmessi in data 3.12.2020 dal Serious Fraud Office (SFO) britannico, ad evasione della richiesta effettuata con Orine Europeo di Indagine (OEI) in data 24.11.2020, acquisite al fascicolo del dibattimento nel processo ordinario all'udienza del 3.2.2021 (come da verbale che si allega), e segnatamente: a) mail in data 21.6.2011 da agroupproperties@yahoo.com a bayo.osolake@jpmorgan.com, avente ad oggetto “block 245 malabu resolution agreement, con allegate copie siglate degli accordi; b) mail in data 23.6.2011 da Ian.Lyall@jpmorgan.com a simon.lloyd@jpmorgan.com;

4) n. 3 relazioni del consulente tecnico della parte civile Repubblica Federale della Nigeria, Stephen Rogers – di Arthur D. Little Ltd., con sede a Londra – con la documentazione allegata, acquisite al fascicolo del dibattimento nel processo ordinario.

I difensori di Di Nardo e di Obi hanno interloquuto sulle richieste della persona rispettivamente con memorie del 26.02.2021 e del 1.03.2021.

7. Le udienze

All'udienza del 12.02.2021, dopo la costituzione delle parti e la relazione *ex art.* 602 c.p.p. redatta per iscritto e allegata al verbale di udienza, il Procuratore Generale ha prestato il proprio consenso all'acquisizione di tutti i documenti che sono stati prodotti dai difensori degli appellanti, oggetto delle richieste di rinnovazione istruttoria, e ha chiesto, a propria volta, di acquisire i seguenti atti, pervenuti dopo la celebrazione dell'abbreviato: 1) mail intercorse tra Obi e vari suoi interlocutori contenute in un file (c.d. file Chrono unprotected) rinvenuto in una valigia di Obi sequestrata in Svizzera; 2) approfondimento in ordine agli accertamenti patrimoniali effettuati nei confronti del Ministro della Giustizia Adoke Bello, inerenti ad un acquisto immobiliare, nonché la memoria *ex art.* 121 c.p.p. redatta dai Pubblici Ministeri in data 13.01.2021, nell'ambito del parallelo processo ordinario innanzi al Tribunale di Milano, con allegati numerosi documenti che dichiara essere nella quasi totalità già far parte degli atti del giudizio abbreviato (ad eccezione di quelli di cui ai nn. 1 e 2). Le difese degli appellanti hanno prestato il consenso limitatamente all'acquisizione della documentazione, con esclusione della memoria dei Pubblici Ministeri, hanno ribadito le proprie richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e hanno chiesto l'esclusione della persona offesa Repubblica Federale della Nigeria.

Il Collegio, riservata la decisione, ha deciso con l'ordinanza del 22.03.2021, letta in udienza e allegata agli atti processuali, che di seguito si riporta:

“premesso che i difensori degli imputati appellanti DI NARDO Gianluca e OBI Chukwuemeka Zubelum, con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585 comma 4[^] c.p.p., hanno chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 comma 2[^] e, in subordine 603 comma 3[^] c.p.p., e che il Procuratore Generale, all'udienza del 12.02.2021 ha espresso il proprio consenso e ha offerto in produzione una memoria redatta, ex art. 121 c.p.p., in data 13.01.2021 dal Pubblico Ministero nel procedimento N. 1351/2018 innanzi al Tribunale di Milano, unitamente alla documentazione – pervenuta nella disponibilità della Procura della Repubblica dopo la celebrazione del giudizio abbreviato di primo grado culminato nella sentenza qui appellata - costituita dalle e-mail

intercorse tra l'imputato Obi e vari soggetti, contenute in un file (c.d. file Chrono Unprotected) rinvenuto in una valigetta sequestrata in Svizzera, nonché dagli accertamenti relativi ad un acquisto immobiliare effettuato da Adoke Bello, già Ministro della Giustizia e Attorney General della Repubblica nigeriana, nel periodo di cui all'imputazione;

dato atto che i difensori degli appellanti hanno espresso consenso, limitatamente all'acquisizione della documentazione;

rilevato che alla predetta udienza i difensori degli appellanti hanno interloquuto sulla partecipazione all'udienza di appello del difensore della persona offesa Repubblica Federale della Nigeria, chiedendone l'esclusione e sulla memoria del 10.02.2021, contenente richieste di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.;

ritenuto, in conformità al prevalente orientamento della Suprema Corte, che nel giudizio di appello avente ad oggetto una sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato, le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio del giudice, sottoposto al limite funzionale dell'assoluta necessità, descritto dall'art. 603 comma 3^o c.p.p. (in tal senso Cass. n. 8316 del 2016; n. 12928 del 2019; n. 37901 del 2019), in quanto, non può in secondo grado riconoscersi ad una delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (correlati all'accoglimento di una richiesta di abbreviato ex art. 438 comma 5^o c.p.p. o all'esercizio del potere del giudice ex art. 441 comma 5^o c.p.p.) "pena la perdita di coerenza del sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo";

ritenuto, pertanto, che l'unico criterio per acquisire elementi conoscitivi nel giudizio di secondo grado è quello previsto dall'art. 603 comma 3^o c.p.p., e ciò anche nel caso in cui si tratti di elementi di prova sopravvenuti o scoperti dopo il giudizio di primo grado;

condiviso l'orientamento della Suprema Corte che, con le sentenze suindicate, ha affermato che "il parametro normativo alla stregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza e pertinenza, dovendo, viceversa, esso individuarsi in quello, obiettivamente diverso e più pregnante, della necessità (in primo grado) o della assoluta necessità (in secondo grado)" e che l'assunzione

della prova è assolutamente necessaria in quanto potenzialmente idonea ad incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti;

ritenuto, pertanto, che, con riguardo alle richieste avanzate dai difensori degli appellanti, il criterio suindicato è soddisfatto con riguardo ai verbali delle dichiarazioni rese nel processo ordinario, innanzi al Tribunale di Milano (N. 1351/2018) - dal teste Richard Granier Defferre all'udienza del 6.03.2019 e dal coimputato Ednan Agaev all'udienza del 26.06.2019;

rilevato, infatti, che, pur trattandosi di dichiarazioni provenienti da soggetti già sentiti nel corso delle indagini preliminari, esse hanno un contenuto nuovo (non essendo escluso, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 43473 del 2010, che dal medesimo soggetto dichiarante "pervenga una prova, intesa come dato conoscitivo apportato al processo, nuova nel contenuto rispetto al precedente bagaglio valutativo"), quindi, si tratta di dati probatori per loro natura idonei "a realizzare un effettivo ampliamento delle capacità cognitive in chiave prospettica" (Cass., n. 12928 del 2019), cioè nella prospettiva della potenziale incidenza sulla valutazione del complesso degli elementi già acquisiti;

ritenuto, altresì, di acquisire, ex art. 238 bis c.p.p., la produzione documentale, richiesta dal difensore di OBI Chukwuemeka Zubelum, e indicata come "1A) Eni Saipem Algeria Corte di Cassazione, Sezione VI, dispositivo udienza 14.12.2020" e "1B) Eni Saipem Algeria sentenza Corte d'Appello, Sezione II, Milano 15.4.2020", trattandosi di sentenza irrevocabile, come si evince dal dispositivo della Corte di Cassazione;

ritenuto di non acquisire la memoria redatta da un diverso Ufficio e prodotta dal Procuratore Generale, poichè non costituisce prova, né documento ex art. 236 e 238 cpp;

ritenuto, altresì, che, allo stato, il Collegio non ha potuto apprezzare, secondo le indispensabili formalità, la richiesta del Procuratore Generale riguardante l'acquisizione delle e-mail, contenute nel file in premessa suindicato nonchè gli accertamenti sull'acquisto immobiliare compiuto da Adoke Bello in quanto redatti in lingua inglese;

considerato che, a norma dell'art. 90 c.p.p., la persona offesa può presentare memorie e indicare elementi di prova, a valere pertanto come sollecitazioni del potere d'ufficio dell'organo giudicante;

ritenuto che, peraltro, nel giudizio camerale abbreviato non è prevista la presenza di parti che non siano costituite e che, pertanto, in tal senso, la richiesta di esclusione formulata dai difensori degli imputati deve essere accolta;

fatta salva ogni successiva determinazione sulla materia devoluta, atteso che l'unico limite temporale all'esercizio del potere di ufficio di integrazione probatoria è costituito dalla deliberazione (Cass., n. 4186 del 2018);

P.Q.M.

Visti gli artt. 603, 238 e 238 bis c.p.p.

Acquisisce i documenti indicati sub 1A) e sub 1B) prodotti dal difensore di OBI Chukwuemeka Zubelum;

Acquisisce i verbali delle dichiarazioni rese, nel procedimento suindicato, da Richard Granier Defferre e da Ednan Agaev alle udienze del 6.03.2019 e del 26.06.2019;

Rigetta la richiesta del Procuratore Generale di acquisizione della memoria del Pubblico Ministero;

Rigetta, allo stato, le altre richieste avanzate dalle parti costituite, uniche partecipanti all'udienza camerale, riservando in esito alla discussione la valutazione in merito ad ogni questione devoluta'.

All'udienza del 22.03.2021 il Procuratore Generale, in riforma della sentenza impugnata, ha chiesto l'assoluzione di Di Nardo Gianluca e di Obi Chukwuemeka Zubelum perché il fatto non sussiste e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente in relazione alla posizione di Vincenzo Armanca e alla eventuale ipotesi di calunnia. All'udienza del 13.04.2021 i difensori degli imputati hanno illustrato i motivi di appello chiedendone l'accoglimento; il Collegio ha rinviato per repliche all'udienza del 24.06.2021 e a tale udienza ha deciso come da dispositivo letto in udienza ed allegato agli atti processuali.

8. La decisione

Le prove raccolte non sono sufficienti a fondare il giudizio di penale responsabilità degli appellanti e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere pronunciata

sentenza assolutoria per insussistenza del fatto. Conseguentemente deve essere revocata la confisca disposta nei confronti degli imputati e ordinata la restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro in sequestro.

E' utile ricordare che il parametro di verifica obbligatoriamente prescritto dall'art. 533 c.p.p. è fondato sulla presunzione di non colpevolezza e richiede il superamento dell'*oltre ogni ragionevole dubbio*, non già la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte plausibilità, della ricostruzione adottata. Il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio – secondo la Suprema Corte - esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione.

Va richiamata, altresì, la differenza tra prova e indizio, costituita dal fatto che, mentre la prima, in quanto si ricollega direttamente al fatto storico oggetto di accertamento, è idonea ad attribuire carattere di certezza allo stesso, l'indizio, isolatamente considerato, fornisce solo una traccia indicativa di un percorso logico argomentativo, suscettibile di avere diversi possibili scenari, e, come tale, non può mai essere qualificato in termini di certezza con riferimento al fatto da provare. La Suprema Corte ha affermato (SS.UU., n. 33748 del 2005) la necessità, in tema di valutazione della prova indiziaria, che il metodo ermeneutico da adottare debba essere quello che ruota intorno ad una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio; una lettura unitaria, però, che non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dall'operazione propedeutica, costituita dal valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porre in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo.

Tramite l'esame suindicato devono essere risolte le eventuali ambiguità, così da poter affermare la colpevolezza dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Cass., n. 8863 del 2020). Come previsto dall'art. 192 comma 2 c.p.p., gli indizi devono essere: gravi (ossia consistenti, resistenti alle obiezioni e dotati di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum"); precisi (ossia specifici, univoci e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile); concordanti (ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati ed elementi certi).

Dunque occorre verificare se gli indizi raccolti, abbiano dignità superiore a quella di meri sospetti ed illazioni e possiedano i requisiti idonei a fondare una sentenza di condanna. Alla lamentata carenza probatoria è stata contrapposta una ricostruzione alternativa dei fatti corredata da elementi presenti nelle risultanze processuali.

8.1. Motivo sub 4 appello della difesa di Obi

Il difensore di Obi ha chiesto di dichiarare la nullità dell'ordinanza emessa dal Gup in data 11.07.2017 e, conseguentemente, della sentenza impugnata, per mancata assunzione di prove decisive e omessa valutazione di prove decisive evidenziando che il primo giudice ha dapprima negato l'acquisizione di documentazione e materiale probatorio prodotti dall'appellante, considerandoli "manifestamente superflui e/o irrilevanti", mentre successivamente, in data 13.07.2018, nell'ambito del giudizio abbreviato, ha acquisito una parte di tale documentazione, ritenendola pertinente, rilevante e assolutamente necessaria ai fini della decisione.

L'eccezione di nullità non è meritevole di accoglimento.

Risulta che all'udienza in data 11.07.2017 il primo giudice, dopo l'interlocuzione sul punto delle parti, ha acquisito in parte la documentazione depositata dalla difesa di Obi, nella



medesima udienza, e attesa la richiesta degli appellanti di essere giudicati con il rito abbreviato, ha separato la loro posizione da quelle degli altri imputati.

All'udienza del 13.12.2017 i Pubblici Ministeri hanno rassegnato le proprie conclusioni e in data 19.12.2017 la difesa di Obi ha depositato in cancelleria una memoria difensiva.

Alle udienze del 28.03.2018 e del 4.04.2018 Obi ha reso dichiarazioni spontanee; alla stessa udienza del 4.04.2018 ha reso dichiarazioni spontanee anche Gianluca Di Nardo, producendo una memoria e rassegnando le proprie conclusioni.

All'udienza del 13.04.2018 la difesa di Obi ha chiesto l'acquisizione di alcuni documenti, tra i quali quelli da lui citati nel corso delle dichiarazioni spontanee, e ha rassegnato le proprie conclusioni; successivamente entrambe le difese hanno depositato in cancelleria ulteriori documenti e il Gup, all'udienza del 13.07.2018, ai sensi dell'art. 441 comma 5[^] c.p.p. ha disposto *“l'acquisizione degli atti e documenti prodotti dall'imputato Di Nardo all'udienza del 4.4.2018, in allegato al memoriale a sua firma, e degli atti e documenti prodotti dalla difesa Obi all'udienza del 13.4.2018 e non già acquisiti alla stessa udienza con il consenso delle parti”* e le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni.

Il Collegio, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15208 del 2010, ritiene che il diritto alla prova, riconosciuto alle parti *ex art. 190 co. 1[^] c.p.p.*, implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere le prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica che il giudice deve compiere, dando conto dei motivi della propria decisione.

L'ordinanza emessa dal primo giudice in data 11.07.2017 risulta motivata con riguardo a ciascuno dei gruppi di documenti di cui era stata chiesta l'acquisizione e non è viziata da nullità. La circostanza che il primo giudice, successivamente alle dichiarazioni spontanee rese da entrambi gli imputati, abbia, con l'ordinanza del 13.07.2018, mutato parzialmente la propria decisione, acquisendo documentazione compresa in quella già precedentemente depositata dal difensore di Obi, non rileva ai fini della eccepita nullità.

Il Gup ha esercitato, nell'ambito del giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria "ex officio", previsto dall'art. 441 co. 5^o c.p.p. che non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità dell'approfondimento istruttorio (Cass., n. 18264 del 2019).

8.2. Motivo sub 5 appello della difesa di Obi

Il difensore di Obi ha chiesto di dichiarare la nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. delle ordinanze emesse dal Gup in data 6.11.2017, 9.11.2017 e 12.12.2017, e, conseguentemente, della sentenza impugnata, a causa del mancato accoglimento della richiesta dell'appellante di essere sottoposto ad interrogatorio dopo le conclusioni dei Pubblici Ministeri, ritenendo applicabili anche al giudizio abbreviato le disposizioni previste per l'udienza preliminare in cui le conclusioni del Pubblico Ministero precedono l'interrogatorio dell'imputato.

L'eccezione di nullità non è meritevole di accoglimento.

Risulta che all'udienza del 13.07.2017 la difesa di Obi aveva anticipato la richiesta del proprio assistito di essere interrogato con le forme dibattimentali e che il Gup aveva fissato, per tale incumbente, l'udienza del 9.11.2017, convocando un interprete, nonché le udienze del 12.12.2017 e del 13.12.2017 per la discussione dei Pubblici Ministeri.

Con ordinanza del 6.11.2017 il Gup ha rigettato l'istanza della difesa di Obi, avanzata con istanza del 3.11.2017, di rinviare l'interrogatorio dell'imputato ad una udienza successiva alla discussione dei Pubblici Ministeri e con le ordinanze del 9.11.2017 e del 12.12.2017 ha ribadito il rigetto della richiesta avanzata dal difensore.

Il Collegio condivide la motivazione, nella quale è stato richiamato il principio, più volte affermato dalla Suprema Corte (Cass., n. 1937 del 2010; Cass., n. 12245 del 2007) secondo il quale la richiesta dell'imputato di essere interrogato deve essere avanzata prima della discussione *"per non alterare le regole del contraddittorio in relazione agli elementi di difesa apportati dall'imputato stesso, sui quali deve essere ammessa la facoltà delle altre parti di prendere la*

parola”. Il primo giudice ha, quindi, precisato “*che, in ragione di ciò, la sequenza procedimentale prevista dall’art. 421 c.p.p. per l’udienza preliminare (discussione del P.M. – dichiarazioni spontanee/interrogatorio dell’imputato che ne fa richiesta, eventualmente con le forme dibattimentali – discussione della difesa) non sia applicabile al giudizio abbreviato, in quanto violerebbe il principio di parità delle parti processuali, alterando le regole del contraddittorio, nella misura in cui imporrebbe al Pubblico Ministero di rassegnare le proprie conclusioni senza disporre dell’intera piattaforma probatoria e, in specie, degli elementi conoscitivi forniti dallo stesso imputato nel corso dell’interrogatorio richiesto dallo stesso; che ciò vale ancor più nel caso di specie in cui l’interrogatorio dovrebbe essere condotto con le forme dibattimentali e, quindi, non direttamente dal giudice, ma dalle parti, sicchè il Pubblico Ministero sarebbe costretto a condurre un esame o controesame del tutto ininfluyente rispetto alle sue determinazioni in punto di colpevolezza ed eventualmente di richiesta sanzionatoria; che, pertanto, ragioni di ordine logico-sistematico impongono di ritenere quella parte dell’art. 421 c.p.p. non applicabile al giudizio abbreviato*”.

8.3. L’origine del procedimento penale

Va premesso che il presente procedimento penale ha avuto inizio il 20.09.2013, quando i legali rappresentanti delle associazioni “*The Corner House*”, “*Re: Common*” e “*Global Witness*” hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano concernente l’acquisto da parte di ENI e di Shell della licenza denominata OPL 245 (*Oil Prospecting License*), relativa ad un blocco petrolifero *offshore* situato nell’Oceano Atlantico al largo delle coste della Nigeria al prezzo di 1,1 miliardi di dollari.

Le associazioni suindicate avevano rappresentato che la licenza era oggetto di un contenzioso che durava da molti anni e che era stata acquisita illecitamente da “*Malabu Oil and Gas Ltd*”, società riconducibile a Dan Etete, *ex* ministro del petrolio nel governo militare di Sani Abacha.

Nell’esposto si precisava che Dan Etete aveva sostanzialmente assegnato a se stesso la licenza, in situazione di conflitto di interessi e ad un prezzo modestissimo, defraudando lo Stato nigeriano e che, successivamente, ENI e Shell avevano corrisposto il prezzo della licenza al governo nigeriano, in realtà sapendo che i destinatari del pagamento sarebbero stati Malabu e Dan Etete. Nel medesimo esposto si faceva riferimento a quanto emerso

nel corso di due procedimenti civili, intentati nei confronti di Malabu da due intermediari di fronte alle Corti di New York e Londra per ottenere il pagamento di provvigioni asseritamente loro spettanti per l'attività di intermediazione e consulenza svolta in relazione alla cessione della licenza OPL 245. In particolare era precisato che innanzi alla Corte di Londra, la società Energy Venture Partners Ltd (EVP), riconducibile a Emeka Obi, aveva ottenuto il sequestro di 215 milioni di dollari, depositati su un conto del governo nigeriano acceso presso la banca JP Morgan Chase di Londra, e che detto importo, pari al 19 % circa del prezzo di cessione della licenza, chiesto da EVP a titolo di provvigione, era *“inconsueto persino per questo genere di affari”* e che dagli atti del procedimento innanzi alla Corte di Londra emergeva che quell'importo *“doveva essere spartito anche con alcuni dirigenti della compagnia petrolifera italiana”*, piano che *“dà adito a configurare un reato di frode da parte dei manager ENI a danno della stessa società e dei suoi azionisti”*.

Nell'esposto era, altresì, rappresentato che nel procedimento civile in questione era emerso il coinvolgimento del finanziere italiano Gianluca Di Nardo, indagato dalla Autorità giudiziaria di Napoli nell'inchiesta denominata P4 e vicino a Luigi Bisignani, e nello stesso è stata riassunta la storia della licenza OPL 245 e illustrati gli aspetti fondamentali della vicenda; a seguito della ricezione dello stesso sono state compiute le indagini sugli esiti delle quali è fondata la sentenza oggetto delle impugnazioni.

8.4. La sentenza del giudice inglese Elisabeth Gloster

Come sopra rilevato, negli esposti dai quali si è originato il presente procedimento penale, sono state richiamate alcune tematiche che erano state esaminate nel corso del giudizio civile inglese tra EVP (parte attrice) e Malabu (parte convenuta).

Entrambi i difensori degli appellanti (motivo n. 3 difesa Di Nardo e motivi 1, 3 e 6 difesa Obi) hanno censurato la valutazione del Gup con riguardo alla sentenza emessa in data 17.07.2013 dal giudice inglese Elisabeth Gloster.

Il primo giudice ha ritenuto che gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini e sconosciuti al giudice Gloster non consentono di ritenere sovrapponibili il procedimento

penale italiano e il procedimento civile inglese e conseguentemente di vincolare la decisione del giudice penale. Tale assunto va condiviso poichè non può affermarsi un'efficacia vincolante del provvedimento giudiziario inglese nel presente processo penale, ma, nel contempo, è necessario compiere una valutazione più approfondita degli elementi, valutati dal giudice Gloster, in quanto essi hanno un'incidenza anche nell'esame delle questioni rilevanti per la valutazione della sussistenza o meno del reato per il quale gli appellanti sono stati condannati.

Il Collegio rileva, innanzitutto, che nella sentenza impugnata non è contenuto un esame dettagliato del provvedimento emesso dal giudice inglese che, invece, è necessario per esaminare la fondatezza dei rilievi difensivi.

E' indubbio che si tratta di giudizi di differente natura (causa civile, preceduta da un giudizio cautelare, finalizzata all'accertamento della fondatezza della richiesta di EVP, di cui Obi era amministratore e azionista unico, del pagamento di una provvigione dovuta per l'attività di mediazione e consulenza fornita nell'operazione di cessione della licenza OPL 245 e procedimento penale per il reato di corruzione internazionale), ma nella sentenza del giudice inglese è contenuta una dettagliata disamina dei fatti e una precisa esposizione di argomentazioni che, per larghissima parte, coincidono con le questioni che hanno costituito oggetto della sentenza impugnata.

Occorre evidenziare presente che la società EVP ha agito contro la società Malabu innanzi alla High Court of Justice Queen's Bench Division che è la sezione societaria dell'Alta Corte Inglese, specializzata, tra l'altro, in complesse controversie commerciali internazionali. Il giudice Gloster, prima di esaminare le tesi difensive di EVP e di Malabu, ha compiuto un'analisi delle due parti processuali e dei rapporti intercorsi tra esse, nonché della storia della licenza OPL 245 e ha, quindi, esaminato le diverse fasi temporali in cui si era esplicitata l'attività di Obi. Particolarmente rilevante ad avviso del Collegio è il contenuto della sentenza del giudice Gloster con riguardo al lavoro svolto da EVP/Obi e dal suo *team* di consulenti, conformemente all'Accordo di esclusiva sottoscritto con Malabu, in ordine al quale, nel corso del giudizio civile, non vi erano state contestazioni

da parte di Malabu, se non in misura minima. Il giudice Gloster, che nella sentenza ha specificato in modo dettagliato la natura e le modalità dell'attività compiuta, ha concluso ritenendo che il ruolo svolto da EVP/Obi è stato quello di intermediario/negoziatore d'affari e che i servizi forniti andarono, di fatto, ben oltre i tradizionali servizi di intermediazione. Risulta utile riportare, in quanto particolarmente rilevante, la parte della sentenza in cui, nel descrivere l'attività di EVP e di Obi, il giudice ne ha evidenziato l'elevata competenza professionale. Con riguardo a EVP e a Obi, il giudice Gloster, ha affermato:

“EVP, una società costituita in data 30 agosto 2007, era stata creata per individuare e sviluppare opportunità commerciali e di esplorazione nell'ambito dei settori dell'estrazione petrolifera e del gas. La sua attività si era inizialmente concentrata sulla Nigeria. L'amministratore e azionista unico di EVP è Zubelum Chukwuemeka Obi, conosciuto con il nome di Emeka Obi (“Obi”). Il sig. Obi è l'amministratore e azionista unico di EVP. Sulla base delle sue deposizioni, con le quali convengo, in tale riguardo: i) egli proveniva da una delle famiglie più in vista e rispettate della Nigeria; ii) aveva frequentato corsi di studio di buon livello presso istituti scolastici e universitari del Regno Unito, conseguendo una laurea in economia presso la School of Oriental and African Studies (SOAS) dell'Università di Londra; era in possesso della doppia cittadinanza britannica e nigeriana; iii) vantava una formazione professionale solida; era stato banchiere di investimento, avendo inoltre molti anni di esperienza quale consulente per il Governo federale nigeriano, in particolare con riferimento e in connessione ad una serie di operazioni di privatizzazione; risultava ben introdotto nel settore petrolifero e del gas, sia in Nigeria che a livello internazionale; iii) a partire dal 2007 operò, tramite propri veicoli societari nell'individuazione, nello sviluppo e nella partecipazione ad operazioni di fusione e acquisizione societarie in Nigeria, rispetto ad un'ampia gamma di settori industriali, ivi compreso, in particolare, quello petrolifero e del gas” (sentenza giudice Gloster, par. 5).

Nell sentenza è dato atto, con riferimento alle diverse fasi, della seguente attività di EVP/Obi:

“i) dopo la stipula dell'Accordo di esclusiva, EVP costituì un team di consulenti professionisti di cui facevano parte: i) Raiffeisen, offrendo esperienza nel campo di fusioni e acquisizioni ii) Dewey &

LeBoeuf, Templars, e Shearman & Sterling (che sostituirono Dewey & LeBoeuf), per l'assistenza legale; e iii) Bayphase, per la fornitura di analisi di valutazione ed esperienza in campo geologico. EVP sostenne esborsi o contrasse debiti per i costi correnti di tali consulenti, nonché un debito con Raiffeisen per un potenziale success fee di Euro 5 milioni.

ii) Nel febbraio 2010, EVP fu impegnata nella discussione, stipula e successiva revisione delle condizioni per l'Accordo di riservatezza fra EVP e NAE, che venne sottoscritto il 24 febbraio 2010.

iii) Nel febbraio 2010, EVP si dedicò anche a impartire istruzioni a un fornitore di una data room virtuale. Il fornitore selezionato era Merrill Corporation. La data room fu messa in linea il 26 febbraio 2010 ma si rivelò un impegno continuo, data la necessità di tenerla continuamente aggiornata.

iv) Nel marzo 2010, EVP fu impegnata nella preparazione di una Lettera di invito al bando da distribuire per informare i potenziali offerenti nonché del processo di gara e dell'ambito d'azione per lo svolgimento di indagini dettagliate e analisi del Blocco OPL 245. Una copia della Lettera di invito al bando fu fornita a ENI/NAE il 31 marzo 2010, dopo che EVP si era dedicata alla predisposizione di un Addendum e una Lettera di invito al bando modificata. Dopo le prime offerte da ENI/NAE, fu richiesto altro lavoro per produrre una "Lettera di invito al bando II", che fu poi inviata a ENI/NAE il 28 settembre 2010.

v) Dopo aver ricevuto il 9 marzo 2010 un term sheet in bozza, trasmesso da Chief Etete tramite Teimour Agaev (figlio di Agaev), EVP si dedicò alla modifica del term sheet per un adeguamento alle buone pratiche internazionali. Una revisione radicale si rese necessaria quando il 6 luglio 2020 Malabu intimò che era improbabile trovare un'offerta interessante per il 40% del Blocco OPL 245 e ci si orientò verso una vendita del 100% degli Asset.

vi) Quando l'operazione sembrava a Obi prossima alla conclusione, a EVP fu chiesto di individuare un escrow agent. Questo richiese parecchio tempo a EVP/Obi nel novembre 2010 e anche in seguito, sebbene la questione passò in secondo piano per via degli eventi.

vii) EVP e i suoi consulenti lavorarono alacremente per la stesura di una bozza di contratto di compravendita. Furono redatte molte bozze che circolarono fra i consulenti di EVP nella seconda metà del 2010. Il 5 ottobre 2010 una bozza fu fornita a ENI/NAE e seguirono intense trattative.

viii) Nel 2010 EVP si diede da fare anche per offrire sul mercato il Blocco OPL 245 a potenziali investitori diversi da ENI/NAE, nel caso in cui l'operazione con ENI/NAE fosse fallita. Con la collaborazione di Raiffeisen venne redatto un documento di marketing. Con taluni investitori, come Korea National Oil Company, le trattative avanzarono fino alla discussione di un Accordo di riservatezza.

ix) EVP si impegnò nelle trattative sia con Shell sia con ENI/NAE, nel tentativo di aumentare al massimo il prezzo di acquisto dovuto a Malabu. EVP fece tentativi diretti e indiretti tramite consulenti per convincere ENI e Shell ad incrementare al massimo il prezzo di acquisto, a favore di Malabu, e convincere ENI/NAE a rivedere le loro stime ridotte sulle riserve petrolifere.

x) In questo periodo, EVP lavorò intensamente per mantenere i rapporti con ENI/NAE e il loro interesse e Obi ebbe numerosi incontri o colloqui, in particolare con Casula e Descalzi. Nel compito di EVP rientrò anche quello di rispondere alle offerte preliminari inviate da ENI/NAE per il 40% del Blocco OPL 245 il 27 aprile 2010 e il 16 giugno 2010, nonché l'offerta per il 100% nell'OPL 245, ricevuta il 30 ottobre 2010. In vari momenti, all'inizio del 2011, EVP ricevette istruzioni da Chief Etete per riprendere le trattative con ENI/NAE, che continuarono fino al maggio 2011.

xi) Obi era coinvolto anche nella gestione dei rapporti con Shell. Sebbene anche Agaev fosse impegnato in questo ruolo, Obi si servì di Agaev per tenersi aggiornato sulla posizione di Shell e, con il progredire delle trattative, Obi indirizzò la sua attenzione verso la questione di come giungere a una soluzione con Shell; il coinvolgimento di Obi nella parte dell'operazione relativa a Shell era supportata da abbondanti appunti a mani. Obi era responsabile del lavoro sulla strutturazione della partecipazione di Shell all'operazione". (sentenza giudice Gloster, par. 292).

Tra i molteplici elementi valutati dal giudice Gloster, il Collegio richiama le dichiarazioni rese da Geoffrey Eyre, amministratore di Bayphase, che, in qualità di componente del team tecnico di Obi, ha evidenziato la natura del lavoro svolto da Obi, la sua professionalità, il tentativo di trovare altri acquirenti per OPL 245. All'esito dello studio e della valutazione della corposa documentazione acquisita e delle dichiarazioni testimoniali, il giudice Gloster ha concluso che: "un importo ragionevole che Malabu dovrebbe corrispondere a EVP per i servizi da quest'ultima forniti conformemente all'Accordo di esclusiva di EVP

è l'8,5% del corrispettivo per la cessione di USD 1,3 miliardi, pari a una somma di USD 110,5 milioni? (sentenza giudice Gloster, par. 325).

Il Collegio ritiene che la sentenza del giudice inglese è significativa, poiché si tratta di un provvedimento emesso all'esito del giudizio civile instaurato da Obi, innanzi ad un giudice altamente specializzato, pochi mesi dopo il 29.04.2011, data della sottoscrizione dei *Resolution Agreements* e tale fatto non può non essere considerato. Va inoltre evidenziato che l'esposizione dei fatti e le valutazioni sono state compiute dal giudice con la finalità di accertare l'esistenza del diritto azionato da EVP/Obi e la determinazione del *quantum* dovuto, all'esito dell'articolata attività difensiva compiuta da Obi, nel corso del giudizio, per dimostrare la legittimità della propria condotta e il diritto a percepire un compenso.

Risulta, altresì, logicamente convincente quanto sostenuto dalle difese degli appellanti e cioè che se davvero Obi e Di Nardo avessero partecipato o avuto consapevolezza di un accordo corruttivo concluso tra i soggetti indicati nella sentenza impugnata, il primo non avrebbe adito la Corte inglese e il secondo non si sarebbe prestato a finanziare una controversia con il rischio che, durante il giudizio, potessero emergere fatti illeciti che, inevitabilmente, ne avrebbero pregiudicato l'esito.

La condotta tenuta dagli appellanti è, secondo il Collegio, in contrasto con quella che, generalmente, è posta in essere da soggetti che hanno concorso in un reato di corruzione.

Obi, infatti, ha agito in giudizio per chiedere il riconoscimento del proprio compenso, producendo una grande quantità di documentazione, messaggi, indicando testimoni e periti e la documentazione presentata nel corso del giudizio innanzi al giudice inglese è sostanzialmente coincidente con quella che lo stesso Obi ha prodotto nel corso dell'udienza preliminare innanzi al Gup, il quale ne ha acquisito una parte.

La rilevanza nel presente giudizio delle argomentazioni del giudice Gloster risulta dal fatto che, seppure dopo la conclusione del giudizio, sono state compiute le indagini che hanno consentito di acquisire nuovi elementi probatori (dichiarazioni di Vincenzo Armana e

schema sequestrato a Richard Granier Deferre), si tratta di elementi che, come sarà di seguito esposto, hanno un valore probatorio scarso e, quindi, non idoneo a fondare una sentenza di condanna a carico degli appellanti.

Con riguardo alla documentazione concernente la società Petrol Service, riconducibile a Gianfranco Falcioni, e i rapporti tra questi e Malabu, Armanna e Bayo Ojo – valorizzata come nuovo elemento che non era in possesso del giudice Gloster perché successivamente acquisita – deve evidenziarsi che nessuna particolare rilevanza può assumere nei confronti di Obi atteso che questi, al momento del coinvolgimento di Petrol Service, come ritenuto dallo stesso Gup, era stato già estromesso dalla trattativa.

Condividere quanto sostenuto dal primo giudice significherebbe ritenere che il giudizio civile inglese è stato instaurato da un soggetto e finanziato da un altro, i quali, pur consapevoli di aver commesso gravi illeciti e con il rischio dell'instaurazione di un procedimento penale, hanno sostenuto la propria tesi e documentato l'attività svolta in relazione all'operazione OPL 245, indirettamente coinvolgendo molti dei soggetti con i quali si erano rapportati e che poi sono stati anch'essi imputati del medesimo reato.

La prospettazione difensiva, secondo la quale Obi ha agito in giudizio con la finalità, del tutto legittima, di voler ottenere ciò che gli spettava per l'attività di intermediazione svolta - oltre che logicamente più fondata - è supportata da una pluralità di dati obiettivi che si contrappongono a quelli individuati dal primo giudice. Occorre, infatti, evidenziare che il 14.04.2011 – quindi nell'imminenza della sottoscrizione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011 - Obi aveva incontrato Roberto Casula che lo aveva aggiornato sullo stato della trattativa e, in quell'occasione, aveva compreso che essa stava procedendo tra le parti, ma senza il coinvolgimento della sua società EVP.

Quindi costituisce un elemento significativo che, proprio dopo la riunione, Obi abbia scritto una lettera al proprio consulente Raiffeisen Investment, da inviare a NAE Ltd (*Nigerian Agip Exploration*), società nigeriana controllata da Eni, lamentando le violazioni contrattuali e segnalando il potenziale inadempimento di “*talune condizioni contenute negli accordi giuridici vincolanti stipulati bilateralmente fra EVP e alcune delle parti coinvolte nella*

transazione proposta”, ribadendo il diritto di EVP al “*compenso (che) era dovuto da Malabu e doveva essere detratto dai proventi di tale cessione degli Asset dell’OPL 245, a prescindere dalla struttura dell’operazione adottata alla fine*”. Risulta, altresì, provato che in data 1.05.2011 - subito dopo la sottoscrizione degli accordi del 29.04.2011 - Obi aveva richiesto a Dan Etete il proprio compenso, con la trasmissione di un fax, e che una successiva mail, con la medesima richiesta, era stata inviata dai consulenti di EVP a Rasky Gbinigie, segretario di Malabu, ma nessuna risposta era pervenuta.

In data 11.05.2011, Obi aveva, altresì, predisposto un documento, sotto forma di breve sunto per i propri avvocati, nel quale aveva esposto una sintesi della tesi di EVP contro ENI/NAE e l’aveva inoltrato a Martin Schwedler di Raiffeisen Investment che il 19.05.2011, in qualità di consulente di Obi, aveva inviato una lettera al Ministro della Giustizia Adoke Bello e, per conoscenza, al Ministro delle risorse petrolifere Diezani Alison Madueke, al Ministro delle Finanze Ousegun Lutoyin Aganga, al segretario di Malabu Rasky Gbinigie, al direttore generale di Eni Claudio Descalzi, al presidente di NAE Roberto Casula, al dirigente di Shell in Nigeria Mutiu Sunmonu, al direttore di SNEPCO Chike Onyejekwe, al direttore di EVP Emeka Obi e a Kenneth Macritchie di Shearman & Sterling, per manifestare il proprio sconcerto per il fatto che le legittime richieste di EVP di pagamento delle proprie commissioni non avessero ricevuto risposta “*nonostante EVP sia stato un importante facilitatore, collaboratore e componente fondamentale per lo sviluppo, l’esecuzione e la conclusione dell’intera operazione*”.

Risulta, altresì, provato che, dopo poco più di un mese, non avendo ricevuto il proprio compenso, Obi aveva deciso di agire in giudizio e in data 1.07.2011 aveva inviato a Ednan Agaev – tramite il quale aveva instaurato il proprio rapporto con Dan Etete - un messaggio del seguente contenuto: “*Come discusso, mi sto attivando per avviare un’azione legale per il mancato pagamento del mio compenso per il lavoro di EVP relativo alla concessione OPL 245. Dato il Suo coinvolgimento in una serie di incontri chiave che ebbi con Etete, Le sarei grato se potesse confermare la correttezza dei seguenti particolari per quanto si ricorda o informarmi qualora Lei abbia ricordi diversi*” (sentenza giudice Gloster, par. 238).

Tali elementi devono essere valutati, ad avviso del Collegio, come sintomatici della buona fede di Obi e, quindi, in contrasto con l'ipotesi accusatoria recepita nella sentenza impugnata. A conferma dell'attività legittima svolta dagli appellanti deve considerarsi che, nel corso del giudizio civile inglese, Obi, all'udienza del 4.12.2012, aveva esplicitato i propri rapporti con Gianluca Di Nardo, il ruolo svolto da quest'ultimo e la circostanza che avesse finanziato il giudizio confidando nella ricezione di somme, in caso di esito favorevole dello stesso.

Come evidenziato dalle difese degli appellanti, il materiale probatorio esaminato dal giudice Gloster è molto ampio atteso che, come si desume dal contenuto dell'articolata sentenza, sono state ricostruite in modo dettagliato tutte le fasi della complessa trattativa e all'esito dell'esame, non solo è stata riconosciuto il diritto di EVP/Obi alla ricezione di un compenso, ma sono state valutate come infondate le accuse di Etete – giudicato sostanzialmente un soggetto inattendibile - che aveva testimoniato nel giudizio in favore di Malabu.

Anche la tematica concernente le retrocessioni delle somme di denaro a manager di Eni ha costituito oggetto di una delle dodici questioni affrontate dal giudice inglese e, pertanto, si è trattato di un esame approfondito di documenti e dichiarazioni di soggetti sostanzialmente coincidenti con quelli acquisiti nel presente procedimento. Quindi il Collegio ritiene che dall'esame compiuto dal giudice Elisabeth Gloster e dagli esiti del giudizio civile inglese possano trarsi i significativi elementi di valutazione suesposti a favore degli appellanti.

8.5. Le dichiarazioni di Vincenzo Armanna

Le censure riguardanti la valutazione delle dichiarazioni di Vincenzo Armanna sono state formulate dai difensori di Di Nardo e di Obi, rispettivamente nel motivo n. 4 e nel motivo n. 3 B) dei rispettivi atti di appello.

Vincenzo Armanna, rinvio a giudizio nella sua qualità di senior advisor di NAOC (Nigerian Agip Oil Company) e Vice President per Eni per le attività *upstream*

subsahariane dal Gup che ha emesso la sentenza appellata per il medesimo reato qui ascritto agli appellanti, è stato assolto per insussistenza del fatto con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 17.03.2021.

Nella sentenza impugnata, il primo giudice ha premesso i canoni interpretativi per le valutazioni delle dichiarazioni di Vincenzo Armanna, correttamente richiamando l'art. 192 comma 3 c.p.p. nonché il principio della c.d. frazionabilità della valutazione.

Il Gup ha ritenuto false e incoerenti alcune dichiarazioni rese dal predetto coimputato ma, nel contempo, ha evidenziato che altre dichiarazioni, rese dal medesimo, erano credibili, in quanto riscontrate dalle dichiarazioni di altri soggetti o dal contenuto di documenti prodotti dalle parti. Pertanto, secondo il primo giudice, *“in questi casi la chiamata in reità o correità di Armanna è soltanto una (e neppure la più importante) delle tante tessere che compongono il complesso puzzle della prospettazione accusatoria e le loro insieme consentono di ritenerla fondata oltre ogni ragionevole dubbio”* (sentenza impugnata, pag. 64).

I difensori degli appellanti assumono che il primo giudice, senza valutare preliminarmente l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ha verificato l'esistenza dei riscontri esterni, accertamento che, invece, deve essere compiuto alla fine.

I rilievi difensivi sono condivisibili e, quindi, sulle dichiarazioni di Vincenzo Armanna non può fondarsi l'affermazione di responsabilità degli appellanti, perché complessivamente e gravemente generiche, ma anche incoerenti e contraddette da altre dichiarazioni rese dal medesimo e da altri soggetti.

Va premesso che Vincenzo Armanna – così come Ednan Agaev e Dan Etete, dalle cui dichiarazioni, come si esaminerà di seguito, il primo giudice ha tratto elementi probatori a carico degli appellanti – ha la veste di coimputato del medesimo reato e, quindi, nella valutazione delle dichiarazioni, devono essere applicati i principi affermati dalla Suprema Corte in tema di chiamata in correità.

Con riguardo alle dichiarazioni rese da Vincenzo Armanna, il Gup ha applicato il principio, più volte affermato dalla Cassazione, di *“frazionabilità”* delle dichiarazioni

accusatorie rese dalla stessa persona, secondo il quale l'esclusione dell'attendibilità di una parte del racconto del dichiarante, specialmente nel caso di chiamata in correità, non implica (*ex se*) un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti del medesimo racconto che risultino intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile), che la parte ritenuta inattendibile non sia così macroscopica, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante e che le rimanenti parti siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate (Cass., n. 35327 del 2013; n. 41585 del 2017).

Tali principi sono stati recentemente ribaditi dalla Suprema Corte (Cass., n. 7792 del 2020) che ha evidenziato che la scelta di ritenere veridica solo parte delle dichiarazioni rese, disattendendo altre parti, è ammessa a condizione che *“si tratti di circostanze tra loro non interferenti sul piano logico e fattuale e sempre che giustifichi la scelta con adeguata motivazione”*.

Per applicare correttamente tale principio è necessario che siano enunciate le ragioni per le quali la parte della narrazione, che è risultata smentita, non è idonea a compromettere il giudizio positivo sulla credibilità soggettiva del dichiarante, che costituisce il primo e fondamentale momento valutativo dell'affidabilità della fonte di prova, seguito dal vaglio dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e dalla verifica dell'esistenza di riscontri esterni che confermino l'attendibilità.

Pertanto per valutare le dichiarazioni accusatorie di Vincenzo Armana è necessario procedere secondo l'ordine logico-giuridico indicato dalla Suprema Corte che prevede, innanzitutto, la verifica della sua credibilità soggettiva – da compiersi considerando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i soggetti accusati, nonché le ragioni che ne hanno indotto la scelta collaborativa - cui deve seguire, o comunque accompagnarsi, la verifica dell'attendibilità oggettiva delle dichiarazioni rese, da apprezzarsi nella loro consistenza intrinseca e nelle loro caratteristiche, con riguardo alla spontaneità, all'autonomia, alla precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza.

Soltanto dopo aver sciolto in senso positivo, alla stregua dei parametri appena indicati, il giudizio sulla credibilità del soggetto che ha reso le dichiarazioni accusatorie, può procedersi alla verifica dell'esistenza dei riscontri esterni, di natura individualizzante, necessari a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 192 comma 3 c.p.p. (Cass., n. 18018 del 2018).

Va precisato che le Sezioni Unite – con la sentenza n. 20804 del 29.11.2012 - hanno affermato che il percorso valutativo dell'affidabilità intrinseca del dichiarante e delle sue dichiarazioni non deve necessariamente muovere attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo narrato devono essere apprezzate unitariamente, ma il riscontro estrinseco di attendibilità prescritto dalla norma di cui all'art. 192 comma 3 c.p.p. deve invece costituire oggetto di un momento valutativo logicamente successivo, in quanto non è possibile procedere a un apprezzamento unitario della propalazione accusatoria e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non sono stati chiariti gli eventuali dubbi che si addensino sulla propalazione in sé considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte non è, dunque, giuridicamente consentito sanare o supplire le carenze strutturali del giudizio di affidabilità soggettiva e intrinseca della propalazione accusatoria mediante la valorizzazione degli (eventuali) elementi di riscontro estrinseco della stessa, i quali possono - e debbono - essere apprezzati nella loro capacità di concorrere a confermarne *ab externo* i contenuti dichiarativi soltanto dopo l'autonomo superamento, con esito positivo, del vaglio di credibilità soggettiva della fonte e di attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni.

Il Collegio evidenzia che tra gli elementi indicati dalla Suprema Corte per verificare la credibilità del dichiarante, sono indicati *“i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione ed all'accusa di coautori e complici?”*.

Nel caso di specie, risulta incontestato che Vincenzo Armana - che ha reso le prime dichiarazioni spontanee ai Pubblici Ministeri il 30.07.2014 - era stato licenziato nel 2013

da Eni per violazioni dell'etica per missioni non autorizzate e, quindi, il predetto ha reso dichiarazioni accusatorie nei confronti degli stessi dirigenti che lo avevano licenziato, subito dopo aver subito una perquisizione presso la sua abitazione e avere appreso di essere indagato. Pertanto, tale circostanza obiettiva deve essere tenuta nella debita considerazione, oltre a tutti gli altri elementi, di seguito indicati, inerenti il tenore delle dichiarazioni rese.

Con riguardo ai requisiti della spontaneità e dell'autonomia delle dichiarazioni, occorre considerare che quando Vincenzo Armanna ha iniziato ad accusare i manager dell'Eni, le medesime accuse erano già state formulate da Dan Etete, nel corso del giudizio civile inglese intentato da EVP contro Malabu, e già ampiamente rese pubbliche. Non è ravvisabile quindi un'autonoma genesi delle accuse; peraltro anche i requisiti della spontaneità e del disinteresse risultano minati gravemente dalla circostanza, non adeguatamente valorizzata dal primo giudice, che Armanna è l'unico dipendente di Eni che ha ricevuto un'elevata somma di denaro proveniente da quanto versato a Malabu per la cessione della licenza OPL 245.

Il Gup, nonostante le acclamate incongruenze, ha valutato Armanna credibile e ha ritenuto di poter desumere dalle dichiarazioni spontanee rese ai Pubblici Ministeri il 30.07.2014, la prova del fatto che alcuni manager di Eni si erano attivati per costringere i rappresentanti di Malabu a pagare commissioni spropositate a Obi nonché del fatto che il Ministro della Giustizia Adoke Bello aveva reagito a ciò, e aveva detto ad Armanna e ad altri manager di Eni *"...che ci avrebbe fatto arrestare tutti se continuavamo nella nostra strategia. Fece espresso riferimento alla cifra di 200 milioni di commissioni, lui parlò esplicitamente di bribes. Menzionò espressamente Obi e disse che quello che volevamo fare era un crimine. Disse che l'idea di Eni di chiudere il deal solo se venivano corrisposte commissioni a Obi era anche un ricatto nei confronti di Etete"*.

Tali dichiarazioni, oltre che poco credibili per quanto di seguito esposto, non sono, in ogni caso, idonee a dimostrare la sussistenza di condotte illecite attribuibili ad Obi in quanto hanno ad oggetto solo supposizioni e considerazioni personali formulate da Adoke Bello. Va inoltre considerato che alla corresponsione di commissioni ad Obi,



asseritamente valutata così negativamente da Adoke Bello, di per sé, non va necessariamente attribuita una connotazione illecita, atteso che Obi intendeva essere remunerato per l'attività professionale svolta, tanto che, infatti, con la domanda principale avanzata nel giudizio inglese, aveva chiesto la liquidazione di un compenso pari a 200 milioni di dollari.

Altro elemento significativo - non considerato nella sentenza impugnata - è costituito dal fatto che, dopo pochi mesi dalle prime dichiarazioni di Armanna, era stata intercettata una conversazione telefonica (n. 3213 del 15.12.2014, fald. n. 9) nella quale lo stesso Armanna, chiamando tale Andrea (soggetto con il quale, come si desume dal tenore della telefonata, aveva un rapporto confidenziale), si era espresso in termini che apertamente smentivano pressioni di manager Eni per un compenso ad Obi.

“Armanna: mi sono fatto una buona nomea grazie a tutto questo bordello anche in Nigeria. Mentre prima in Nigeria mi conoscevano solo per il petrolio, ora mi conoscono come quello che ha mandato a fanculo DAN ETETE e quindi ormai sono diventato una specie di...tutti i nemici di DAN ETETE adesso parlano con me.

Andrea: Buono...ma passi la maggior parte del tuo tempo fuori no?

Armanna: sì ormai sì...

Riprendono il discorso sugli articoli giornalistici relativi all'inchiesta ENI.

Armanna: io ho l'avviso di garanzia...perché io sono quello che ha fatto fuori il nigeriano Emeka OBI e quindi la Procura vuole sapere che cazzo di potere ho...cioè...se questo era l'intermediario che voleva Scaroni, che voleva Bisignani, tu come cazzo hai fatto a farlo fuori? Ed io gli ho detto che secondo me non era vero che lo volevano loro perché sennò avrebbero fatto fuori me. La verità è che io non ho avuto mai una telefonata di pressioni su questo tizio...zero!

Sempre nelle dichiarazioni spontanee del 30.07.2014 Armanna aveva riferito genericamente dell'esistenza di un fenomeno corruttivo, precisando di averne parlato con Stefano Pujatti, direttore finanziario di NAOC (*Nigerian Agip Oil Company*, società nigeriana controllata da Eni), ma questi, sentito dai Pubblici Ministeri in data 24.05.2016,



in qualità di persona informata sui fatti, ha affermato di non aver mai parlato con Armanna della destinazione del denaro pagato da Eni.

Altri riferimenti in ordine all'intento dei manager di Eni di ottenere somme di denaro tramite Obi, sono contenuti nell'interrogatorio del 27.04.2016 nel quale Armanna ha sostenuto che tra il 27 e il 30.11.2010 si era tenuto un incontro presso l'ufficio dell'Attorney General, al quale avevano partecipato Obi e i rappresentanti di Eni e di Shell, in cui si era discusso del piano per ottenere 200 milioni di dollari per i dirigenti di Eni. In verità non emerge prova certa di tale incontro né della partecipazione di Obi; mancano riscontri documentali, a differenza che per altri incontri tenutisi presso l'ufficio dell'Attorney General, e le dichiarazioni di Armanna sono state smentite dai documenti di viaggio di Obi e dagli accertamenti della Guardia di Finanza, dai quali si evince in modo inequivoco che Obi era partito dalla Nigeria il 12.11.2010 e in quei giorni era a Milano.

Nel medesimo interrogatorio Armanna aveva anche dichiarato che egli era contrario all'intermediazione di Obi, e poi di Gianfranco Falcioni, poiché il suo compito era quello di portare a termine l'operazione OPL 245 *“cercando d'impedire un'appropriazione di quei soldi da parte del management di Eni”*; ma, come successivamente accertato, Armanna è l'unico manager di Eni rispetto al quale è stata acquisita la prova di un trasferimento sul suo conto corrente bancario, della rilevante somma di denaro di 1.200.000 dollari, su ordine di Bayo Ojo, e in ordine alla quale ha reso la giustificazione, ritenuta non credibile anche dal primo giudice, che tale somma costituiva l'eredità del padre Giuseppe. Sempre con riguardo alla supposta spartizione della provvigione di Obi con i manager di Eni, il Gup ha ritenuto inverosimile che Armanna ed Etete fossero rimasti da soli Lagos il 28.12.2009 e ha ritenuto inverosimile *“che Armanna incontrando per la prima volta Etete, gli abbia confidato l'intenzione dei manager di Eni di utilizzare Obi nella transazione per sottrarre fondi alla società mediante retrocessione di parte della provvigione pagata al mediatore”* (sentenza impugnata, pag. 68). Anche altre dichiarazioni di Armanna sono state ritenute false dal Gup. Tra queste può richiamarsi anche quella secondo cui la somma di cinquanta milioni di dollari, in

banconote da cento, destinata a Paolo Scaroni, potesse essere trasportata da Roberto Casula in due trolley, con un aereo in uso a Eni, nonché quella secondo cui, in un incontro, tenutosi a San Donato Milanese all'inizio del 2010, Obi avrebbe riferito ad Armanna che la metà dei 200 milioni di dollari che EVP stava cercando di ottenere, era destinata al Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, mentre è pacificamente dimostrato che quest'ultima è divenuta Ministro ad aprile 2010.

Particolarmente rilevanti e condivisibili risultano le argomentazioni del primo giudice, concernenti le dichiarazioni di Armanna, in ordine alla consapevolezza di Obi che parte della somma da lui attesa come commissione fosse destinata al Ministro del Petrolio, così evincendosi l'inattendibilità del dichiarante su circostanze rilevanti e connesse a quelle precedentemente indicate. Il Gup ha ritenuto contraddittorie le dichiarazioni di Armanna, così motivando: *“da un lato ARMANNA dichiara di avere appreso da OBI che la metà della somma di 200 milioni di dollari, da lui attesa come commissione, fosse destinata al ministro del petrolio Diezani MADUEKE e, dall'altro, riferisce dell'aperta ostilità manifestata dallo stesso ministro nei confronti della presenza di OBI nella trattativa, in occasione dell'incontro avvenuto ad aprile 2010 tra lo stesso ARMANNA, DESCALZI, il presidente della Repubblica JONATHAN e il ministro MADUEKE: non può sfuggire, infatti, l'illogicità di questa parte del racconto di ARMANNA, perché, se OBI avesse avuto il ruolo di collettore di tangenti per il ministro del petrolio, quest'ultima avrebbe dovuto essere favorevole al suo coinvolgimento quale intermediario con ENI e non viceversa. D'altronde lo stesso ARMANNA si rende conto dell'evidente incongruenza della sua narrazione, tant'è che in un successivo interrogatorio cerca di rimediare, sostenendo che l'opposizione di MADUEKE alla presenza di OBI, sembrava di facciata, per assecondare il presidente della repubblica. Anche in questo caso, però, non può sfuggire l'ulteriore contraddizione, rappresentata dal fatto che – a detta non solo di ARMANNA, ma soprattutto dei manager di Shell – MADUEKE aveva il ruolo di lucrare il più possibile dalla vendita di OPL 245 non solo per sé, ma anche per lo stesso JONATHAN, al quale parrebbe – almeno così riferiscono le fonti Shell – essere stata legata non solo da comune militanza politica, ma anche da una relazione sentimentale. Conseguentemente non vi era ragione che MADUEKE simulasse davanti a JONATHAN un'avversione per il coinvolgimento di OBI quale intermediario.*

La contraddittorietà delle dichiarazioni di Vincenzo ARMANNA su questo aspetto del legame tra OBI e MADUEKE non consente, quindi, di utilizzarle a sostegno della fondatezza delle accuse...” (sentenza impugnata, pagg. 295 – 296).

Indubbiamente le dichiarazioni di Armanna sono caratterizzate da un andamento ondivago, tra accuse e successivi ridimensionamenti o ritrattazioni.

A tal proposito può essere richiamata la memoria sottoscritta da Vincenzo Armanna in data 25.01.2016 (faldone n. 3) in cui questi ha affermato che il fatto che una quota di denaro Eni andasse a beneficio degli sponsor politici nigeriani *“non era una certezza ma un’ipotesi e un sospetto ma rimuovendo EVP e poi Petrol Service di fatto abbiamo eliminato i “veicoli” che potenzialmente si sarebbero potuti prestare alla creazione di una provvista che sarebbe potuta essere destinata ad attività di corruzione; in sintesi non è per moralismo che li eliminiamo ma per fugare ogni dubbio sul nostro operato”*.

Lo stesso Gup ha definito l’atteggiamento processuale di Vincenzo Armanna *“ondivago”* e *“inspiegabile secondo i canoni della logica e della comune esperienza”*, commentando di non riuscire a comprendere *“quali fini abbiano ispirato le sue scelte e le sue dichiarazioni?”*. Peraltro, pur, valutando come *“incoerenti”* e *“fantasiose”* alcune parti della sua versione dei fatti, lo ha ritenuto credibile nella parte in cui ha dichiarato che la provvigione di Obi comprendeva retrocessioni di denaro ai manager di Eni.

Altro elemento dal quale si evince l’inattendibilità di Armanna è il fatto che questi – con riguardo, in particolare, all’assunto che Obi lavorasse per gli italiani (cioè per Eni), e che la somma di 200 milioni di dollari fosse destinata al pagamento di manager di detta società – ha riferito di non avere mai avuto una conoscenza diretta delle circostanze dichiarate e ha mutato, nel corso delle varie dichiarazioni, la fonte delle sue informazioni (voci di corridoio che circolavano in Nigeria, l’avvocato di Shell, Etete, Akinmade). Ma, come si esaminerà di seguito, tali fonti o non possono essere utilizzate, o sono esse stesse inattendibili oppure non hanno confermato quanto dichiarato da Armanna.

L'inattendibilità di Armana si è inoltre palesata all'udienza preliminare dell'11.07.2017, allorché, rendendo dichiarazioni spontanee, ha affermato di non aver mai detto che ci fosse stata corruzione e che se Etete *“doveva pagare altri, o no, non è un problema che noi abbiamo mai seguito o controllato”* *“se, come ipotizza l'Accusa, Emeka Obi era il veicolo, perché l'abbiamo fatto fuori?”*, così ritrattando le accuse sul fatto che Obi fosse il veicolo per garantire trasferimenti di somme di denaro ai manager di Eni. Ha precisato: *“...la situazione di Obi si aggrava quando in Nigeria cominciano a dire che tutti i soldi di Obi – e questo lo ritrova tutto nei miei verbali – erano destinati agli italiani. A quel punto non eravamo più di fronte ad un semplice rischio di percezione, eravamo di fronte ad un'accusa che ci veniva mossa strumentalmente -devo dire – da Dan Etete perché Dan Etete non voleva pagare il suo mediatore. Semplicemente tutto quello che Dan Etete fa è finalizzato a minimizzare i suoi costi...Dan Etete non voleva pagare i 50, 100 o 200 milioni che Emeka Obi reclamava, e noi come Eni non volevamo entrare in questa storia di quanti soldi fosse giusto che Emeka Obi prendesse o no”*.

Nello stesso contesto ha, altresì, affermato che Obi era un professionista instancabile e meticoloso che aveva svolto il suo lavoro e che cercava di ottenere il suo compenso; che Obi non rappresentava gli interessi dei dirigenti Eni o dei funzionari pubblici nigeriani i quali, al contrario, avevano contribuito alla sua estromissione.

Considerato il tenore delle sue dichiarazioni appare impossibile esprimere quel giudizio di attendibilità che dovrebbe essere presupposto per l'individuazione degli eventuali riscontri esterni idonei a confermare o meno l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie.

8.6. Le dichiarazioni di Ednan Agaev

Le censure riguardanti la valutazione delle dichiarazioni di Ednan Agaev, compiuta dal primo giudice, sono state formulate, dai difensori di Obi e di Di Nardo, rispettivamente nel motivo n. 2 e nel motivo n. 7. Entrambe le difese degli appellanti hanno richiesto l'acquisizione, *ex art. 603 comma 3^o c.p.p.* dei verbali delle dichiarazioni rese dal predetto all'udienza del 26.06.2019 nel processo ordinario innanzi al Tribunale di Milano, in cui era imputato del medesimo reato ascritto agli appellanti.

La difesa di Obi censura la decisione del Gup nella parte in cui ha ritenuto che le dichiarazioni di Ednan Agaev costituiscono elementi probatori rilevanti dell'accordo illecito finalizzato al pagamento di tangenti ai soggetti indicati nell'imputazione.

Va premesso che Ednan Agaev è un uomo d'affari, *ex* ambasciatore russo in Colombia, titolare della società International Legal Consulting (ILC), al quale è stato contestato di avere, nella qualità da ultimo indicata, svolgendo l'attività di intermediario fra Shell ed Etete, tenuto le condotte indicate nell'imputazione. Analogamente a Vincenzo Armana, il Tribunale di Milano in data 17.03.2021 ha assolto Ednan Agaev per insussistenza del fatto.

La valutazione delle dichiarazioni di Ednan Agaev, in quanto coimputato, deve essere compiuta ai sensi dell'art. 192 comma 3[^] c.p.p.

Il primo giudice ha considerato Ednan Agaev credibile e le sue dichiarazioni assistite da riscontri, ma, anche in questo caso, per verificare, innanzitutto, la sussistenza della credibilità soggettiva, occorre considerare il contesto nel quale le dichiarazioni sono state rese nonché le caratteristiche delle stesse. Risulta provato che, come Obi, anche Ednan Agaev - che aveva svolto un'attività di intermediazione, per conto di Malabu, nelle negoziazioni concernenti la cessione di OPL 245, sino al novembre 2010, momento in cui era stato estromesso dalle trattative - dopo qualche mese dalla conclusione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011, aveva agito in sede arbitrale nei confronti di Etete, chiedendo il pagamento della somma di 65.522.400 dollari, a titolo di commissioni, per l'attività compiuta tramite la propria società ILC.

Nelle dichiarazioni sottoscritte e depositate il 21.10.2011, il 22.03.2012 e il 31.05.2012, innanzi alla Corte di Arbitrato Internazionale di New York, Agaev aveva esposto fatti riguardanti la dazione di somme di denaro in favore di politici nigeriani, precisando, tuttavia, che non ne aveva avuto conoscenza diretta, ma che gli erano stati riferiti da Dan Etete. Da tali dichiarazioni non risultano confidenze di Etete a Agaev in ordine a tangenti da pagare per la trattativa relativa ad OPL 245, ma soltanto in ordine a pagamenti, nella misura di 500 milioni di dollari, in favore dei creditori della società Malabu. Soltanto dopo

la conclusione dell'arbitrato, all'esito del quale gli era stata riconosciuta una provvigione di 5 milioni di dollari – di molto inferiore a quella richiesta - il 21.05.2013, innanzi all'FBI, ha riferito che Etete, nel mese di giugno 2011 (quindi in un periodo precedente al giudizio arbitrale), gli aveva detto: *“Non ti posso pagare, devo pagare Adoke 400 milioni di dollari e tutte le altre persone del Senato e dell'Assemblea Nazionale”*.

Agaev ha, altresì, dichiarato che egli pensava *“che il Presidente della Repubblica nigeriana Jonathan Goodluck avrebbe avuto almeno 200 milioni di dollari di questi soldi”*.

Successivamente, il 30.03.2016, Agaev, in sede di dichiarazioni ai Pubblici Ministeri, ha confermato che Etete gli aveva riferito che *“doveva pagare 400 milioni a varie persone (Adoke e altre persone del parlamento). Etete ha menzionato solo Adoke, non ha fatto altri nomi, ha semplicemente detto che c'erano tante persone che lo avevano aiutato e rispetto alle quali doveva sdebitarsi...anche io ero sorpreso e non gli ho mai completamente creduto. Diceva molte bugie e pensavo fosse un'esagerazione. Al FBI ho solo ripetuto quello che Etete mi aveva detto...Non credevo che dovesse pagare una somma così grande, però mi sembrava ragionevole che dovesse pagare qualcosa, nell'ordine di qualche decina di milioni”*. A proposito della somma di 200 milioni destinata al Presidente Goodluck, Agaev ha dichiarato: *“Era una supposizione, su 400 milioni pensavo che almeno la metà sarebbero andate al Presidente”*. Il Collegio rileva, quindi, che si tratta di dichiarazioni generiche, non circostanziate in ordine al tempo e agli altri dettagli concreti, rese da un soggetto che ha dichiarato di riferire fatti di cui non ha avuto conoscenza diretta dei fatti e che ha precisato, contestualmente, di non credere alla fonte primaria, formulando delle supposizioni del tutto personali. Deve essere, altresì, evidenziato che, pur riferendo di pagamenti di somme di denaro, Agaev non ha mai dichiarato di avere avuto conoscenza di specifici e circostanziati accordi corruttivi.

Peraltro, come risulta dal confronto tra le dichiarazioni rese nel corso dell'arbitrato e quelle rese all'FBI, emergono delle contraddizioni. Nelle prime si fa riferimento all'esistenza di generici impegni di Malabu per l'importo di 500 milioni di dollari e nelle altre si citano pagamenti in favore di Adoke Bello e di altre persone del Parlamento.

In ordine alla chiamata in reità *de relato* e al rigore con cui deve essere verificata, commenta la Cassazione : *“L’intuibile diffidenza verso la prova in originale aumenta logicamente in maniera direttamente proporzionale ai gradi di inoriginalità (informazioni di seconda, terza, quarta mano e così via), in quanto crescono le possibilità di errore o addirittura di inganno, che si riverberano sul fatto da accertare, sfumandone progressivamente i contorni, sino al punto da rendere sempre più difficoltosa, se non impossibile, la individuazione del vero. Tale situazione può paragonarsi alla visibilità di un corpo attraverso uno o più strati di vetro: il corpo si scorge distintamente attraverso un solo vetro, la visione è sempre meno chiara e deformata per l’interposizione di altri strati di vetro”* (SS.UU., n. 20804 del 2012).

Le dichiarazioni in cui Agaev ha fatto riferimento al pagamento di tangenti da parte di Etete non sono state formulate sin dall’inizio, in modo spontaneo nell’ambito del giudizio arbitrale dallo stesso azionato, ma soltanto a seguito dell’esito negativo dello stesso, circostanza che non solo non può essere valutata come indice di credibilità del dichiarante, ma, al contrario, quale elemento che induce ad una maggiore cautela nella valutazione stessa. Per la valutazione dell’attendibilità intrinseca della chiamata, è necessario, preliminarmente, verificare l’attendibilità della fonte primaria di conoscenza e la genuinità di quanto narrato e, soltanto successivamente, verificare l’esistenza di convergenti e individualizzanti riscontri esterni in relazione al fatto da provare.

Dunque Etete – ritenuto inattendibile, oltre che dallo stesso Agaev, dal giudice Gloster che lo ha direttamente ascoltato nel corso del giudizio civile - non ha mai reso dichiarazioni confessorie, in ordine all’esistenza di un accordo corruttivo tra sé e politici nigeriani; cosicché le dichiarazioni di Agaev non sono state riscontrate dalla fonte primaria. A proposito del suo rapporto di conoscenza con Obi, nonché del ruolo e delle competenze di quest’ultimo, in sede di arbitrato, il 21.10.2012, Agaev ha affermato: *“...considerando la complessità di una potenziale transazione a metà 2009, feci una proposta al Sig. Emeka Obi della Energy Venture Partners Limited (EVP), che sarebbe stato il mio sub agente in connessione con questo progetto. Il Sig. Obi, che conoscevo dal 2006, è un capace investitore bancario nigeriano che possiede la competenza necessaria e profonda comprensione delle questioni locali”*.

Dalle dichiarazioni di Agaev sopra riportate non emerge una sua conoscenza di condotte illecite tenute dall'appellante, anzi essendovi evidenziate sue caratteristiche positive quali la: *“competenza necessaria e profonda comprensione delle questioni locali”*.

Come rilevato dalle difese, a proposito delle dichiarazioni rese da Agaev all'FBI nell'interrogatorio del 21.05.2013, nella sentenza impugnata (pag. 292) vengono riproposte, in stretta consequenzialità logica, alcune dichiarazioni che nel verbale sono diversamente scandite.

Il primo giudice ha così esposto dapprima, così esposto il contenuto di quanto verbalizzato da Agaev a pag. 1: *“Agaev ha dichiarato che è sempre stato difficile fare affari in Nigeria perché tutti volevano delle tangenti e non si riusciva mai a concordare un prezzo sul contratto poiché la cifra delle tangenti continuava a cambiare. Agaev aveva espresso la sua opinione sul fatto che vi era un contratto su una fonderia per alluminio, e a causa delle alte richieste di tangenti da parte dei funzionari nigeriani, i russi non vollero essere parte dell'affare”*; di seguito quanto dichiarato da Agaev a pag. 4 del medesimo verbale ovvero sia che il predetto aveva ingaggiato Obi come sub agente *“per assistere alle negoziazioni con i funzionari della Nigeria”*, così concludendo che Obi era stato coinvolto per negoziare con i funzionari della Nigeria poiché dovevano essere pagate a questi delle tangenti nella transazione relativa a OPL 245.

In realtà, come si desume chiaramente dall'esame del verbale nella sua interezza, il riferimento al malcostume delle tangenti in Nigeria è di ordine generale, senza correlazione o consequenzialità con l'operazione concernente OPL 245, ma solo con altra operazione riguardante una fonderia. Pertanto, Agaev non ha mai dichiarato che Obi fosse il collegamento con i funzionari pubblici nigeriani per il pagamento di tangenti nell'ambito dell'operazione OPL 245, avendo egli stesso semmai affermato, nel medesimo interrogatorio che egli, in forza della precedente conoscenza e dell'apprezzamento per la sua competenza professionale, lo aveva coinvolto nei negoziati per lo svolgimento di un'attività lecita.

Quindi il richiamo a *“negozziazioni con i funzionari della Nigeria”* non può essere valutato, con certezza come elemento a carico di Obi, potendo logicamente riferirsi all'attività



necessaria per la risoluzione delle varie questioni tecniche e legali, connesse alla transazione, che coinvolgevano il governo nigeriano e sulle quali Obi poteva interloquire in virtù della sua conoscenza delle questioni locali, già affrontate in altri precedenti contatti con le autorità pubbliche della Nigeria. Deve sottolinearsi che anche ai Pubblici Ministeri il 30.03.2016 Agaev ha precisato che era Obi a sostenere “*di essere importante*”, mentre lui riteneva che nel panorama nigeriano ad essere di spicco fosse suo padre. Obi gli diceva che “*aveva molti buoni contatti nel mondo del business in Nigeria, e lui aveva qualche amico a livello di assistenti di diversi ministri ...aveva dei collegamenti con lo staff di Adoke...lui mi ha detto che ha degli amici nello staff dell'Attorney General*” e gli diceva di conoscere il Ministro del Petrolio; ma lui non ci credeva.

Trattasi dunque di affermazioni dal contenuto generico, inidonee a dimostrare collegamenti diretti tra Obi i politici nigeriani e tanto meno contatti utilizzati per il compimento delle condotte illecite contestate. Peraltro l'attendibilità di Agaev, spesso sottolineata dal primo giudice, già di per sé scalfita dalle caratteristiche intrinseche delle sue dichiarazioni, risulta ancora più indebolita a seguito delle dichiarazioni rese, nel parallelo giudizio innanzi al Tribunale di Milano, all'udienza del 26.06.2019, acquisite dalla Corte *ex art. 603 c.p.p.*

Con riguardo ai contatti tra Obi e lo staff di Adoke, ha negato, in contrasto con quanto precedentemente dichiarato, qualsiasi contatto tra Obi e Adoke Bello: “*PUBBLICO MINISTERO – Lei sa se aveva contati con persone dello staff di Adoke? INTERPRETE – Per quel che sappia io Adoke è del nord, è musulmano; Obi invece è del sud ed è cristiano. PUBBLICO MINISTERO – Sì, ma a parte questo, lei sa se aveva contatti con lo staff di Adoke? INTERPRETE – No, non poteva avere contatti perché sono due regioni completamente diverse*”.

Nella medesima udienza ha confermato che egli considerava Etete un bugiardo, ha smentito che Etete avesse menzionato Adoke Bello come il soggetto al quale avrebbe dovuto corrispondere 400 milioni di dollari e, in ordine al pagamento al Presidente della Repubblica, ha precisato: “*Durante il colloquio con l'FBI ho detto loro: se supponiamo che questo*

fosse stato vero, se fosse vero che avrebbe dovuto pagare 400 milioni, allora almeno metà di questi avrebbe dovuto al Presidente, era una metafora praticamente?

In relazione agli altri elementi, valorizzati nella sentenza impugnata quali riscontri alle dichiarazioni di Agaev, essi, secondo il Collegio, sono sforniti di valore probatorio certo.

Come detto, le dichiarazioni di Etete che, nell'ambito del contenzioso civile innanzi al giudice inglese, aveva accusato Obi di essere a conoscenza che i 200 milioni di dollari richiesti da EVP erano destinati ai manager di Eni, sono costituite da illazioni sfornite di qualsiasi concretezza, come verificato e argomentato dal giudice Gloster e nessuna dichiarazione accusatoria risulta sia stata formulata da Dan Etete nel presente procedimento.

Anche il contenuto della corrispondenza tra i manager di Shell, per le caratteristiche intrinseche della stessa – che saranno esaminate di seguito sub n.8.9. – non può costituire un riscontro alle dichiarazioni rese da Agaev.

Pertanto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, le dichiarazioni *de relato* rese da Ednan Agaev, coimputato del medesimo reato, e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate, ai sensi dell'art. 192 comma 3^o c.p.p. da riscontri estrinseci certi, univoci, specifici, individualizzanti, tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata e che il riscontro ad una chiamata in reità o correità *de relato* non può essere integrato da altra chiamata *de relato*, non confortata dai predetti riscontri.

Se l'ordinamento processuale ha imposto particolari e rigorose regole di giudizio (art. 192 commi 3^o e 4^o c.p.p.) per la chiamata in reità o correità "diretta", ossia per le dichiarazioni di cui il coimputato o l'imputato di reato connesso afferma la diretta conoscenza, assumendone la relativa responsabilità, deve escludersi che, in mancanza di altri elementi di riscontro aventi le caratteristiche sopra indicate, due o più chiamate *de relato* possano reciprocamente ritenersi riscontrate, così da essere poste a base del giudizio

di responsabilità penale. Il legislatore ha apprestato, a richiesta di parte e a sua garanzia, uno specifico e obbligatorio meccanismo di controllo anche per la testimonianza indiretta, cioè per la dichiarazione del testimone che “*si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone*”, ex art. 195 c.p.p. Pertanto “*l’obbligo (o il potere), previsto dall’art. 195 cod. proc. pen., di disporre l’esame delle persone che hanno fornito l’informazione è finalizzato alla ricerca di una convalida e all’ottenimento di un controllo a quanto riferito, posto che, in tali casi, è oscura e incerta l’origine della conoscenza e notevolmente ridotta la possibilità di contestazione e di controesame. Questo meccanismo di garanzia, espressamente dettato per la testimonianza indiretta, in ipotesi proveniente da soggetto terzo e del tutto disinteressato, costituisce un’indicazione generale, da tener presente, a maggior ragione, per dichiarazioni de relato rese da coimputati o imputati di reato connesso, giacché in quest’ultimo caso alla debolezza dell’elemento probatorio derivante dal riferimento ad una ulteriore fonte, si aggiunge il sospetto intrinseco a ogni dichiarazione del coimputato o imputato di reato, normalmente interessato a una determinata versione o ricostruzione dei fatti da accertare*” (Cass., n. 16939 del 2011). Nel caso in esame, essendo in presenza di dichiarazioni non confermate dalla fonte originaria della stessa, devono applicarsi le regole e i noti principi stabiliti in tema di chiamata in correità dall’art. 192 comma 3^o c.p.p., compresa la necessità di riscontri esterni oggettivi, con le caratteristiche sopra indicate.

In tal senso la Suprema Corte si è già espressa, con orientamento consolidato, ritenendo che la ricerca di riscontri, a conferma di dichiarazioni caratterizzate da credibilità congenitamente carente, affine a quella della testimonianza indiretta, deve essere particolarmente rigorosa e può costituire prova solo se sorretta da riscontri estrinseci, obiettivi ed individualizzanti, tra i quali non sono ricomprese altre dichiarazioni indirette (Cass., n. 37239 del 2010; Cass., n. 43464 del 9.5.2002). Nel caso in esame risultano insussistenti riscontri aventi i requisiti indicati dalla Suprema Corte.

8.7. Le dichiarazioni di Dan Etete

Le censure riguardanti la valutazione delle dichiarazioni di Dan Etete sono state formulate dalla difesa di Di Nardo nel motivo n. 7 e dalla difesa di Obi nel motivo n. 2.

Va premesso che Chief Dauzia Loyal Etete, noto come Dan Etete, era stato tra il 1995 e il 1998 il Ministro per le risorse petrolifere del governo del dittatore militare Generale Sani Abacha - Presidente della Nigeria nel periodo tra il 1993 e il 1998 – deceduto nel giugno 1998. Il 29.04.1998 il governo federale della Nigeria aveva assegnato alla società Malabu Oil & Gas Ltd, riconducibile a Dan Etete, una partecipazione del 100% nella concessione relativa agli asset dell'OPL 245, con l'obbligo di effettuare il pagamento al governo di un *bonus* di firma di 20 milioni di dollari, ma Malabu risulta aver pagato, il 15.05.1999, soltanto la somma, nettamente inferiore, di circa 2 milioni di dollari.

Nella sentenza impugnata sono stati ripercorsi i fatti occorsi dal 29.04.1998 al 29.04.2011 con particolare riguardo al contenuto dei diversi provvedimenti amministrativi che hanno avuto ad oggetto la licenza di cui trattasi. Ma nella valutazione degli accadimenti – al fine di attribuire o meno attendibilità alle dichiarazioni di Dan Etete, considerando anche il contesto in cui le stesse sono state formulate – non può prescindere dall'evidenziare alcune questioni emerse sia nel giudizio civile inglese che nel presente processo penale: l'assetto societario di Malabu, la reputazione di Dan Etete nonché l'intreccio della trattativa, avente ad oggetto un importante blocco petrolifero, con il contesto politico nigeriano.

Con riguardo all'assetto della società Malabu, sono stati individuati ed esaminati alcuni elementi dai quali il giudice Gloster ha tratto la convinzione che essa fosse sostanzialmente riconducibile a Dan Etete, evidenziando, altresì, che era stata registrata il 24.04.1998, cinque giorni prima dell'assegnazione della licenza e che i soci iniziali erano Mohammed Sani, pseudonimo di Mohammed Abacha, figlio del Generale Sani Abacha (10 milioni di azioni), Kweku Amafeha, pseudonimo di Dan Etete (6 milioni di azioni) e Hassan Hindu (4 milioni di azioni), prestanome di Etete. E' stato accertato che, dopo la morte del dittatore Abacha, nel giugno 1998, Etete aveva assunto il pieno controllo della società Malabu, nonostante che – come accertato nel corso del giudizio civile inglese – nel novembre del 1998, i nominativi degli azionisti registrati nel libro soci fossero quelli di Alahaji Jabu Mohammed e di Seidougha Munamuna (prestanome di Etete) e, al momento

del giudizio, oltre a quest'ultimo, risultava detenere il 50% delle azioni tale Joseph Amaran (in ordine al quale non è stata fornita prova della sua effettiva esistenza). Di fatto, dopo l'esclusione di Mohammed Sani dalla società, il titolare di Malabu è stato identificato in Dan Etete, come correttamente evidenziato - oltre che nella sentenza impugnata - anche dal giudice Gloster che ha richiamato, al par. 24 della decisione, una serie di elementi probatori di conferma, smentendo quanto sostenuto nel giudizio da Etete, cioè di essere stato incaricato, dopo l'assegnazione della licenza, quale consulente di Malabu.

In ordine alla reputazione di Etete, risulta accertato che questi, nel 2007, era stato condannato in Francia per il reato di riciclaggio - sentenza confermata dalla Corte d'Appello francese nel 2009 - e che nel gennaio 2009 gli era stato rifiutato il nulla osta all'ingresso nel Regno Unito, poiché aveva omesso di dichiarare di essere stato condannato in Francia.

Tuttavia - proprio per il contesto geo-politico della Nigeria - le vicende giudiziarie non avevano scalfito la caratura politica di Dan Etete, esponente di spicco dell'area del Delta del Niger, con grande seguito nella popolazione, elementi indubbiamente rilevanti nelle valutazioni compiute dai soggetti aventi potere decisionale, avvicendatisi nelle cariche più importanti del Paese, che per mantenere il proprio potere (tra gli altri, il Presidente Goodluck Jonathan) e per vincere le elezioni, dovevano assicurarsi un vasto consenso.

I politici nigeriani, contando anche sull'appoggio di leader come Dan Etete, erano così in grado di poter controllare le tensioni e i conflitti presenti in territori economicamente strategici come quello del Delta del Niger, ove era situato il giacimento, anche mediante l'adozione di atti amministrativi favorevoli ad Etete, quali in particolare, nel periodo successivo all'inizio dell'attività di Obi, la conferma, con il provvedimento del 2.07.2010, del *Settlement Agreement* del 30.11.2006, che aveva comportato l'assegnazione a Malabu del 100% della licenza OPL 245.

Le circostanze suindicate hanno indubbiamente condizionato la trattativa tra Eni e Shell ed Etete, influenzando sia sul mancato approfondimento dell'effettivo assetto societario di Malabu - in definitiva mai chiaramente e inequivocabilmente accertato, neppure a seguito

delle indagini penali - sia sulle modalità scelte per bypassare, tramite l'intervento diretto del governo nigeriano, il contatto diretto tra le compagnie petrolifere e Malabu. Ma tali circostanze, che hanno indotto il primo giudice a ravvisare caratteristiche anomale della trattativa, non costituiscono, di per sé, elementi dai quali poter dedurre direttamente e con certezza la prova del reato di corruzione internazionale a carico degli appellanti.

Con riguardo, in particolare, al ruolo di Obi, va evidenziato che Etete, difendendosi nella causa civile inglese, aveva accusato il predetto di aver fatto avere del denaro a manager, non individuati, di Eni, ma nessuna dichiarazione accusatoria è stata formulata nel presente procedimento - nel quale Dan Etete era imputato del medesimo reato ascritto agli appellanti - la cui origine è da rinvenire nella presentazione di un esposto da parte di associazioni internazionali che hanno richiamato le dichiarazioni di Etete, ritenendole meritevoli di approfondimento.

Per l'inattendibilità di Etete, in esito al suo esame su molteplici questioni, si è espresso il giudice inglese che, all'udienza del 13.12.2012, aveva interrogato Etete ed esaminato i bilanci di Malabu relativi agli anni 2009 - 2011, poiché, nel corso del giudizio, era stato asserito che una parte dei proventi ricevuti da Malabu era stata destinata a politici nigeriani

Pur nell'ovvia autonomia della valutazione da compiersi in questa sede, la Corte ritiene meritevole di attenzione quanto accertato e ampiamente motivato da un organo giurisdizionale esterno, altamente specializzato, che si è fondato su materiale probatorio ampiamente coincidente con quello a disposizione del primo giudice. Innanzi al giudice inglese Etete dapprima ha sostenuto di avere ricevuto, su autorizzazione degli azionisti di Malabu, la somma di 250 milioni di dollari per una indefinita attività di consulenza svolta in favore della società e successivamente di avere investito detta somma in affari di natura privata dei quali non ha fornito ulteriori dettagli, al pari dei trasferimenti eseguiti dagli azionisti di Malabu a varie società.

E' quindi stato affermato dal giudice inglese che la maggioranza delle somme ricevute da Malabu è stata investita sulla base di istruzioni e a beneficio di Etete e che i bilanci della



società con riguardo agli anni 2009, 2010 e 2011 “fornissero un quadro tutt’altro che realistico e affidabile della reale situazione finanziaria di Malabu nelle corrispondenti date, come gli stessi amministratori e Chief Etete devono avere ben saputo”. In particolare, Elisabeth Gloster ha così valutato l’attendibilità di Etete, premettendo che nel suo giudizio non aveva tenuto conto delle asserzioni relative al suo presunto coinvolgimento nello scandalo Halliburton e della sua condanna per il reato di riciclaggio. “Ho basato la mia valutazione interamente sul suo comportamento di teste nel caso in esame. Nonostante il fatto che nel fornire le proprie argomentazioni Chief Etete abbia tenuto immancabilmente un atteggiamento cortese nei confronti della Corte, la sua deposizione è risultata invariabilmente finalizzata al proprio tornaconto, contraddittoria, scarsamente realistica, argomentativa o, talvolta, quasi impossibile da seguire. Il suo racconto veniva frequentemente modificato, spesso a pochi minuti di distanza dall’aver fornito una risposta direttamente contraria. La modalità con cui forniva i propri elementi probatori risultava argomentativa ed eccentrica. Era propenso a lanciarsi in violente invettive di truffa e falso, o a puntare il dito sulle colpe altrui, compresi i propri fidati consulenti finanziari e legali, senza alcuna apparente consapevolezza delle gravi implicazioni delle accuse così formulate. Il suo racconto risultava molto scarno e, talvolta, la sola conclusione a cui potevo pervenire era che stesse tenendo una condotta deliberatamente insincera” (sentenza giudice Gloster, par. 54).

Con riguardo alle dichiarazioni di Etete in ordine al fatto che il sovrapprezzo per la vendita di OPL 245 sarebbe stato diviso tra Obi e alcuni dirigenti dell’Eni e che ciò gli sarebbe stato rivelato da Armanna in un incontro a Lagos il 28.12.2009, va rilevato che esse sono state ritenute poco credibili anche dal primo giudice, sebbene quest’ultimo abbia evidenziato che Etete credesse a questa accusa in quanto l’aveva ripetuta in più occasioni, tra le quali anche nel corso del giudizio civile inglese. Tuttavia tale affermazione del primo giudice non è condivisa dal Collegio non potendo fondarsi la prova dei fatti illeciti contestati sul personale e interessato convincimento di Etete. Sul punto così ha argomentato il giudice Gloster: “Ne concludo che le prove addotte da Chief Etete in merito alla presunta truffa, volte a sostenere il coinvolgimento di funzionari di livello apicale di ENI, fossero state costruite ad arte. Tali addebiti risultavano intrinsecamente inverosimili. Appariva scarsamente credibile che Armanna, che aveva da poco conosciuto Chief Etete, gli rivelasse che insieme ai suoi colleghi stava cercando di defraudare il proprio datore di lavoro accettando una commissione segreta di questa entità. Era

inoltre assai improbabile che, rispetto a un'operazione quale l'acquisto degli Asset dell'OPL 245 da un soggetto societario quale Malabu, dei dirigenti di vertice di Eni sarebbero stato in grado di gonfiare artificiosamente il prezzo di acquisto pagato per l'asset, in modo da poter "fare la cresta" su tale somma "gonfiata"...per corroborare la propria tesi che il progetto illecito stesse in effetti procedendo, vale a dire che EVP stesse operando per ENI dietro insistenza di funzionari corrotti della stessa ENI con l'esplicito intento di defraudare ENI nel quadro dell'operazione relativa all'acquisto del blocco 245, Chief Etete inventò una concatenazione di eventi, di riunioni e circostanze che ritengo non ebbero mai a verificarsi o quantomeno non accaddero con le finalità da lui suggerite. Nelle sue dichiarazioni testimoniali scritte, Chief Etete si inventò una presunta cena nell'aprile del 2010 e una presunta riunione cui avrebbero partecipato Agaeu, Obi, Casula e Armanna a Milano, alla fine di novembre/agli inizi di dicembre 2010. Nel corso del controinterrogatorio, egli inventò l'ulteriore accusa di essere stato ricattato allo scopo di costringerlo a stipulare l'Accordo di esclusiva di EVP, affermazione che poi cercò di corroborare con l'invenzione di ulteriori due circostanze, vale a dire il presunto incontro presso il ristorante Le Fouquet nel gennaio 2010, un'asserita riunione all'Hotel Bristol nel dicembre 2010, dove Armanna avrebbe minacciato Chief Etete, definendolo 'un morto che cammina...Non ritengo condivisibili queste asserzioni relative all'esistenza di una cospirazione dolosa da parte di EVP e dei dirigenti di ENI (nonché di altri) da perpetrarsi ai danni di ENI/NAE. Ne desumo che si tratti di menzogne costruite ad arte, a sostegno della tesi di Malabu. A parte il fatto di essere intrinsecamente inverosimili, non sono suffragate da alcuna documentazione contemporanea e vennero portate alla luce per la prima volta nel modo e nelle circostanze in cui Chief Etete ritenne opportuno menzionarle. Anche la stessa modalità in cui egli fornì la propria deposizione in merito alle questioni in esame risultò assai insoddisfacente" (sentenza giudice Gloster, par. 86 e 87).

Non risultano altre dichiarazioni in cui Etete abbia mai fatto riferimento all'esistenza di accordi corruttivi tra sé e politici nigeriani; quindi, le accuse formulate nei confronti di Obi nell'ambito del giudizio civile, oltre a non essere state documentate in nessun modo, non possono costituire prova a carico dell'appellante della sua consapevolezza dell'esistenza di tali accordi.

Peraltro, un ulteriore elemento dell'inconsistenza delle dichiarazioni di Etete può trarsi da quanto riferito da Richard Granier Defferre ai Pubblici Ministeri in data 22.01.2016.

Il predetto ha precisato che dal 2011 lui ed Etete non erano più in buoni rapporti poiché egli – che aveva ricevuto da Etete sei milioni di dollari per la sua attività di consulente nell'operazione OPL 245 - si era rifiutato di comparire nel procedimento civile inglese per sostenere le accuse di Etete contro Agaev ed Obi.

8.8. I messaggi intercorsi tra Ednan Agaev ed Obi

Con il motivo n. 1 la difesa di Obi assume che il primo giudice non abbia interpretato correttamente, desumendo dallo stesso elementi probatori a carico dell'appellante, il messaggio inviato da Agaev a Obi in data 3.09.2010, del seguente contenuto:

“Ho parlato con Pete della tua proposta di accordo – sarà MOLTO difficile farla accettare dal CDA. Noi faremo tutto il possibile ma ci vorranno comunque 1.3 miliardi in contanti per uscirne completamente. Questo significa che il valore del blocco dovrà essere almeno 3,8 miliardi per far sì che il Chief ed i suoi sponsor ne abbiano 2,5 e 1,3 per noi per il 100%... Sarà dura... Pensiamo che nel migliore dei casi saranno 3,5 miliardi – tu ed Emeka ci dovete aiutare a venderla ad Abuja in modo da guadagnare delle commissioni! Credo che dovrete parlare con Chief in modo che venda a 2 e il tutto funzioni?”.

Il Gup ha ritenuto che l'autore del messaggio deve essere identificato in Roberto Casula, che avrebbe riferito ad Agaev di avere parlato con Peter Robinson, manager di Shell, di una proposta di accordo formulata da Agaev, e che esso dimostra *“in modo univoco, da un lato che OBI è a conoscenza del fatto che una parte del prezzo pagato da ENI servirà per pagare i politici nigeriani che hanno appoggiato ETETE (il Chief e i suoi sponsor); dall'altro che il ruolo suo e di AGAEV è quello di collegamento tra le due compagnie petrolifere ed il governo nigeriano (ci dovete aiutare a venderla ad Abuja) in modo che quest'ultimo accetti le condizioni poste da ENI e da Shell e acconsenta all'acquisizione da parte loro di OPL 245”* (sentenza impugnata, pag. 295).

Secondo il primo giudice il compito di Agaev e di Obi era quello di convincere il governo nigeriano (indicato qui e in altri messaggi con il termine di *“Abuja”*) ad accettare la proposta, perché soltanto in caso di conclusione dell'accordo, essi avrebbero guadagnato

delle commissioni e, quindi, ha dedotto dal contenuto del messaggio, così interpretato, che Obi era stato informato che parte del prezzo della compravendita ottenuto da Etete/Malabu sarebbe stato utilizzato per il pagamento di tangenti a politici e pubblici ufficiali nigeriani.

Secondo la difesa di Obi, invece, il messaggio proviene da un dipendente di Shell in quanto l'autore si riferisce alla compagnia che è disposta a *“uscire completamente”* rispetto a OPL 245 (*“to exit completely”*) a condizione di *“ricevere”* almeno 1,3 miliardi in contanti (*“need at least 1,3 bill to us in cash”*) in quanto era Shell che alla data del 3.09.2010 aveva ancora in atto un contenzioso con il governo nigeriano per la titolarità dei diritti su OPL 245: e dunque valutava anche l'opzione di rinunciare a diritti e contenzioso, dietro compenso.

Innanzitutto, non è stato identificato con certezza l'autore del messaggio (lo stesso Gup ha indicato Roberto Casula, ma, alternativamente *“altro manager di Eni”*); inoltre alla stregua dei numerosi altri messaggi tra i manager di Shell (e con Agaev in ordine allo svolgimento della trattativa) e del fatto stesso che Agaev è stato rinvio a giudizio proprio nella qualità di intermediario tra Shell ed Etete, l'interpretazione proposta dalla difesa è parimenti plausibile. Inoltre dal riferimento generico a *“Chief e ai suoi sponsor”*, non solo non può desumersi con certezza l'esistenza di un accordo corruttivo tra Etete e i pubblici ufficiali nigeriani, ma soprattutto non si evince nessun elemento sull'apporto causale e consapevole dell'appellante in ordine all'accordo corruttivo e all'esecuzione dello stesso.

In data 23.01.2010 Agaev ha inviato ad Obi il seguente sms: *“Abbiamo i documenti firmati sui quali sono state apportate delle piccole variazioni al fine di chiarire che l'accordo comporta circa il 40% del 245. Il Chief ha spiegato che è quanto prevede l'accordo di base con il governo – e che non chiederà più del 40%. Per il resto ha accettato tutti i termini, inclusa la differenza fra i prezzi e la regolamentazione dei non rimborsabili. Dobbiamo incontrarci a Ginevra per metterci d'accordo sull'“Agreed price” e sui prossimi passi. Lui preferisce continuare le negoziazioni in Europa, preferibilmente in Italia”*.

Secondo il Gup tale messaggio dimostra che il governo nigeriano era coinvolto nelle negoziazioni sin dall'inizio e che, quindi, quella per la cessione di OPL 245 non è mai stata una mera trattativa commerciale tra privati. In realtà da tale messaggio, così come dagli altri che si sono scambiati Agaev ed Obi durante le varie fasi della trattativa, non si desumono elementi a carico di Obi.

Risulta, infatti, che nel corso del mese di gennaio del 2010 Agaev e Obi si erano scambiati vari sms e mail per definire i dettagli del mandato che Malabu doveva rilasciare a EVP e il riferimento al 40%, secondo il Collegio, indica che – poiché in quel periodo la ripartizione di OPL 245 prevedeva il 60% a Malabu e il 40% a Shell - Malabu intendeva cedere il 40% della propria quota e che era ancora in discussione l'ammontare della provvigione di Obi.

Occorre, infatti, evidenziare che nel mandato concluso tra Etete e Obi il 27.01.2010 (pochi giorni dopo il messaggio sopra riportato) non era stato indicato l'ammontare della provvigione di Obi in termini percentuali sul prezzo di vendita (come, invece, era stato previsto nel mandato rilasciato da Malabu in favore di ILC/Agaev, con la previsione del 6%) ma, invece, era stato riconosciuto a Obi il diritto di incassare e trattenere per sé tutto ciò che sarebbe stato pagato in eccesso rispetto al prezzo concordato con Malabu/Etete quale congruo per la vendita, prezzo che non è stato mai indicato (né alcuna somma è stata attribuita ad Obi) e che ha determinato la conseguente azione civile del mediatore.

Quindi, all'esito dei vari messaggi indicati nella sentenza e intervenuti tra i predetti, ad avviso del Collegio, non è dato rinvenire elementi univoci e certi in ordine al fatto che Obi e, conseguentemente anche l'altro appellante, siano stati *“ab origine parti fondamentali del patto corruttivo e la loro successiva estromissione dalla fase esecutiva non rileva ai fini della consumazione e dell'affermazione della loro colpevolezza”* (sentenza impugnata, pag. 302)

8.9. I messaggi intercorsi tra i manager di Shell

Nel motivo di appello n. 2 della difesa di Obi è contestata la rilevanza, quale elemento probatorio a carico degli appellanti, della corrispondenza intercorsa tra i manager di Shell nel corso delle varie fasi della lunga trattativa concernente la licenza OPL 245, alla quale

Shell era fortemente interessata anche in quanto, come sopra esposto, le era stata assegnata e poi revocata la licenza OPL 245 ed aveva già compiuto investimenti rilevanti.

Nella sentenza impugnata sono state riportate molteplici mail, tra le quali, sono state ritenute contenere elementi a carico di Obi, le seguenti:

a) mail del 5.01.2009 inviata da John Copleston ad Ann Pickard, Peter Robinson e Guy Colegate:

“Ho visto il mio uomo Delta. 245. Ho parlato alla signora E questa mattina. Lei dice che E sostiene che terrà solo 40 milioni dei 300 milioni che offrono – il resto serve per pagare la gente”;

b) mail del 22.03.2010 inviata da Guy Colegate a John Copleston e a Peter Robinson, con la quale il predetto riferisce quanto appreso da Agaev: *“Dice che il caos di FGN con riferimento al Presidente non ha aiutato – e ha chiesto se possiamo lavorare con il Governo Federale Nigeriano per ingabbiare il Chief”;*

c) mail del 13.06.2010 inviata da Guy Colegate a Peter Robinson e John Copleston: *“Il Chief si è comprato il capo della giustizia che gli ha fornito un pezzo di carta senza valore che mi dice (il nostro amico) che il Chief possiede Malabu”;*

d) mail del 16.06.2010 inviata da Guy Colegate a Guy Outen: *“Guy, per quanto di nostro interesse – il ghiacciaio si sta frantumando sempre di più – Diezani sarà alla ricerca di una soluzione favorevole – ti farò sapere i risultati. La nostra fonte è dubbia sul valore dell’incontro – sa che Diezani sta cercando di mettere a punto la questione dei profitti per conto del suo boss – questo e il problema XOM indicano quali siano le sue priorità ora che sono in vista le elezioni”;*

e) mail del 13.07.2010 inviata da Guy Colegate a John Copleston e Peter Robinson: *“questa lettera (si tratta della lettera con la quale era stata confermata la titolarità della licenza petrolifera al 100% in capo a Malabu da parte del Presidente della Repubblica Nigeriana Jonathan Goodluck) è chiaramente un tentativo di far arrivare tanti soldi a GLJ quale parte di qualsiasi transazione... da quanto appare la situazione sembra essere a un punto morto fintantochè l’Eni rimane molto preoccupata da “quella stupida lettera”...Potremmo possibilmente metterla di nuovo in pista se operiamo attraverso*

Abuja (40% dell'accordo sono più soldi per i soggetti chiave interessati che non concludere nessun accordo)";

f) mail del 23.08.2010 inviata da Peter Robinson e Ian Craig, Germa Burmeister e Guss Klusener: *"nelle discussioni con Eni, loro hanno affrontato i temi di trovare un accordo per cui:*

$$X+SB+Y=Z$$

Dove:

X è il valore che Eni è pronta a pagare per assicurarsi il 50% del blocco

SB è il bonus di firma da pagare a FGN (da Shell)

Y è qualsiasi somma che Shell è pronta a pagare come aggiunta a quella pagata da Eni a Etete e così "garantire" il buon esito

Z è il pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i giocatori ad Abuja"

g)mail del 14.10.2010 da Guy Colegate a Peter Robinson e John Copleston: *"Ci sono un sacco di squali che girano attorno – OJ. Dez, Gusau oltre a tutti i cazzari in mezzo";*

Le mail suindicate, nonché le altre indicate nella sentenza impugnata, sono giuridicamente inquadrabili nella categoria dei documenti. In esse sono riportate informazioni di varia natura, che, per fornire uno specifico risultato probatorio, devono essere valutate secondo i canoni previsti dall'art. 192 c.p.p., non rilevando, ai fini di una astratta attendibilità, la circostanza che possano, in alcuni casi, essere state assunte da soggetti quali Guy Colegate e John Copleston, ex agenti del servizio di intelligence del Regno Unito (M16), entrambi coimputati, per il medesimo reato ascritto agli appellanti, nel parallelo processo ordinario e assolti per insussistenza del fatto, unitamente agli altri manager di Shell Malcom Brinded e Peter Robinson.

L'analisi dettagliata di tale corrispondenza telematica induce ad escludere che se ne possano trarre elementi indiziari a carico degli appellanti, per la stessa genericità del contenuto dei messaggi che, ove si riferisca alla cessione della licenza OPL 245, non recano indicazioni specifiche su condotte illecite ascrivibili agli appellanti. Il tenore dei

messaggi – nelle parti in cui sono contenuti riferimenti al pagamento di tangenti – è quello di illazioni e deduzioni personali, formulate genericamente e sulla base di fonti non identificate con certezza, che non possono costituire prova dell'esistenza di un patto corruttivo, non risultando individuati né i corruttori, né i corrotti, né l'atto da compiersi da parte di pubblici ufficiali, né la somma di denaro da corrispondere, né le modalità delle ipotizzate dazioni illecite.

Fondati sono dunque i rilievi svolti in proposito dai difensori degli appellanti.

In particolare la Corte ritiene che le mail sub a) e sub c) hanno un contenuto del tutto generico, senza indicazione della fonte di provenienza, non potendo essere verificata l'identità dell' *uomo Delta* o della *signora E*.

Anche la mail sub d) contiene un riferimento ad una fonte non identificata della quale non può essere valutata l'attendibilità; peraltro l'interpretazione fornita dal primo giudice non è convincente laddove, senza altre indicazioni specifiche, ha ritenuto di poter individuare nel *"suo boss"* il Presidente della Nigeria Goodluck Jonathan, e ha individuato un collegamento tra il reperimento dei fondi per le elezioni presidenziali – indette per il mese di aprile del 2011 – e la trattativa in esame.

Nella mail riportata sub f), tramite l'indicazione di $X+SB+Y=Z$ è riportato l'esito delle negoziazioni e i pagamenti che dovevano essere effettuati da Eni e da Shell, nel momento dell'invio della mail pienamente coinvolta nelle trattative.

Nell'ambito delle trattative, cioè, si ipotizzava che Shell dovesse offrire, oltre alla somma già versata, una somma ulteriore, come, di fatto poi avvenuto al momento conclusivo della sottoscrizione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011.

Secondo la sentenza impugnata, invece, la mail – e in particolare quanto indicato con la lettera "Z" e con l'espressione *"Z è il pagamento a Etete che sarà accettabile per tutti i giocatori ad Abuja"* – contiene senz'altro un riferimento al compimento di condotte illecite, e, in particolare, al pagamento di una tangente.

Interpretazione non condivisibile, atteso che l'equazione "X+SB+Y=Z" indica la somma complessiva che avrebbe dovuto essere pagata da Shell e da Eni per l'acquisizione della licenza da Malabu (indicata, come in altre mail relative alla trattativa, con il nominativo di Etete, referente della società); quindi l'indicazione di "giocatori ad Abuja" - termine utilizzato per indicare i rappresentanti del governo nigeriano - che dovevano condividere l'entità della somma che Malabu può essere interpretato anche come espressione dell'esigenza - atteso che nelle trattative erano intervenuti anche esponenti e vari organismi pubblici e che, come detto, il giacimento aveva un'importanza economica rilevante - che si trattasse di un'offerta congrua che non creasse ulteriori problematiche atteso che già da tempo erano pendenti vari contenziosi giudiziari.

Nelle altre mail sono contenute illazioni e convincimenti personali degli autori delle stesse, destinate ad altri esponenti aziendali di Shell per il successivo utilizzo nelle strategie commerciali della società, e, poichè essi non sospettavano che la loro corrispondenza potesse essere un giorno esaminata nell'ambito di un procedimento penale, l'assenza di riferimenti specifici a condotte illecite perpetrate dagli appellanti costituisce un elemento da valutare non contro, ma a favore dei predetti.

Inoltre, occorre evidenziare che, in molti casi, il contenuto delle mail di cui trattasi è caratterizzato dal riferimento a "voci correnti nel pubblico" o a fonti anonime, che visti i divieti di cui all'art. 234 c.p.p. e 240 c.p.p. sono connotate, anche nel giudizio abbreviato, da inutilizzabilità "patologica" (Cass., n. 47064 del 2019; Cass. n., 19911 del 2021).

Conclusivamente ritiene la Corte che si tratti di messaggi privi dei requisiti di certezza, gravità e precisione, richiesti dall'art. 192 comma 2^o c.p.p., ai quali dunque nemmeno può essere attribuita la qualifica di indizi. Deve ricordarsi che, secondo la Suprema Corte, il procedimento probatorio fondato su elementi indiziarî per sfociare nella prova del fatto ignoto - oggetto del *thema probandum* - deve fondarsi su circostanze di sicura verifica storico-naturale.

Pare superfluo richiamare la distinzione concettuale tra "sospetti" ed "indizi", anche questa tracciata dalla giurisprudenza di legittimità. Il "sospetto" è una nozione che oscilla tra due


estremi semantici, ovvero tra il significato di fenomeno soggettivo, congettura, quindi di ipotesi senza prove, o meglio, alla ricerca di prove, ed il significato di indizio equivoco, e quindi debole, tale da assecondare distinte, alternative - ed anche contrapposte - ipotesi nella spiegazione dei fatti oggetto di prova. L' "indizio", invece, suscettibile di valutazione ai sensi dell'art. 192 comma 2^o c.p.p., è elemento di fatto noto da cui desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto da provare sulla base di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza. Come di recente ribadito dalla Suprema Corte, gli indizi, a fini di prova, si differenziano dalle mere congetture perché costituiti da fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione. Devono corrispondere – si ripete - a dati di fatto certi e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza *“e devono, ex art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. essere gravi - cioè in grado di esprimere elevata probabilità di derivazione dal fatto noto di quello ignoto - precisi - cioè non equivoci - e concordanti, cioè convergenti verso l'identico risultato. Requisiti tutti che devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilità penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravità e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall'esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguità”* (Cass., n. 78559 del 2020).

8.10. L'appunto manoscritto sequestrato a Richard Granier Deferre e le dichiarazioni rese da Richard Granier Deferre

Le censure riguardanti l'interpretazione del manoscritto sequestrato a Richard Granier Deferre il 5.01.2010 e le dichiarazioni rese da quest'ultimo sono state formulate dai difensori di Di Nardo e di Obi, rispettivamente nel motivo n. 7 e nel motivo n. 3.

Richard Granier Deferre, uomo d'affari di nazionalità svizzera, è stato consulente di Etete e lo ha assistito nelle fasi iniziali dell'operazione concernente OPL 245. In data 5.01.2010 è stato sequestrato presso la sua abitazione il seguente documento contrassegnato dalla sigla MPC-0003:

②



XCO ⇒ EIP ⇒
 ↓
 LLC

- 1) PP3 QC
- 2) E/S BRS
- 3) TOWST MISTOWST

Secondo quanto affermato nella sentenza impugnata, il contenuto dell'appunto suindicato e le dichiarazioni rese da Richard Granier Deferre il 22.01.2016 costituiscono una prova del pagamento di somme di denaro ai manager di Eni e di Shell.

“Mi viene esibito il doc 0003.

Specifico che è la mia scrittura. “05.01.2010” si tratta della data in cui ho preso gli appunti.

Alle 12.:50 le parti lasciano la sala per una pausa.

Alle 13:50 l'interrogatorio viene ripreso.

In merito al documento che mi è stato sottoposto non so perché ho fatto questo schema, sto dicendo la verità, non voglio mentire e non mi ricordo. Non mi sono inventato questo schema, l'ho scritto sulla base delle informazioni che mi sono state date da AGAEV e oggi non capisco cosa significhi.

Management non può riferirsi al Management di MALABU ma deduco a SHELL o ENI perché MALABU non ha mai avuto un Management.”

Questa affermazione, secondo il primo giudice, è stata confermata da Obi, il quale nel suo *First Affidavit* del 3.07.2011, al paragrafo 12, ha affermato: “*Malabu è una società di comodo non operativa e senza attività*”, nonché dall'avv. Rosemary Radici Parlani, legale di EVP sentito come testimone nel giudizio di appello inglese il 1.06.2012, che ha specificato: “*Inoltre, le nuove prove confermano e enfatizzano la tesi che Malabu, una società non commercialmente attiva, non ha mai inteso utilizzare (e sembrerebbe non aver avuto alcuna necessità di utilizzare) i fondi che ha ricevuto in relazione all'operazione OPL 245 per i propri fini commerciali*”.

Per questo motivo, secondo il Gup, la sigla “M” indicata nello schema come destinataria di una parte del prezzo pagato dall'acquirente e ricevuto da EVP non può riferirsi a Malabu perché essa non ha un *management* e perché non si spiegherebbe l'ulteriore ripartizione tra “M 1” ed “M 2” e che, quindi, l'unica spiegazione logica di quell'appunto è quella fornita dal suo autore e, cioè che quelle sigle si riferiscono al *management* di ENI e/o di Shell e che lo schema deve essere letto nel senso che parte del prezzo ricevuto da EVP (cioè da OBI) sia destinato a pagare il *management* di ENI e/o di Shell e che “*poiché*

OBI entra nella trattativa in virtù della sua relazione con ENI, è ragionevole ritenere che in quello schema il management destinatario dei pagamenti (rectius retrocessioni) sia quello di ENP” (sentenza impugnata, pag.73).

Ad avviso del Gup il termine “Xco” indica l'*excess price*, cioè la differenza tra il prezzo offerto da Eni e quello concordato con Malabu e che le frecce indicano la destinazione di esso, che, ricevuto da EVP doveva essere trasferito in parte a ILC e, in parte, ai manager di Eni e di Shell.

Il Collegio non condivide, per una pluralità di ragioni, le conclusioni del Gup.

Innanzitutto le dichiarazioni del 22.01.2016, oltre ad essere generiche e non circostanziate, sono state smentite dalle dichiarazioni rese da Ednan Agaev e, successivamente, dallo stesso Granier Deferre.

Nelle prime, rese dopo circa sei anni dalla redazione dell'appunto in questione, Deferre ha dichiarato, inizialmente, di non sapere perché aveva redatto lo schema, poi di averlo redatto sulla base delle informazioni ricevute da Agaev e, infine, ha precisato di avere soltanto *dedotto* che il termine *management* si riferiva ai manager di Eni o di Shell, quali beneficiari dei pagamenti.

Il Gup ha condiviso l'interpretazione fornita da Deferre, seppure formulata in termini di deduzione, genericamente e senza esplicazione di dettagli, anche perché ritenuta assistita da riscontri esterni costituiti dalle dichiarazioni di Vincenzo Armanna e di Dan Etete, ma, come già sopra esposto, entrambi non sono soggetti credibili e le loro dichiarazioni si sostanziano nel riferire soprattutto su voci correnti che, in quanto tali, essendo inutilizzabili, non possono costituire il fondamento di una condanna.

Le dichiarazioni di Deferre, inoltre, sono state smentite da Ednan Agaev, cioè proprio dal soggetto dal quale avrebbe ricevuto le informazioni per redigere l'appunto, che il 30.03.2016 ha dichiarato:

“Con riferimento al foglio MPC0003 si riferisce sempre agli stessi argomenti ma non so spiegare i dettagli relativi a M. MI, M2 e a ‘Management’, Faccio presente che non è la mia grafia.

D. Vengono richiamate le dichiarazioni sul punto di Granier Deferre del 22.01.2016 “non mi sono inventato questo schema l’ho scritto sulla base delle informazioni che mi sono state date da Agaev e oggi non capisco cosa significhi. Management non può riferirsi al Management di Malabu ma deduco a Shell o Eni perché Malabu non ha mai avuto un Management”

R. Non ho mai dato a Granier Deferre informazioni su compensi al management. Non so perché dica così.”

Il Collegio ritiene, quindi, condivisibili i seguenti rilievi avanzati dalla difesa di Gianluca Di Nardo (atto di appello, pagg. 208 – 209) in ordine all’interpretazione recepita nella sentenza impugnata:

*“non tiene conto che, al gennaio 2010, data in cui l’appunto manoscritto sarebbe stato redatto, Shell non era ancora parte delle trattative (mentre lo diverrà solo nel settembre 2010) e, in ogni caso, anche volendo prescindere da questo aspetto, non tiene conto del fatto che, proprio sulla base della ricostruzione dei fatti fornita dal Giudice in Sentenza, Agaev avrebbe dovuto tenere i contatti con Shell per conto di Malabu e, pertanto, nell’ottica di una retrocessione, semmai sarebbe spettato a lui (tramite ILC), e non ad Obi, retrocedere l’*excess price* ai manager di Shell. Di talchè, se davvero “M1” e “M2” avessero rappresentato Eni e Shell, allora cisi sarebbe attesi di trovare nello schema sopra illustrato una delle due lettere nella parte sottostante a ILC (ossia alla società di Agaev); ... non spiega per quale motivo Deferre avrebbe dovuto interrogarsi sul *come-dove* (i.e. nello schema “*how*” e “*where*”) quando, in ipotesi, avrebbe dovuto essere Obi a preoccuparsi di come destinare le somme di denaro al management”*

Oltre all’incertezza dell’interpretazione fornita dallo stesso autore dell’appunto - che ha successivamente reso innanzi al Tribunale di Milano nel procedimento a carico degli altri coimputati, dichiarazioni di diverso tenore - e alla smentita di Agaev, deve rilevarsi che Obi, in sede di dichiarazioni spontanee del 28.03.2018, ha offerto una interpretazione alternativa dello schema.

Obi ha affermato che in esso era stato riprodotto il contenuto di un suo confronto con Agaev in ordine al pagamento delle rispettive commissioni, precisando che la lettera “M” indicava Malabu, analogamente a quanto indicato in un altro schema simile, redatto da

Granier Defferre nella medesima data, dove, invece di “M” era indicato il termine “Vendeur” in quanto - se si accogliesse una differente interpretazione - il venditore non risulterebbe per nulla menzionato nello schema MPC-0003 sopra riportato.

Obi ha, altresì, precisato che la sigla “Xco” non costituisce un’abbreviazione del termine “*excess price*”, bensì indica il prezzo versato dall’acquirente e che non è logico attribuire alla lettera “M” il significato di “*management*” poiché non avrebbe avuto nessun senso scrivere per esteso ciò che la lettera avrebbe dovuto servire a semplificare; che “M1” ed “M2” indicavano i conti correnti bancari che Etete aveva intenzione di aprire con l’aiuto di Granier Defferre per ricevervi il denaro derivante dalla cessione di OPL 245.

Invero l’assenza di certezza in ordine a un riferimento nell’appunto ai manager di Shell si evince dalla stessa sentenza impugnata (pag. 95), laddove correttamente si annota che i predetti avevano appreso che Etete stava trattando con Eni la vendita di OPL 245 soltanto nel mese di marzo 2010 e non precedentemente.

In altra parte della sentenza il Gup, richiamando la corrispondenza dei manager di Shell del 19.02.2010, nella quale si commentavano gli eventi politici del febbraio 2010 (in particolare l’ascesa di Goodluck Jonathan, legato ad Etete da un risalente rapporto di amicizia), ha affermato che: “*In quel momento ancora Shell non sa della trattativa tra ETETE/Malabu ed ENI, tant’è che i suoi manager ipotizzano che siano coinvolte compagnie petrolifere russe o cinesi?*” (sentenza impugnata, pag. 92).

Inoltre occorre rilevare che nella documentazione acquisita (es. nella corrispondenza di Shell e in altri messaggi) la lettera “M” è pacificamente indicata come iniziale di Malabu e che il termine inglese “*management*” non viene utilizzato soltanto per indicare l’insieme dei soggetti che ricoprono ruoli di comando e responsabilità in un’azienda, ma soprattutto per indicare la “gestione” intesa come azioni da porre in essere affinché un’organizzazione persegua gli obiettivi prefissati.

Considerato inoltre l’abbandono del meccanismo dell’*excess price*, non può considerarsi certa l’interpretazione dello schema accolta dal primo giudice.



Secondo l'ipotesi accusatoria, recepita nella sentenza impugnata, Obi doveva trarre il proprio guadagno e attingere il denaro da corrispondere ai funzionari pubblici e ai manager delle due compagnie petrolifere dal c.d. *excess price*, pari alla differenza tra il prezzo preventivamente convenuto con Etete, e che quest'ultimo sarebbe stato disposto ad accettare, e il prezzo che Eni avrebbe poi effettivamente pagato per acquisire la licenza OPL 245. Ma, sebbene tale meccanismo fosse stato contemplato nel mandato in favore di EVP, Etete non aveva indicato quale sarebbe stato per Malabu il c.d. prezzo accettabile e, soprattutto, in nessuna delle offerte presentate da Eni era stato previsto il pagamento diretto del prezzo a EVP.

Risulta, altresì, incontestato che, successivamente, con l'intervento diretto nella trattativa del governo nigeriano, il Ministro della Giustizia aveva proposto una nuova struttura dell'operazione nella quale non era stato previsto il meccanismo in questione, sì che Obi era stato definitivamente estromesso dalle trattative e il prezzo dovuto a Malabu era stato versato da Eni e Shell direttamente al governo nigeriano.

Rileva la Corte che, ove effettivamente concluso un accordo illecito che prevedeva la retrocessione da Obi ai manager di Eni, ciò avrebbe comportato la corresponsione di un prezzo non congruo al valore di OPL 245, mentre la congruità non è stata mai posta in dubbio neppure dal primo giudice. Peraltro, era molto difficile e rischioso "gonfiare" il prezzo, dal momento nella procedura interna prevista per la fissazione di ogni offerta, prima che essa pervenisse al consiglio di amministrazione, erano coinvolti numerosi soggetti, da sessanta ad ottanta, nonché cinque o sei commissioni.

Ed ancora va evidenziato che l'interpretazione di "M1" ed "M2" come conti correnti, potrebbe anche essere l'esemplificazione dell'esistenza, all'interno di Malabu, di due centri di potere. Come accertato nella sentenza impugnata Alhaji Aliyu Abubakar ha agito come prestanome di Etete nella destinazione della somma ricevuta da Malabu, ma non può trascurarsi la circostanza che il figlio del dittatore Abacha, di costui successore, riteneva di avere dei diritti in Malabu sino ad intentare un'azione civile per il riconoscimento della sua partecipazione societaria.

E' provato che il Ministro delle Finanze, dopo la sottoscrizione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011, in data 24.08.2011 aveva trasferito il compenso diretto a Malabu su due diversi conti di detta società, accesi in due banche diverse, con bonifici di pari importo (400 milioni di dollari presso Keystone Bank e 401 milioni di dollari presso la First Bank in Nigeria). Tale scelta – di cui non è stata accertata l'effettiva ragione – è strettamente connessa al tema dei proprietari della società Malabu che non è stata mai chiarita con documentazione di provenienza certa.

Deve inoltre sottolinearsi che negli appunti manoscritti di Richard Granier Deferre non è contenuto nessun riferimento al pagamento di tangenti a pubblici ufficiali.

Inoltre dai verbali acquisiti *ex art. 603 c.p.p.* risulta come, al pari di Ednan Agaev, all'udienza del 6.03.2019, sentito nel processo ordinario in qualità di testimone all'udienza del 06.03.2019, Richard Ganier Deferre, ha smentito quanto riferito il 22.01.2016, rendendo le seguenti dichiarazioni:

PUBBLICO MINISTERO – Documento 6. Ha scritto lei questo documento?

INTERPRETE – “Sì”

PUBBLICO MINISTERO – Se può leggerlo

INTERPRETE – “X co EVP” una freccia sotto EVP, in un rettangolo “M”, in alto “How e where”, sotto M “Management”, le due frecce “M1” e “M2” “Dove e come”.

PUBBLICO MINISTERO – Poi c'è un numero uno.

INTERPRETE – “PP3QC2/3 dice che non riesce a leggere. “KS, però non è sicuro. “Trust mistrust”.

PUBBLICO MINISTERO – E la data è 5 gennaio 2010?

INTERPRETE – “Sì”.

PUBBLICO MINISTERO – Queste sono le indicazioni che lui ha scritto sempre sulla base di quello che ha detto Agaev?

INTERPRETE – “No”.

PUBBLICO MINISTERO – Sono informazioni che conosce lui direttamente?

INTERPRETE – “No, mi ero posto la domanda quando ho fatto questo grafico se si fosse fatta l’operazione”, lui stava chiedendo come Malabu avrebbe potuto ricevere un ammontare molto importante in una società, M vuol dire Malabu. “Come una società come Malabu potrebbe ricevere un ammontare molto importante sapendo che si sarebbe dovuto aprire dei conti per Malabu per ricevere l’ammontare della transazione, sapendo che Malabu non aveva un management e se si volevano aprire due conti per Malabu, chiamati M1 e M2”. Tende a precisare che a proposito di queste spiegazioni che ci sta dando in questo momento, rispetto alle indicazioni che aveva dato al Procuratore tre anni fa non hanno nulla a che fare con Shell e Eni. Management significa il management di Malbu che non esisteva. Che era molto difficile aprire dei conti per ricevere dei soldi, aveva messo due conti. M1 e M2 per Malabu, questo documento è stato fatto per spiegare al signor Etete che sarebbe stato molto difficile per un ammontare così importante aprire dei conti per Malabu.

...

INTERPRETE – “E’ difficile perché i banchieri non aprono un conto facilmente. Se avete una società, che non esiste, perché non aveva consistenza questa società, non esisteva, e anche se le banche avessero accettato di aprire un conto ci sarebbe stato tutto un lavoro di preparazione a un contratto. Ho anticipato qualcosa che non ha mai avuto luogo”.

PUBBLICO MINISTERO – Poi Malabu ha aperto dei conti.

INTERPRETE – Non lo sapeva.

PUBBLICO MINISTERO – Queste difficoltà come potevano essere superate? Con M1, M2, magari M3.

INTERPRETE – “Erano solo delle supposizioni”.

PUBBLICO MINISTERO – Ce lo spieghi, perché non ho capito.

INTERPRETE – “Erano delle supposizioni che se Malabu avesse voluto firmare un accordo e ricevere, verosimilmente si sarebbero dovuti aprire dei conti in Europa, ma non sono andato più in là di questo”.

PUBBLICO MINISTERO – Ma perché in Europa è più facile aprire i conti che in Nigeria? Per questo?

INTERPRETE – “No. Anche in Europa è difficile”.

PUBBLICO MINISTERO – E quindi M1 e M2 che significa?

INTERPRETE – “Malabu1 e Malabu2”.

PUBBLICO MINISTERO – La società è una sola, i numeri cosa significano?

INTERPRETE – “Perché supponevo che Malabu potesse avere due conti, è un’ipotesi che non ha mai avuto luogo”

PUBBLICO MINISTERO – Lei ha detto di avere la paternità di questa perplessità, io devo contestare un passo della sua dichiarazione, è la risposta alla domanda n. 9. Posso leggerla in italiano?

PRESIDENTE – Sì, adesso il Pubblico Ministero legge in italiano, poi il Procuratore ci fa la cortesia invece di leggere la versione francese, e poi sentiremo la risposta del signor Granier-Deferre. Prego Pubblico Ministero.

PUBBLICO MINISTERO – “In merito al documento che mi è stato sottoposto non so perché ho fatto questo schema, sto dicendo la verità, non voglio mentire e non mi ricordo. Non mi sono inventato questo schema, ma l’ho scritto sulla base delle informazioni che mi sono state date da Agaev e oggi non capisco cosa significhi. *Management* non può riferirsi al *management* di Malabu ma deduco a Shell o Eni perché Malabu non ha mai avuto un *management*”.

PUBBLICO MINISTERO, DOTT.SSA TIZZONI (legge documento in francese).

INTERPRETE – “Ci tengo a rispondere, ne ho parlato con l’avvocato, aveva 4 punti da modificare. Nella deposizione del 2016, quando ho ripreso questo dossier, 15 giorni fa, ho rivisto questi punti”. Dice “La verità è che Eni e Shell non hanno nulla a che vedere con questo schema, con questo diagramma. Che era il management di Malabu che non esisteva”...Rèpètition. Vuole rettificare la deposizione...il management che c’è segnato qui si riferisce al *management* di Malabu”.

PUBBLICO MINISTERO – Che non esisteva.

INTERPRETE – “Non c’entra nulla con Shell e Eni. M1 e M2 sono Malabu1 e Malabu2, e Shell e Eni on hanno nulla a che vedere con questo schema”.

PUBBLICO MINISTERO – Mi domando, ma forse...come mai si ricorda meglio ora che tre anni fa, che era più vicino ai fatti.

INTERPRETE – “Sono qui per dirvi la verità, questa è la verità”.

PUBBLICO MINISTERO – Questa verità è venuta fuori ora, se l’è ricordata oggi o tempo addietro?

INTERPRETE – Tre settimane fa il Procuratore l’ha chiamato, ha ripreso il dossier, “ho chiesto che mi venisse tradotta la mia deposizione, ho consultato il mio avvocato, ho riletto con attenzione, e così mi sono reso conto, mi sono riposto le domande, ch Eni e Shell non c’entravano nulla con questo schema”.

PUBBLICO MINISTERO – Ma le aveva una copia di queste dichiarazioni?

INTERPRETE – “Sì, certo”.

PUBBLICO MINISTERO – L’ha sempre avuto?

INTERPRETE – “Sì, ma l’ho riletta”... “tre anni fa ero sotto pressione quando ho fatto questa deposizione, come adesso peraltro sono sotto pressione”.

Quindi in dibattimento – contrariamente a quanto precedentemente dichiarato – Richard Granier Defferre ha affermato che “M1” ed “M2” non indicavano conti impiegati per

trasferire somme di denaro in nero ai manager di Eni e di Shell, bensì conti funzionali alla suddivisione in due parti dell'importo rilevante, trasferito dal governo a Malabu, in quanto quest'ultima era una società senza un'effettiva consistenza ed Etete era stato condannato per riciclaggio.

Pertanto, a fronte del verificato contrasto tra le dichiarazioni rese in sede di indagini e quelle rese in sede dibattimentale, in conformità alla giurisprudenza della Suprema Corte, le prime possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste, ma mai come elemento di riscontro o come prova dei fatti in esse narrati, neppure quando il dichiarante, nel ritrattarle in dibattimento asserendone la falsità, riconosca di averle rese (Cass., n. 13910 del 2016).

Quindi deve concludersi che la credibilità di Richard Granier Deferre, soggetto strettamente legato a Dan Etete, non possa ritenersi comprovata e che l'elemento di prova valorizzato dal Gup, già dotato di scarso valore probatorio per il tenore delle dichiarazioni rese in sede di indagini, ancor di più a seguito delle successive dichiarazioni, è inidoneo a provare l'esistenza di pagamenti in favore dei manager di Eni e di Shell, come pure in favore di pubblici ufficiali nigeriani, tramite Obi.

L'unica dazione accertata è quella in favore di Vincenzo Armanna, come già esposto, soggetto non credibile né con riguardo alla giustificazione fornita a proposito della ricezione del denaro né in ordine ad altri aspetti della complessiva vicenda.

8.11. I contatti tra Obi e Di Nardo e il ruolo svolto da quest'ultimo

Con il motivo n. 6 e con i motivi aggiunti, la difesa di Di Nardo ha censurato la valutazione delle prove compiuta dal Gup, all'esito della quale Gianluca Di Nardo è stato condannato per il reato di corruzione internazionale, in concorso con Obi e con gli altri soggetti indicati nell'imputazione.

Secondo la sentenza appellata risulta accertato in base al contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate, che Gianluca Di Nardo aveva riferito a Luigi Bisignani che Obi era il soggetto che poteva trattare la vendita concernente OPL 245

poichè aveva ricevuto da Dan Etete l'incarico di cercare un acquirente e che Luigi Bisignani, come dallo stesso dichiarato nell'interrogatorio del 16.04.2014, aveva subito contattato Paolo Scaroni per segnalare Obi.

Orbene, la sponsorizzazione di Obi, avvocato e uomo d'affari con pregresse competenze professionali rilevanti, non ha di per sé, una connotazione di illiceità e la circostanza che Luigi Bisignani, coimputato degli appellanti nel procedimento ordinario innanzi al Tribunale di Milano, assolto per insussistenza del fatto, non sia un soggetto incensurato, non può essere posta a fondamento dell'esistenza di un accordo corruttivo.

La pregressa conoscenza tra Obi e Di Nardo non è contestata ed è stata ammessa dagli stessi appellanti e, con riguardo ai contatti tra gli stessi, il Gup ha ritenuto che la circostanza che era stato Di Nardo a contattare Obi per conto di Eni, già nel primo trimestre del 2009, poteva evincersi dal contenuto di una mail del 15.03.2009; in realtà, nella mail in questione si fa riferimento, in generale, a transazioni di fusioni e acquisizioni non correlate ad OPL 245, come invece ritenuto dal primo giudice.

Ciò che emerge, invece, con certezza dalle intercettazioni telefoniche è la circostanza che Paolo Scaroni, dopo aver ricevuto la segnalazione da Luigi Bisignani, aveva indicato il nominativo e il numero di telefono di Obi a Claudio Descalzi, come da quest'ultimo confermato nell'interrogatorio del 27.06.2016, con l'indicazione di fornirli a Roberto Casula.

Nella sentenza impugnata è stato evidenziato, come dato certo, il fatto che Di Nardo sia stato costantemente informato da Obi dello svolgimento delle trattative relative ad OPL 245, ma, rileva la Corte, che nel corso del secondo semestre del 2009 e sino all'ottobre del 2010 non risultano elementi obiettivi che comprovino, con certezza, tale convincimento, né parimenti risultano provati ulteriori contatti tra Di Nardo e Bisignani né tra Di Nardo e i manager di Eni.

Nel mese di ottobre 2010 sono state intercettate alcune telefonate tra Bisignani e Di Nardo, nonché tra quest'ultimo e Obi, dalle quali, se è vero che se ne desume che Di

Nardo era a conoscenza dello stato delle trattative, non risulta, invece, con certezza, se ricevesse le notizie direttamente da Obi o da altri soggetti.

Dal contenuto delle telefonate intercettate, di numero limitato - collocate nel periodo di poco antecedente e di poco successivo all'offerta di Eni e Shell del 30.10.2010 – e dai commenti del Di Nardo sugli eventi concernenti la trattativa, si ricava un suo vivo interesse all'esito positivo dell'offerta ed una puntuale sua informazione sui contatti intercorrenti tra i vertici di Eni e Obi.

Tuttavia le condotte sopra descritte non costituiscono indici sintomatici di commissione di illeciti in quanto era stato Di Nardo, tramite l'intervento di Luigi Bisignani, a presentare Obi ai manager di Eni e, quindi, avendo svolto un'attività di mediatore, riteneva che gli spettasse una legittima provvigione.

Ciò si desume, tra le altre, dal contenuto delle conversazioni telefoniche intercettate il 9 e il 13.10.2010.

Nella prima Gianluca Di Nardo ha comunicato a Luigi Bisignani un messaggio da riferire a Claudio Descalzi, riguardante la trattativa per l'acquisto di OPL 245: le informazioni da riferire erano le seguenti: che gli *“arancioni?”* (cioè Shell) *“sono fuori partita, perché comunque lì c'hanno una lettera della giungla che dice che non contano niente”* (il riferimento è al provvedimento del luglio 2010 con il quale era stato confermato il provvedimento del 2006 che aveva riassegnato a Malabu il possesso del 100% della licenza) e che *“i francesi ce la stanno mettendo nel culo, dobbiamo stare veramente attentissimi...si si quelli che iniziano per TI... i francesi ci possono impiegare 3 minuti eh, dobbiamo stare veramente attenti”* (il riferimento è alla compagnia petrolifera Total che si temeva potesse essere interessata all'affare); quindi Di Nardo ha espresso così la propria preoccupazione: *“No, perché abbiamo perso un anno di lavoro, questo... cioè daglielo come messaggio”*; anche il riferimento temporale è in linea con il fatto che era trascorso circa un anno da quando Obi aveva iniziato a rapportarsi con i rappresentanti di Eni. Anche nella seconda telefonata, vi è un riscontro sia dell'esistenza di uno stretto rapporto tra Di Nardo e Obi sia del fatto che il primo, parlando al telefono con Bisignani, era preoccupato che l'offerta venisse trasmessa da Eni direttamente ad Etete e non

tramite Obi; ma poi, come si evince dalle successive telefonate e dalla documentazione in atti, l'offerta è stata inviata ad Obi che – in qualità di mediatore di Malabu - in quel periodo, non era ancora stato estromesso dalla trattativa.

Al di là della evidente manifestazione di interesse per l'esito delle trattative e all'indicazione delle circostanze riguardanti la presentazione e il rifiuto dell'offerta del 30.10.2010, non si rinvengono, tuttavia, elementi, penalmente rilevanti, a carico di Gianluca Di Nardo; ciò che emerge dalle conversazioni intercettate è il fatto che Obi aveva condotto le trattative con la finalità di concluderle positivamente, ma vi era stato il rifiuto di Etete.

Dopo il 18.11.2010 – data in cui è stata intercettata una telefonata nella quale Bisignani invitava Di Nardo ad avvisare Obi che il Presidente della Repubblica Goodluck Jonathan e il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke avevano detto *“che tra domani e dopodomani, vogliono fare questa cosa”*, utilizzando il termine *“closing”* con il quale si intendeva il trasferimento delle quote dal venditore al compratore - non risultano altri elementi dai quali cui evincere una partecipazione di Gianluca Di Nardo alle trattative assistita dalla consapevolezza di sottostanti illeciti.

Attesi gli esiti sopra esposti, non possono neppure essere desunti elementi idonei a provare l'esistenza di contatti illeciti tra i manager di Eni, Etete, Obi e Di Nardo, bensì si evince sicuramente la preoccupazione che l'offerta di Eni potesse essere o meno accettata e il disappunto per il rifiuto dell'offerta in quanto non concludendosi l'affare, le loro provvigioni non sarebbero state garantite.

Dal contenuto della conversazione da ultimo riportata si desume che sia Di Nardo che Obi non avevano contatti diretti con i rappresentanti del governo nigeriano, intervenuti direttamente nella trattativa nel periodo suindicato, coincidente con l'estromissione dei due intermediari.

Quindi, in ordine ai contatti esistenti tra Obi e i politici nigeriani, pur essendo del tutto verosimile che, in virtù della loro pregressa conoscenza, Di Nardo conoscesse l'estrazione

sociale di Obi e le sue relazioni in ambito istituzionale, derivanti dalla precedente attività svolta - tra cui quella di consulente per la privatizzazione della compagnia telefonica nazionale nigeriana - tuttavia non vi è prova che Di Nardo, nella fase delle trattative, abbia avuto personalmente rapporti con i pubblici ufficiali nigeriani o che abbia ricevuto da Obi notizie circa contatti illeciti intrattenuti con gli stessi.

Anzi, occorre evidenziare che l'intervento del governo nigeriano, che si era manifestato in modo molto esplicito e diretto con la convocazione delle parti il 15.11.2010, era avvenuto dopo il rifiuto da parte di Etete dell'offerta di Eni, e che Di Nardo non avesse avuto conoscenza delle decisioni dei politici nigeriani emerge anche dal fatto che aveva appreso tale notizia da Bisignani che, a propria volta, l'aveva ricevuta da Claudio De Scalzi.

Secondo il primo giudice risulta provato che Di Nardo ha finanziato l'azione civile di EVP contro Malabu *“non nell'ambito della sua attività di finanziere aperto ad ogni opportunità di guadagno, ma perché socio di fatto di OBI sin dall'inizio nell'affare OPL 245, come dimostrato, tra l'altro, anche dal contenuto delle conversazioni intercorse con BISIGNANI, in cui DI NARDO definisce più volte OBI “il mio nella giungla” e commenta il rischio di estromissione, conseguente al contatto diretto tra ENI e Malabu mediato dal governo nigeriano, con la colorita espressione “ci hanno fottuto”, chiaramente indicativa di un suo interesse diretto alla conclusione dell'accordo tramite OBI ed EVP”* (sentenza impugnata, pag. 301). A conferma di tale conclusione, il Gup ha attribuito rilevanza, ad alcuni elementi concernenti il contratto di finanziamento, ritenuti anomali, ma il difensore di Di Nardo ha evidenziato, dettagliando la documentazione contrattuale, che tali criticità non sussistono (appello difesa Di Nardo, pag. 123). In ogni caso, si tratterebbe del contenuto di accordi liberamente contratti tra soggetti privati, che si conoscevano da tempo, e che nulla provano in ordine alla consapevolezza degli appellanti dell'esistenza di accordi corruttivi.

Come già detto, sia Gianluca Di Nardo che Luigi Bisignani confidavano di ricevere delle provvigioni per il contributo da loro fornito nell'aver messo in contatto Obi con i vertici di Eni. Quindi, nel momento in cui Obi - non avendo ricevuto nessun compenso da

Malabu – aveva agito in giudizio, Di Nardo aveva deciso di finanziare la causa, con la finalità, nel caso di vittoria di Obi, di ottenere il suo personale guadagno.

Di Nardo, che aveva investito cinque milioni di sterline, all’esito della causa, in cui Malabu è rimasta soccombente, ha ricevuto il 24.04.2014 la somma di 21 milioni di franchi svizzeri, che non può essere considerata il profitto del reato di corruzione internazionale, bensì la legittima remunerazione riconosciutagli come parte della somma di 110, 5 milioni di dollari incassata da EVP in forza del pagamento eseguito da Malabu in ottemperanza alla decisione del giudice Gloster divenuta frattanto definitiva.

Il Gup ha attribuito anche rilevanza – quale elemento probatorio a carico di Di Nardo – al contenuto delle dichiarazioni rese ai Pubblici Ministeri da Francesco Micheli, amico e socio in affari dell’appellante.

Francesco Micheli - in data 7.09.2016 – ha dichiarato: *“Ho incontrato casualmente Di Nardo alcuni anni fa a Milano e ho portato il discorso sulla vicenda nigeriana che aveva avuto una certa eco sui giornali. Gli chiesi più o meno: “come vanno le tue cose?” e lui mi disse che era molto contento perché aveva appena vinto una somma molto importante. Mi disse che questa somma riguardava la sua attività di intermediazione per l’acquisizione del giacimento in Nigeria, nella quale riteneva di essere stato ingiustamente tagliato fuori”*.

Tali dichiarazioni costituiscono semmai, secondo la Corte, una conferma delle attese del Di Nardo di un compenso per l’intermediazione; cosicché, ciò non essendo avvenuto, aveva tentato di ottenere il proprio guadagno finanziando la causa azionata da Obi per la provvigione non ricevuta.

E proprio perché Di Nardo aveva confidato nel fatto di poter ottenere una provvigione, era preoccupato che Eni presentasse l’offerta direttamente a Malabu, scavalcando Obi, come si desume dal contenuto delle telefonate del 13 e del 14 ottobre 2010 tra Di Nardo e Bisignani.

Risultano, quindi, condivisibili le seguenti argomentazioni della difesa di Di Nardo: *“Se Di Nardo fosse stato a conoscenza o parte di ipotetici accordi illeciti tra Obi ed i pubblici ufficiali nigeriani*

(ed i manager di Eni) ed essendo consapevole di esser stato lui il trait d'union tra Eni e Obi, avrebbe certamente escluso di finanziare una causa in cui Etete si sarebbe difeso – non ci voleva troppa immaginazione a pensarlo – affermando di esser stato vittima di una congiura ordita in suo danno da Obi, dai manager di Eni e dai pubblici ufficiali: la causa avrebbe fatto sicuramente emergere il suo ruolo di trait d'union e lo avrebbe esposto, avanti ad un'Autorità Giudiziaria, ad una "pubblicità" certamente non desiderabile per un presunto corruttore?" (atto di appello, pag. 133).

8.12. Il patto corruttivo e il concorso di Obi e di Di Nardo

Obi e Di Nardo sono stati condannati per il reato di corruzione internazionale per avere posto in essere le condotte indicate nell'imputazione, concorrendo consapevolmente con i soggetti nella stessa indicati.

Nella sentenza impugnata, sulla base degli elementi probatori già commentati, è stato ritenuto provato il patto corruttivo costituito nella promessa e nella dazione della somma di circa 520 milioni di dollari (parte della somma di 1.092.040.000 dollari ricevuta da Malabu), somma che il Gup ha ritenuto in parte pagata da Etete in favore di pubblici ufficiali nigeriani indicati nell'imputazione, in parte trattenuta dagli intermediari Obi e Di Nardo e in parte ancora retrocessa in favore dei manager di Eni e di Shell.

Il Gup ha ritenuto concorrenti necessari del reato di corruzione internazionale Etete e i soggetti, indicati quali pubblici ufficiali, nel capo d'imputazione, specificando che Etete aveva raggiunto un accordo – nel 2006 con Cristopher Adebajo Ojo, detto "Bayo Ojo", ex Ministro della Giustizia e Attorney General durante il Governo di Olusegun Obasanjo, e nel 2010 con il Presidente della Repubblica Goodluck Jonathan, il Ministro per le risorse petrolifere Diezani Alison Madueke, il Ministro della Giustizia Mohammed Bello Adoke, il consigliere per la sicurezza nazionale Aliyu Gusau e gli altri soggetti citati, per dividersi la somma di denaro ricevuta da Eni e Shell per la cessione di OPL 245, dopo la conclusione dei *Resolution Agreements* del 29.04.2011 (considerati frutto dell'accordo corruttivo); che le dazioni, con il denaro fornito da Eni e Shell, sono avvenute nel 2011, dopo l'esecuzione degli accordi suddetti.



Secondo il primo giudice, gli atti compiuti dai destinatari delle somme hanno compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio in esecuzione del patto corruttivo stipulato con Etete, così integrandosi il reato di corruzione internazionale; in particolare i vari atti amministrativi adottati dal 1998 al 2011, pur essendo formalmente discrezionali e legittimi devono essere considerati *“contrari ai doveri di ufficio dei pubblici ufficiali che li hanno adottati, poiché essi sono “espressione di stabile asservimento di quei pubblici ufficiali agli interessi personali” di ETETE (oltre che propri per il ritorno economico atteso da ciascuno di loro) e “si conformano all’obiettivo della loro realizzazione nel contesto di una logica globalmente orientata alla realizzazione di interessi diversi da quelli istituzionali”, nel caso di specie quelli negletti dello Stato nigeriano”* (sentenza impugnata, pag. 286).

Il Gup ha svolto analoghe considerazioni in ordine ai *Resolution Agreements* del 29.04.2011, ritenendoli anche formalmente illegittimi e, quindi, ha affermato che la dazione delle somme di denaro ai pubblici ufficiali indicati nel capo d'imputazione *“integra il delitto di corruzione internazionale contestato, poiché gli atti contrari ai doveri d'ufficio, da loro compiuti in esecuzione del patto corruttivo/ spartitorio stipulato con ETETE, hanno consentito prima a quest'ultimo di mantenere e poi a ENI e Shell di ottenere l'attività economica costituita dai diritti di esplorazione sul blocco petrolifero 245, sito nell'Oceano Atlantico al largo delle coste della Nigeria”* (sentenza impugnata, pag. 290).

Secondo il Gup una parte della somma di 1.092.040.000 ricevuta da Malabu è stata così destinata anche alla remunerazione dei seguenti pubblici ufficiali nigeriani:

1. il Presidente della Repubblica Goodluck Jonathan ha ricevuto parte del denaro nella disponibilità di Aliyu Abubakar (questi ha ricevuto sui conti delle sue società 401.540.000 dollari, di cui più di 64.168.000 dollari prelevati in contanti e 279.917.499,83 dollari cambiati presso Bureaux de Change in naira o valute straniere quali dollari, sterline, euro);
2. il Ministro per le Risorse Petrolifere Diezani Alison Madueke ha ricevuto parte del denaro nella disponibilità di Aliyu Abubakar, come indicato sub 1.;

3. il Ministro della Giustizia e Attorney General Mohammed Bello Adoke ha ricevuto in contanti nel 2012 una somma in naira corrispondente a 2.264.011 dollari;
4. il Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Generale Aliyu Gusau ha ricevuto tramite Arcadia Petroleum e Peter Bosworth la somma, rispettivamente, di 11.612.062,91 dollari e di 5.013.156,39 dollari;
5. il membro della Camera dei Rappresentanti Umar Bature ha avuto a disposizione la somma di 3.000.000 di dollari destinata, e in parte da lui personalmente consegnata, a Jeffrey Tesler;
6. l'ex senatore Ikechukwu Obiorah (senatore da maggio 2007 a maggio 2011) ha ricevuto la somma di 11.865.000 di dollari;
7. l'ex Ministro della Giustizia e Attorney General Christopher Bayo Ojo – ha ricevuto la somma di 10.026.280,44 dollari.

“al fine di determinarli, ciascuno per la parte di loro competenza, ad adottare il 29.04.2011 l'atto denominato FGN Resolution Agreement formulato in termini di atto transattivo delle controversie e avente l'effetto di attribuire a Eni e Shell, al 50% ciascuno, i diritti di esplorazione sul blocco 245 in acque profonde della repubblica nigeriana.

Innanzitutto si osserva che tutte le persone sopra elencate rivestono o hanno rivestito, negli anni in cui si dipana la vicenda di OPL 245, il ruolo di pubblico ufficiale” (sentenza impugnata, pag. 281).

Dunque, per trattare le censure delle difese, occorre stabilire se sia provata la partecipazione degli appellanti, a decorrere dal 2009 ad accordi corruttivi, o, comunque, la loro consapevolezza dell'esistenza degli stessi.

Va premesso che il reato di corruzione internazionale previsto dall'art. 322 *bis* c.p.é declinato, nel caso in esame, nell'ipotesi di corruzione internazionale propria antecedente; è necessario provare l'esistenza di un accordo illecito – momento di perfezionamento del reato, precedente il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio – tra corruttore e pubblici ufficiali che agiscono in forza della promessa dell'illecita remunerazione, la cui ricezione, insieme all'atto illecito compiuto, rappresenta la condotta esecutiva dell'accordo. Come ricorda la S.C., è necessario che sia fornita la prova della pattuizione

illecita conclusa tra le parti, non essendo sufficiente fornire la dimostrazione dell'illegittimità dell'atto e della dazione illecita.

Anche al reato di corruzione internazionale è applicabile l'impostazione interpretativa della Corte che ha ritenuto configurabile il concorso eventuale nel delitto di corruzione - reato a concorso necessario ed a struttura bilaterale - nell'ipotesi in cui quella del terzo, lungi dal concretizzarsi in una mera opera esecutiva, si sia risolta in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare una indispensabile funzione di connessione tra gli autori necessari (Cass., n. 24535 del 2015), principi di recente ribaditi con sentenza n. 26740 del 18.09.2020 .

La Suprema Corte ha, quindi, affermato che il concorso eventuale del terzo nel delitto di corruzione è configurabile sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all'uno o all'altro dei concorrenti necessari, sia nell'ipotesi in cui si risolva in un'attività di intermediazione finalizzata a realizzare il collegamento tra gli autori necessari.

La Cassazione, in più occasioni, ha anche precisato che la prova del versamento, anche di somme ingenti, ad un intermediario non è sufficiente, in assenza di altri elementi, ad affermare con certezza che sia stato consumato un fatto corruttivo, potendo tale condotta integrare reati diversi, quali ad esempio il millantato credito o la truffa (Cass., n. 1 del 2014; n. 33519 del 2016; n. 39008 del 2016; n. 286 del 15.01.2020).

Perché sia integrato il reato di corruzione, è necessario che il pubblico ufficiale partecipi o consenta alla pattuizione illecita, in modo che la corresponsione del denaro all'intermediario trovi causa nella retribuzione illecita del soggetto investito di pubbliche funzioni.

Ritiene la Corte, innanzitutto, che effettivamente nessuno dei provvedimenti amministrativi adottati rientrasse nella competenza o sfera d'influenza dell'ufficio ricoperto da Aliyu Gusau, Umar Bature e Ikechukwu Obiorah.


Aliyu Gusau è stato nominato consigliere della sicurezza nazionale in data 8.03.2010 da Goodluck Jonathan, nel periodo in cui quest'ultimo ricopriva la carica di Presidente della Repubblica facente funzioni. E' stato accertato che Umar Bature, membro della Camera dei Rappresentanti della Nigeria, in data 8.01.2014, aveva consegnato a Jeffrey Tesler una valigia contenente la somma di 378.670 sterline, e aveva dichiarato di aver ricevuto tale incarico dal suo "capo" Aliyu Mohammed, identificato in Gusau, per aiutare Tesler (amico di Gusau che aveva lavorato con lui nelle Forze Armate) che era in difficoltà economiche.

La somma di denaro è stata considerata quale parte del prezzo ricevuto da Etete per la cessione di OPL 245 in quanto Tesler aveva dichiarato che, nel novembre 2013, Umar Bature gli aveva riferito che Etete stava mettendo a disposizione per lui una somma di 2 milioni di dollari, ma lo stesso Tesler non aveva precisato né le ragioni della consegna né la provenienza di tale somma.

Non può ritenersi provato con certezza che la somma, originariamente nella disponibilità di Gusau e di Bature e consegnata a Tesler (privato cittadino), sia parte della somma ricevuta da Etete a seguito della cessione di OPL 245, considerato anche il tempo trascorso tra la conclusione della transazione concernente OPL 245 e la ricezione delle somme. In ogni caso, il Collegio non è stato individuato l'atto contrario ai doveri d'ufficio che Bature e da Gusau avrebbero conseguentemente compiuto.

Risulta accertato che Ikechukwu Obiorah, senatore sino al maggio 2011, ha ricevuto delle rilevanti somme di denaro, ma, anche in questo caso, non è stato individuato quale sia stato l'atto contrario ai doveri di ufficio remunerato con il denaro.

Con riguardo all'accordo corruttivo Etete-Bayo Ojo, secondo il Gup concluso nell'anno 2006, è corretto il rilievo difensivo che si tratta di un fatto commesso anteriormente al periodo temporale indicato nel capo di imputazione (dall'autunno 2009 fino al 2 maggio 2014). Secondo il Gup, infatti, Bayo Ojo aveva ricevuto una rilevante somma di denaro in data 28.12.2011 non soltanto per i servizi di consulenza legale forniti ad Etete nel 2011 ma anche perché, nel 2006, quando era Ministro della Giustizia, aveva rinunciato a costituirsi nel giudizio di appello instaurato da Malabu, soccombente in primo grado,



contro il governo nigeriano, definendo la controversia con una transazione con la quale era stato assegnato a Malabu il 100% della licenza OPL 245.

L'ampio lasso di cinque anni trascorso tra l'atto compiuto in favore di Etete non depone per una correlazione diretta. In ogni caso, è incontestato che Bayo Ojo ha svolto per Etete nel 2011 un'attività di consulenza che ha comportato il compimento di vari atti e che la somma di circa dieci milioni di dollari, è del tutto in linea con la somma di sei milioni di dollari ricevuta da Richard Granier Deferre, altro consulente di Etete.

In ogni caso, con specifico riguardo alla posizione degli appellanti, è incontestato che l'attività di Obi nella trattativa è iniziata nel 2009, mentre, secondo il Gup l'accordo corruttivo è stato concluso tra Dan Etete e i pubblici ufficiali nigeriani nel 2006 e poi si è evoluto solo nel 2010.

Il primo giudice ha ritenuto che Obi e Di Nardo non devono essere considerati partecipi dell'accordo corruttivo suindicato, ma soltanto consapevoli dell'esistenza dello stesso.

A giudizio della Corte, invece, gli elementi probatori acquisiti non solo non consentono di ritenere provata la sussistenza di tale consapevolezza, ma propongono dubbi anche in ordine alla esistenza dell'accordo illecito tra Etete e Jonathan, Madueke e Adoke, prova che dovrebbe fondarsi sulle commentate dichiarazioni di Agaev, di Armanna, di Etete, nonché sulla corrispondenza intercorsa tra i manager di Shell, tutte prove indiziarie che, come già detto, anche complessivamente considerate, non presentano i requisiti previsti dall'art. 192 co. 2 e 3 c.p.p.

Né dall'accertamento di avvenute dazioni può conseguire, con certezza, la prova dell'esistenza di precedenti accordi corruttivi. Le investigazioni finanziarie hanno consentito di accertare sul conto corrente di Mohammed Bello Adoke, dal febbraio 2012, decine di versamenti in contanti, anche nella stessa giornata, di somme rilevanti, negli stessi mesi in cui Aliyu Abubakar aveva cambiato, presso i Bureaux de Change, una parte rilevante del prezzo corrisposto a Malabu a seguito della transazione concernente OPL 245.

L'entità delle somme e le modalità dei versamenti sono sintomatici di una non trasparente giustificazione dei pagamenti; ma nel contempo occorre rilevare che Adoke Bello vantava crediti professionali verso Etete poiché, in qualità di avvocato, lo aveva assistito nelle iniziative giudiziarie dirette ad opporsi all'assegnazione della licenza a Shell, circostanza questa che propone dubbi sulla effettiva sussistenza di un pregresso accordo illecito per ricevere una remunerazione illecita.

Nessun accertamento, invece, sussiste in ordine a pagamenti effettuati in favore del Presidente della Repubblica Goodluck Jonathan e del Ministro per le Risorse Petrolifere Diezani Alison Madueke, non essendo stata acquisita, durante le indagini, la documentazione inerente i loro rapporti bancari.

Inoltre, come già precisato, non possono ritenersi sufficienti per accertare che siano avvenute dazioni illecite le considerazioni del primo giudice secondo il quale: *“Nondimeno le dichiarazioni di AGAEV hanno trovato riscontro nelle numerose email intercorse tra i diversi dirigenti di Shell – già analizzate nei capitoli precedenti – in cui più volte si fa riferimento alle aspettative del presidente JONATHAN e del ministro MADUEKE di un ritorno economico personale dall'assegnazione di OPL 245 alle compagnie petrolifere ENI e Shell”* (sentenza impugnata, pag. 283).

Con riguardo all'individuazione degli atti contrari ai doveri di ufficio, precedenti alla sottoscrizione dei *Resolution Agreements* e finalizzati a favorire Dan Etete, che, secondo la sentenza impugnata, avrebbero caratterizzato l'intera vicenda, deve rilevarsi - seppure rispetto ad essi non sussista nessun elemento che ricollegli le scelte assunte a condotte tenute dagli appellanti - che si tratta di atti legittimi, compiuti nell'esercizio di poteri discrezionali e non risulta provato che fossero finalizzati a interessi diversi da quelli istituzionali.

Il Gup ha ritenuto che il *Resolution Agreement* è viziato da una serie di irregolarità che lo rendono sostanzialmente illegittimo in quanto espressione dello stabile asservimento degli interessi istituzionali a quelli di Etete e, quindi *“altamente pregiudizievole per l'interesse del Governo Federale”*.

Il Collegio ritiene, invece, che nella valutazione del primo giudice non siano stati adeguatamente considerati alcuni aspetti, che hanno inciso sulla conclusione della transazione, quali l'ampia discrezionalità attribuita dalla legge al Ministro del Petrolio nella concessione delle licenze, la complessità e durata delle negoziazioni, l'esistenza di contenziosi giudiziari pendenti da molti anni tra una pluralità di parti private nonché tra esse e il governo nigeriano.

In particolare deve considerarsi che secondo la legge nigeriana vigente (art. 2 comma 1[^] lett. b) del Petroleum Act, la licenza di prospezione petrolifera poteva essere assegnata senza l'obbligo di procedere ad una gara pubblica; nel caso di specie, la scelta di ricorrere alla trattativa diretta con Eni e Shell, alla luce degli avvenimenti e dei contenziosi giudiziari che avevano caratterizzato gli anni precedenti al 2011, non può di, per sé, essere valutata come illegittima, sia con riguardo alla scelta delle due società (rilevanti nel settore) sia con riguardo alla congruità del prezzo versato, all'esito di precedenti offerte rifiutate dal venditore.

Anche la procedura all'esito della quale sono stati sottoscritti i *Resolution Agreements* non presenta profili di illegittimità tali da indurre a ritenere che sia stata adottata deliberatamente, da parte del governo nigeriano, una scelta contraria agli interessi pubblici.

I *Resolution Agreements* sono stati discussi, inizialmente, con una formulazione provvisoria trasmessa dall'Attorney General il 9.02.2011 al Dipartimento per le Risorse Petrolifere del Ministero del Petrolio che, in una prima fase, aveva espresso parere negativo poiché non erano previsti i diritti di rientro (*c.d. back-in rights*). A seguito dei rilievi di detto organo tecnico, nella bozza definitiva è stata introdotta, all'art. 11, la facoltà per il governo nigeriano e per le sue agenzie e/o istituzioni di subentrare in qualsiasi momento nell'attività di prospezione e di sfruttamento in misura sino al 50%.

Il primo giudice ha considerato anomala la clausola in questione poiché l'esercizio del diritto di subentro non era stato previsto come automatico, ma subordinato all'approvazione di una legge; tale previsione non è illegittima, bensì costituisce l'effetto di



scelte discrezionali e collegiali in un settore che richiede valutazioni tecniche e finanziarie complesse. Anche la questione della mancata riserva di quote alle compagnie indigene è stata oggetto di condivisibili rilievi da parte della difesa di Di Nardo.

Ma la Corte ritiene più rilevante evidenziare che il Governo nigeriano ha discrezionalmente valutato l'interesse pubblico nigeriano proprio rendendosi parte attiva nella trattativa e nella conclusione degli accordi e ha attribuito ad essi soprattutto una funzione transattiva, non rinvenendosi, peraltro, in sede di indagini un approfondimento specifico sulla complessa normativa che regola la materia e sulla giurisprudenza delle corti nigeriane, da cui desumere, con certezza, che gli atti di cui trattasi siano stati affetti da vizi di tale gravità da rappresentare un effettivo e sicuro asservimento, privo di qualsiasi motivazione, al volere di soggetti privati, a scapito del perseguimento degli interessi dello Stato.

Non va, infatti, trascurato che Shell e Malabu, avevano contenziosi pendenti da tempo, sia reciprocamente che con il Governo nigeriano e che vi hanno rinunciato ottenendo, quale contropartita, l'una la titolarità del 50% della licenza petrolifera, l'altra la somma di denaro di 1.092.040.000 di dollari, a titolo di risarcimento, finalizzata a consentire alla riassegnazione della licenza petrolifera in favore di Eni e di Shell. Gli interessi dello Stato nigeriano sono stati, quindi, valutati dal Dipartimento per le Risorse Petrolifere del Ministero del Petrolio che dopo la riunione tenutasi il 14.04.2011, alla quale avevano partecipato il direttore del Dipartimento, Yusufu Obaje e un consulente legale, Chilkwendu, ha approvato definitivamente le condizioni previste dai *Resolution Agreements*, a seguito delle modifiche apportate.

Per quanto concerne la prova della consapevolezza di Obi della destinazione a politici/pubblici ufficiali nigeriani di una parte del prezzo pagato da Eni per l'acquisizione di OPL 245, è lo stesso Gup che – valutate come contraddittorie le dichiarazioni di Armanna – ne ha escluso l'utilizzazione a sostegno della fondatezza delle accuse.

Ad avviso del Gup la responsabilità di Obi è stata accertata e, quindi, il predetto sintetizza nei seguenti termini l'attività svolta dall'appellante: “Come già evidenziato, questo giudice ritiene



che Obi in questa vicenda lavori per Eni o comunque per il suo management al quale ha promesso disponibilità ad effettuare retrocessioni per le ragioni già esposte analizzando i documenti sequestrati a Granier Deferre e su cui si tornerà in un successivo capitolo; lavori per Etete, assistendolo insieme ad Agaev nella trattativa con Eni, da un lato, e con Shell, dall'altro, poiché il Chief anche per ragioni caratteriali non sarebbe in grado di interloquire proficuamente con alcuno; lavori soprattutto per se stesso, impegnandosi perchè l'affare vada in porto e gli consenta di guadagnare una somma di denaro certamente considerevole, sia pure al netto dei costi sostenuti per retribuire i propri consulenti (quali Raiffeisen e Bayphase), delle retrocessioni promesse al management di Eni e del compenso che dovrà pagare ai suoi padrini politici?" (sentenza impugnata, pag. 111).

Al fine di esaminare le varie censure formulate avverso la ricostruzione del primo giudice è necessario esaminare la condotta tenuta da Obi nell'ambito dei rapporti con Dan Etete, i manager di Eni e i politici nigeriani.

a) rapporti con Dan Etete

E' incontestato che Obi è entrato in contatto con Dan Etete, nella seconda metà del 2009, grazie ad Ednan Agaev, che lo conosceva da tempo e che aveva già dallo stesso ricevuto l'incarico di mediatore nella trattativa concernente OPL 245.

Con particolare riguardo ai *Resolution Agreements* del 29.04.2011 risulta accertato che nessun ruolo ha avuto la società di Obi, EVP, e che il meccanismo contrattuale adottato non è stato quello dell'*excess price*, precedentemente concordato.

Secondo l'ipotesi accusatoria Obi doveva trarre il proprio guadagno e attingere il denaro da corrispondere ai funzionari pubblici e ai manager delle due compagnie petrolifere dal c.d. *excess price* e che quest'ultimo sarebbe stato disposto ad accettare dall'acquirente - e il prezzo che Eni avrebbe poi effettivamente pagato per acquisire la licenza OPL 245.

Ma sebbene tale meccanismo fosse stato indicato nel mandato in favore di EVP, Etete non aveva mai indicato, nel corso della trattativa, quale sarebbe stato per Malabu il c.d. prezzo accettabile e in nessuna delle offerte presentate da Eni era stato previsto il pagamento diretto del prezzo a EVP. Successivamente, con l'ingresso diretto nella

trattativa del governo nigeriano, il Ministro della Giustizia aveva proposto un nuovo schema dell'operazione (*Resolution Agreements*) che non prevedeva il meccanismo dell'*excess price* e dunque il ruolo di Obi.

Pertanto non solo non sussiste nessuna prova che siano pervenute somme di provenienza illecita a EVP o ad Obi, ma le modalità concrete degli accordi e le pressioni esercitate da rappresentanti del governo nigeriano (in particolare da Adoke Bello) su Etete, perché accettasse il prezzo offerto dalle compagnie petrolifere, costituiscono una conferma dell'estraneità di Obi ad accordi illeciti perché, invece, con l'aumento del prezzo sarebbe aumentato l'*excess price* e, quindi, astrattamente, la possibilità di dazioni illecite di più consistente entità. Proprio l'eliminazione dell'*excess price* costituisce un fatto obiettivo che contrasta con la partecipazione ad un patto corruttivo atteso che, l'*excess price* non è stato incluso nei documenti contrattuali definitivi e Obi ha dovuto agire giudizialmente per ottenere il proprio compenso.

Inoltre nessuna somma di denaro è stata ricevuta per l'attività svolta da Obi che anzi per ottenerla, ha dovuto, come sopra esposto, intentare una causa contro Malabu innanzi alla Commercial Court di Londra.

Sono stati già indicati gli elementi comprovanti la competenza professionale di Obi che, dall'inizio della trattativa, e sino alla sua successiva estromissione, si era accreditato sia con Etete, tramite Agaev, che con Eni, grazie al suo rapporto con Gianluca Di Nardo, a sua volta in contatto con Luigi Bisignani, che aveva una relazione diretta con Paolo Scaroni, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Eni.

Nella sentenza impugnata Obi è stato indicato, in più parti, come "*uomo di Eni*", assunto che non ha trovato dimostrazione. Dal complessivo esame degli stessi elementi valutati dal primo giudice, risulta che Obi ha agito nella lunga e complessa trattativa come mediatore della società Malabu; ciò si evince dal fatto – che sarà di seguito approfondito – che Obi si è sempre rapportato come controparte negoziale nei confronti dei numerosi soggetti di Eni che hanno partecipato, a vario titolo e a vari livelli nella trattativa. Obi



aveva ricevuto un formale mandato da Malabu e sulla base di esso ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento della provvigione dovutagli per l'attività prestata.

b) rapporti con i manager di Eni

Risulta accertato che l'attività di Obi è stata complessa e, nel corso della stessa, egli ha intrattenuto rapporti, oltre che con Roberto Casula, Claudio Descalzi, Vincenzo Armanna, anche con altri numerosi dipendenti di Eni che facevano parte del *team* negoziale deputato a seguire i vari passaggi della trattativa.

L'esistenza di tali rapporti non è chiaramente sufficiente ad individuare in Obi il tramite attraverso il quale progettare (da parte di non precisati manager di Eni) l'incremento del prezzo pagato da Eni medesima, cui attingere la retrocessione in nero di consistenti somme di denaro.

E' pertanto necessario accertare se, nel corso della trattativa commerciale siano individuabili modalità sintomatiche, dalle quali evincere un ruolo e una condotta penalmente rilevanti di Obi.

Secondo quanto affermato nella sentenza impugnata l'anomalia della trattativa – concretizzatasi, in particolare, in un atteggiamento accomodante dei manager di Eni nei confronti di Malabu e di Obi - era determinata dal fatto che quest'ultimo era il soggetto che doveva garantire il pagamento delle tangenti ai pubblici ufficiali nigeriani e le retrocessioni ai manager di Eni e di Shell.

Il Gup ha evidenziato che *“a novembre si è ormai in procinto di chiudere l'accordo e firmare il contratto di compravendita con Malabu senza che sia stata conclusa la due diligence sul venditore e senza la certezza che quella società stia vendendo un bene di cui possa effettivamente disporre”* e che *“l'intera procedura di acquisto di OPL 245 da parte di ENI sia stata costellata dall'inizio e per tutta la sua durata da un'impressionante sequenza di anomalie, che per quantità e qualità dei manager coinvolti necessariamente devono essere state avallate dai vertici della società e non trovano alcuna logica giustificazione se non negli illeciti accordi spartitori sottostanti, prospettati dalla pubblica accusa”* (sentenza impugnata, pag. 179).

La Corte ritiene tale conclusione smentita dal complessivo svolgimento delle negoziazioni, caratterizzate dai seguenti dati oggettivi:

1) nelle diverse fasi della trattativa sono intervenuti più soggetti, manager e dipendenti di Eni, che si sono interfacciati con Obi e con il suo *team* nonché tra loro (sulla base delle diverse competenze) sia nella fase di predisposizione delle offerte che nei diversi passaggi previsti dalle procedure interne: Paolo Scaroni, Claudio Descalzi, Roberto Casula, Vincenzo Armanna, Valentina Ferri, Romina Giordani, Donatella Ranco, Ciro Antonio Pagano, Michele De Rosa, Marco Bollini.

Dall'esame delle mail intercorse tra i referenti di Eni e Obi risulta che la condotta tenuta da quest'ultimo è stata quella di un soggetto, professionalmente preparato, che ha agito, quale mediatore incaricato dal venditore.

Infatti le numerose interlocuzioni tra i manager di Eni, il predetto e i suoi consulenti sono state caratterizzate, sin dalla fase iniziale, dal reciproco invio di documentazione, da richieste di modifiche e integrazioni, da un'interruzione delle trattative e da una ripresa delle stesse, sino alla trasmissione, in data 27.04.2010 di un'offerta preliminare non vincolante riguardante l'acquisto del 40% dell'*asset* condizionata al verificarsi dei seguenti fatti: conclusione della *due diligence* su Malabu, approvazione della vendita dell'*asset* da parte di Shell, risoluzione delle controversie esistenti sull'*asset*, ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità nigeriane, sottoscrizione di uno SPA, approvazione dei consigli di amministrazione di Eni e di Shell, ricezione di una lettera da parte di NNPC/DPR in cui venisse confermata la rinuncia all'esercizio dei *back-in rights*, assenza di modifiche materiali all'*asset*.

La conferma di un effettivo ruolo di mediazione e di una reale trattativa deriva anche dalla circostanza che il medesimo giorno in cui aveva ricevuto l'offerta di Eni, Obi aveva precisato che l'assenza di una "*pre-emptive bid*" (cioè di un'offerta preventiva di acquisto) e di una proposta "*an exclusivity fee*" (cioè del pagamento di una somma per l'esclusiva) costituivano fattori critici in quanto erano presenti altri investitori interessati ad acquisire la licenza OPL 245. Ciò conferma che l'attività di Obi era intesa al perseguimento del

legittimo obiettivo costituito dalla ricerca di un profitto personale e che ciò contrasta con la definizione del predetto come “*uomo di Eni*”.

Che la negoziazione fosse effettiva è confermato dall’offerta trasmessa da Eni a Obi il 16.06.2010 che era stata anch’essa sottoposta ad una serie di condizioni, risultanti del confronto compiuto tra l’unità anticorruzione e gli altri uffici interni di Eni.

In particolare la bozza prevedeva: un periodo di esclusiva di sei mesi entro il quale Malabu si impegnava a negoziare con Eni in via esclusiva, a fronte del pagamento di una *fee* sottoposta alle seguenti condizioni: 1. completamento di una *due diligence* ritenuta soddisfacente da Eni; 2. accettazione da parte di Malabu della proposta; 3. conferma proveniente dal Ministro del Petrolio che Malabu era legittimata a vendere il 40% dell’OPL 245; 4. consenso scritto di SNUD a tale acquisizione da parte di Eni. 5. varie condizioni tra le quali la conferma dell’assenza di controversie sul titolo, il completamento della *due diligence* su Malabu ritenuta soddisfacente per NAE, l’approvazione di qualsiasi altre parti che avessero un interesse sull’*asset*.

All’art. 8 della stessa bozza era stata prevista una clausola secondo cui l’offerta in questione era stata formulata tenendo presente che Eni era ancora in attesa di ricevere informazioni sulla struttura societaria di Malabu e che qualora non le avesse ricevute o le avesse ritenute insoddisfacenti, non si sarebbe proceduto con l’operazione.

Nella sentenza impugnata sono stati richiamati, quali elementi a supporto del coinvolgimento illecito di Obi, anche i contatti informali, tenutisi in luoghi diversi dagli uffici di Eni (bar, piazze, ecc.) e in orari inusuali, tra Obi e Claudio De Scalzi o Roberto Casula. Tali condotte, tuttavia, possono essere spiegate con la circostanza, pacificamente acclarata, che Obi era stato “*raccomandato*” ad Eni da Gianluca Di Nardo e Luigi Bisignani e, soprattutto, che quest’ultimo era in contatti diretti con Paolo Scaroni, rispetto al quale i due manager erano subordinati. Quindi, secondo il Collegio tali incontri, non costituiscono, di per sé, elementi sintomatici di accordi illeciti, peraltro, non potendo ritenersi che l’attività diretta a fare ottenere delle provvigioni a soggetti privati, che non rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, integri il reato di corruzione.

2) la durata delle trattative per l'acquisizione della licenza OPL 245 è indicativa della complessità della stessa per la presenza di più parti e di numerose questioni tecniche e giuridiche da risolvere, nonché logicamente poco compatibile con l'esistenza di un accordo illecito finalizzato a garantire a manager di Eni (mai individuati) la retrocessione di somme in nero e tangenti a pubblici ufficiali.

Occorre, altresì, considerare, quale elemento che prova il forte interesse commerciale di Eni all'acquisizione della licenza – circostanza che ha caratterizzato lo sviluppo dell'intera trattativa sino al raggiungimento dell'obiettivo, rientrando, nel legittimo perseguimento di profitti – che essa, sin dal 2007, aveva iniziato una trattativa con Malabu, poi interrotta a seguito della ricezione di una diffida da parte di Shell.

3) la trattativa è stata contrassegnata, per l'intera durata, da plurime interlocuzioni tra Obi e i propri consulenti, tra le quali possono richiamarsi le seguenti: a) in data 8.01.2010, a seguito della trasmissione da parte di Eni del questionario "JVA", previsto dalla circolare n. 379 relativa alle *joint venture*, Obi lo aveva inviato ai consulenti dello studio legale Sheridan e commentando che la richiesta era insolita in quanto egli non aveva nessun rapporto professionale o aziendale con Eni; b) intervento della banca d'affari Raiffeisen, *advisor* di Obi, nelle trattative con particolare riguardo alle questioni concernenti l'accesso alla *data room* e la conferma scritta del mandato conferito da Malabu a EVP nonché interlocuzione con la quale, dopo la presentazione dell'offerta di Eni del 16.06.2010, aveva rilevato l'impossibilità di accettarla in quanto non era conforme ai requisiti tecnici previsti dalla *process letter*, che stava considerando offerte vincolanti ricevute da altri investitori e invitava Eni a prendere contatto con il proprio consulente Bayphase Limited per ulteriori chiarimenti di ordine tecnico-geologico; c) richiesta di parere legale formulata da Obi allo studio legale Templars avente ad oggetto l'approfondimento giuridico della legittimazione di Malabu a vendere il 100% dell'*asset* in conseguenza del provvedimento del 2.07.2010 con la quale il Ministro del Petrolio aveva attribuito a Malabu la piena titolarità della licenza.

Un importante elemento di riscontro ai numerosi incontri e colloqui tra Obi e il proprio *team* di consulenti è costituito dalla sentenza del giudice Gloster che ha ricostruito in modo dettagliato tutta l'attività svolta da EVP/Obi, dopo la stipula dell'Accordo di esclusiva per un periodo di quasi un anno e mezzo (sentenza giudice Gloster, par. 292), sulla base di una notevole mole di documentazione costituita da migliaia di mail, note, sms e appunti.

4) nel corso della trattativa sono avvenute numerose interlocuzioni tra i manager di Eni e quelli di Shell, indice significativo della complessità dell'operazione, nella quale sono intervenute una pluralità di parti.

Risulta accertato che tra aprile e maggio 2010, Claudio Descalzi aveva informato Malcom Brinded (il suo omologo in Shell) che Eni era in contatto con Malabu per l'acquisto del 40% di OPL 245, come si desume dal documento denominato "*Nigerian Briefing Note MB meeting With Descalzi 10 May 2010*", del quale sono riportati alcuni estratti nella sentenza impugnata (pag. 100). Risulta, altresì, che Eni aveva poi cercato di raggiungere un accordo con Shell nel luglio 2010, dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta da parte di EVP in ragione del vincolo di confidenzialità e di esclusiva previsto dal NDA sottoscritto il 24.02.2010, e che da agosto 2010 il confronto tra Eni e Shell era stato sempre più intenso e finalizzato all'elaborazione di un accordo da sottoporre a Malabu e al Governo.

5) la trattativa in esame, per l'importanza economica del giacimento e per i risvolti politici dell'operazione è stata caratterizzata, altresì, da interlocuzioni tra Eni e Shell e rappresentanti del governo nigeriano.

Nella sentenza impugnata è evidenziato, in più punti, che il governo nigeriano era intervenuto, sin dall'inizio, nella trattativa, fatto cui è stata attribuita una connotazione negativa, sintomatica dell'esistenza di accordi illeciti.

Ritiene invece la Corte che, come sostenuto dai difensori degli appellanti, questa è una caratteristica tipica delle operazioni di una certa rilevanza, quali le fusioni e acquisizioni nel settore petrolifero, poiché esse implicano la risoluzione di una pluralità di questioni

(quali il regime fiscale applicabile all'operazione, l'esercizio dei diritti di back in, l'eventuale utilizzo di manodopera locale, le modalità e le tempistiche del pagamento di *bonus* in favore del Governo, ecc.) che, avendo un'incidenza diretta sulla stima degli investimenti e sulla redditività degli stessi, sono importanti per le parti contraenti.

Nel caso di specie la necessità per le parti di confronti diretti con rappresentanti del governo nigeriano era motivata anche dall'esistenza di pregressi e complessi contenzioni giudiziari internazionali aventi ad oggetto la licenza OPL 245. Le controversie, peraltro, non erano pendenti soltanto tra Malabu e Shell, ma erano state avviate da entrambe anche nei confronti del governo nigeriano che, sin dal 2007 aveva tentato di risolverle promuovendo un accordo transattivo tra Malabu e Shell.

Così come la diversa configurazione contrattuale, elaborata a seguito dell'intervento diretto del governo nigeriano nella trattativa (dalla cessione diretta della licenza da Malabu ad Eni alla diversa formula dei *Resolution Agreements*), era finalizzata a evitare i rischi che potevano derivare dai contenziosi instaurati da Mohamed Abacha, figlio del dittatore Sani Abacha; in tal modo le parti contraenti erano maggiormente garantite in quanto era il governo che si era assunto la diretta responsabilità della nuova assegnazione della licenza.

Risultano, altresì, acclarati i rapporti di conoscenza risalenti tra Claudio Descalzi e il Presidente Jonathan, che, indubbiamente, avevano facilitato gli incontri, sin dalla primavera del 2010, dei rappresentanti di Eni con quest'ultimo e con il Ministro del Petrolio, protrattisi nei mesi successivi con la partecipazione anche di Paolo Scaroni.

Risulta che, dopo gli incontri, Paolo Scaroni aveva specificato, per iscritto, nella lettera inviata al Presidente della Repubblica il 18.08.2010, che Eni era in trattativa con Malabu e Shell per l'acquisizione di una quota dell'OPL 245 e che avrebbe avviato interlocuzioni formali con il Ministro del Petrolio e con la NNPC (*Nigerian National Petroleum Corporation*), compagnia petrolifera attraverso la quale il governo nigeriano regola e partecipa all'industria petrolifera del Paese, per definire gli aspetti legali e accelerare il processo di acquisizione.

Una lettera di contenuto simile era stata inviata da Claudio Descalzi al Ministro del Petrolio Alison Madueke Diezani, con la quale comunicava che Eni era disponibile a presentare il progetto al Ministro del Petrolio e alla NNPC, ritenendo che il coinvolgimento del Ministro potesse agevolare la risoluzione delle questioni pendenti sull'OPL 245 e chiedeva la disponibilità di un incontro a Vienna per il 25.09.2010.

Dai numerosi messaggi in atti si evince che dal settembre 2010 nella trattativa era stata coinvolta Shell e che, dopo il rifiuto da parte di Malabu dell'offerta di Eni e Shell del 30.10.2010, l'intervento del Governo nigeriano nelle negoziazioni era divenuto più diretto.

Come risulta dalle mail in atti, l'Attorney General Adoke Bello aveva contattato Peter Robinson, per organizzare un incontro ad Abuja atteso che aveva "*ricevuto incarico diretto dal Presidente di verificare le posizioni di tutte le parti coinvolte*" e che tra il 15.11.2010 e il 25.11.2010 aveva convocato più riunioni presso il proprio ufficio ad Abuja, alla presenza di Eni, Shell e Malabu, all'esito delle quali era stato fissato il prezzo di acquisto della licenza OPL 245 per 1,3 miliardi di dollari, definito il contenuto dello SPA (*Share Purchase Agreement* cioè il contratto di compravendita di natura privata) tra Malabu, Eni e Shell nonché il contenuto del *Resolution Agreement* alla cui sottoscrizione lo SPA era condizionato ed era stata concordata tra Shell e l'Attorney General la modalità di pagamento del *bonus* di firma.

Il Collegio rileva, altresì, che il ruolo del governo nigeriano emerge, altresì, in uno dei passaggi più delicati delle negoziazioni, cioè quando alla fine di novembre 2010 Mohammed Abacha, figlio dell'*ex* dittatore Sani Abacha, *ex* azionista di Malabu, aveva avviato un'azione legale nei confronti di quest'ultima, sostenendo la propria titolarità dell'asset OPL 245 ed Eni aveva deciso di sospendere le trattative.

Le ulteriori iniziative assunte da rappresentanti del governo nigeriano si desumono dalla mail inviata da Adoke Bello a Nike Olafimihan, avvocato di Shell, con la quale si comunicava l'intenzione di assegnare la licenza al 100% ad Eni prevedendo, a metà dicembre 2010, una nuova struttura contrattuale - sostanzialmente coincidente con i *Resolution Agreements* poi sottoscritti nell'aprile 2011 - nella quale il prezzo dell'asset

restava invariato, ma l'accordo originario (costituito da uno SPA e da un resolution agreement al quale lo SPA era condizionato) sarebbe stato sostituito da un unico e nuovo accordo tra il Governo nigeriano, NNPC, Malabu, Eni e Shell, mediante il quale le parti avrebbero risolto le controversie esistenti sul titolo e il Ministro del Petrolio avrebbe assegnato la licenza petrolifera congiuntamente in favore di Eni e Shell.

Dalle comunicazioni interne di Eni e Shell, risulta che dal gennaio 2011, le negoziazioni erano proseguite, come peraltro si evince dalla trasmissione delle bozze e dagli incontri che si erano tenuti sia tra i rappresentanti di Eni e di Shell ed i rispettivi legali, sia tra questi e l'Attorney General e i suoi consulenti; vi erano state, altresì, interlocuzioni tra l'Attorney General e NNPC e il DPR, con la costituzione da parte del Governo di un *team* di legali.

Risulta, altresì, che poiché Eni aveva rappresentato che l'affare non poteva concludersi, non essendo stata completata la *due diligence* su Malabu, a metà marzo era stato previsto che Eni non corrispondesse più il prezzo fissato a Malabu, bensì al governo e che sarebbe stato quest'ultimo ad effettuare il pagamento a Malabu in cambio della sua rinuncia ad ogni pretesa avente ad oggetto la licenza OPL 245.

Infine in data 29.04.2011 era stato sottoscritto il *Resolution Agreement*, per conto del Governo, dal Ministro della Giustizia, dal Ministro del Petrolio e dal Ministro delle Finanze, costituito dai seguenti accordi: 1) un "*Accordo risolutivo con Malabu concernente il Blocco 245*" tra Malabu e il Governo federale nigeriano, con cui Malabu rinunciava agli Asset dell'OPL a favore del Governo federale nigeriano e si impegnava a porre fine in via amichevole a qualsiasi azione e a rinunciare a qualsiasi pretesa relativa alla partecipazione nel Blocco OPL 245, in cambio di un indennizzo da parte del Governo federale nigeriano pari a 1.092.040.000 dollari; 2) un "*Accordo risolutivo con il FGN*" fra il Governo federale nigeriano, NNPC, SNUD, SNEPCO e NAE, con cui, in cambio del pagamento di un *bonus* di firma di 207 milioni di dollari da parte di SNUD, per conto di SNEPCO e NAE, a favore del Governo federale nigeriano, nonché del pagamento di un'ulteriore somma di 1.092.040.000 dollari da parte di NAE, per conto di SNEPCO e

NAE, somma che il Governo federale nigeriano si impegnava a destinare agli Asset dell'OPL 245, veniva garantita la concessione per la prospezione petrolifera congiuntamente a SNEPCO e NAE; 3) un "Accordo transattivo" tra Malabu da una parte e le due società Shell, SNEPCO e SNUD, dall'altra, per concludere in via amichevole i procedimenti giudiziari in corso fra loro.

L'intervento del governo nigeriano, tramite l'apporto fornito da organismi tecnici e la costituzione di un *team* di legali, nonché le discussioni, protrattesi per un tempo rilevante, con i rappresentanti delle due compagnie petrolifere su vari aspetti della transazione, costituiscono circostanze incompatibili con l'esistenza di pregressi accordi illeciti finalizzati al pagamento di tangenti.

L'elemento della trattativa discutibile, ma non penalmente rilevante è, rappresentato dal fatto che Eni abbia acquistato, sebbene non formalmente, da Dan Etete, nonostante questi, nel 2003 fosse stato coinvolto in Francia in un'inchiesta per riciclaggio, e sospettato dalla Camera dei Rappresentanti del parlamento nigeriano di avere accettato tangenti mentre era Ministro del Petrolio.

Risulta infatti acclarato che le informazioni su Etete erano pervenute ad Eni sin dal 2007 anno in cui Eni aveva cercato di acquisire quote di OPL 245 e che la società Risk Advisory Group - incaricata di effettuare una *due diligence* sul venditore Malabu - nel rapporto del 9.03.2007 aveva segnalato che Malabu era controllata dall'ex ministro del petrolio Dan Etete e che OPL 245 era stata assegnata a Malabu dal governo di Abacha mentre Etete ricopriva ancora detta carica.

L'accertamento della proprietà di Malabu, inoltre, era stata una delle questioni affrontate sin dal gennaio 2010 dal team negoziale di Eni e Risk Advisory Group, alla quale era stato chiesto di aggiornare le precedenti informazioni, aveva evidenziato chiaramente che: *"Qualunque sia la struttura proprietaria formale di Malabu, tutte le fonti con cui abbiamo parlato sono concordi nel ritenere che Dan Etete è il proprietario dell'azienda"*.

Quindi ritiene la Corte che non solo non sussiste nessuna prova di accordi illeciti tra Obi e i manager dell'Eni intercorsi durante le negoziazioni, ma che le modalità di conclusione delle stesse costituiscono un significativo riscontro alla ricostruzione alternativa prospettata dalle difese negli atti di impugnazione.

Secondo il Collegio, già prima dell'aprile 2011, Obi era stato messo in disparte dalle parti contraenti atteso che, sin dall'agosto 2010, erano stati organizzati alcuni incontri tra i manager di Eni e rappresentanti del governo nigeriano, ai quali, pur discutendosi della licenza OPL 245, egli non era stato invitato a partecipare.

Particolarmente rilevante è quanto accaduto tra il 15.11.2010, giorno in cui presso l'ufficio dell'Attorney General si erano incontrati i rappresentanti di Shell, Eni/Nae con rappresentanti del Governo federale nigeriano e con soggetti che rappresentavano Malabu (Munamuna, Gbnigie e un consulente legale esterno, Dele Adesina).

Obi, che non era presente, così come non aveva partecipato (circostanza richiamata anche nella sentenza impugnata) agli incontri tra i *teams* di Eni, Shell e Malabu e a quelli tra i *teams* di Eni e Shell e che, sempre in quel periodo, aveva percepito di essere estromesso dalla trattativa, aveva scritto al suo advisor: *“questa transazione ci sorpasserà e le Parti troveranno un'altra soluzione tra di loro”* e il 19.11.2010 aveva inviato alla propria sorella i seguenti sms (riportati nella sentenza impugnata, pag. 56, nota 73): -sms del 19.11.2010 ore 08:12:00 *“Un anno di lavoro e denaro speso per nulla – zero?”*; -sms del 19.11.2010 ore 08:14:00 *“Come sospettavo. Sono stato fottuto!”*

Ulteriore riscontro al fatto che né Malabu né Eni intendessero pagare ad Obi il compenso è costituito dalla *mail* del 12.12.2010 con la quale Guy Colegate aveva comunicato a John Copleston che lo Spa (Share and Purchase Agreement) era pronto, ma *“c'è un impasse sulla questione delle fee del broker – il ragazzo sta diventando difficile e ha bloccato gli italiani in un nodo legale – questa è la disputa”*.

Devono essere anche richiamati, in quanto costituiscono conferma della legittima richiesta di voler ottenere il compenso, anche gli sms inviati, tra il 2 e il 5.12.2010, in cui

Obi aveva chiesto ad Ewubare, collaboratore del Ministro della Giustizia, di interessare il Ministro affinché sollecitasse Etete per il pagamento delle sue provvigioni: *“Devono dirgli (ad Etete) anche di pagarci”*, rammentandogli che la somma era stata ridotta *“siamo scesi dal 13, 3% al 10% e ora 7,75%...ora basta deve accettare”*. Risulta che Ewubare aveva comunicato ad Obi che doveva accettare un importo inferiore, così come prospettato telefonicamente da Etete al Ministro della Giustizia, e Obi, il 5.12.2010 aveva così risposto a Ewubare: *“scambiare 1,3 miliardi per 0,055 non è un buon affare”*.

In data 11.12.2010 Obi aveva incontrato a Londra il Ministro della Giustizia che lo aveva invitato ad accettare il compenso di 55 milioni di dollari che Etete intendeva corrisponderli; in seguito al rifiuto di Obi, il 15.12.2020 si era tenuta una riunione presso l'Ufficio dell'Attorney General tra rappresentanti del Governo e rappresentanti di ENI/NAE e Shell, nella quale era stata discussa la nuova struttura contrattuale che prevedeva la revoca, da parte del Governo, della concessione OPL 245 a Malabu, l'assegnazione a ENI/NAE e Shell, il pagamento di un indennizzo a Malabu e, conseguentemente, l'eliminazione del ruolo svolto da Obi.

Seppure Obi aveva incontrato, nei mesi successivi, alcuni rappresentanti di Eni, era evidente la sua estromissione dalle trattative non solo da parte di Etete, ma anche di Eni che, ormai, trattando direttamente con Shell e con i rappresentanti del Governo, non aveva più necessità della sua opera.

c) rapporti con i politici nigeriani

Gli elementi probatori indicati dal Gup per ritenere che Obi fosse a conoscenza del piano di Etete di pagare delle tangenti ai funzionari pubblici nigeriani sono insufficienti.

Il Gup ha valorizzato l'esistenza di contatti tra Obi e alcuni politici nigeriani, rilevando, in particolare, che l'interessamento di alcuni tra questi per fargli ottenere la provvigione, confermerebbe il forte legame tra Obi e l'ambiente governativo nigeriano.

Va premesso – al fine di valutare il significato dei contatti intervenuti – che Obi, oltre che figlio di un *ex* senatore nigeriano, era un avvocato e uomo d'affari, aveva negli anni

precedenti assistito compagnie petrolifere straniere in operazioni di investimento in Nigeria e, quindi, non deve, di per sé, essere considerato un elemento di sospetto il fatto che abbia conosciuto politici e funzionari pubblici nigeriani.

Secondo il Collegio risulta importante evidenziare che non sono stati provati contatti diretti, continui e significativi con i Ministri interessati all'operazione OPL 245 e che, come detto, ad un certo punto, Obi aveva iniziato a temere di essere stato escluso dalle trattative proprio dalle stesse parti contraenti.

Ciò si evince, tra l'altro, dal contenuto di due messaggi dai quali si desume che Obi, pur avendo ricevuto delle notizie sulla trattativa, da soggetti dell'entourage governativo, ha dovuto poi chiedere spiegazioni a Claudio Descalzi.

Il 15.12.2010 Oghogho Apata gli aveva inviato il seguente sms *“Oggi il governo ha siglato un accordo con Eni”* e il giorno successivo Obi aveva scritto a Descalzi: *“Buon giorno. Sto ricevendo informazioni contrastanti. Un chiarimento sarebbe utile e apprezzato. Saluti?”* (sentenza impugnata, pag. 187, note 443 e 444).

Procedendo nell'esame della natura e della modalità dei contatti, il Collegio ritiene che il soggetto con il quale siano stati più frequenti è l'Attorney General Adoke Bello, ma si tratta di contatti dai quali non può evincersi una intermediazione nella corruzione di pubblici ufficiali nigeriani.

Il fatto che l'appellante abbia avuto conoscenza in data 6.07.2010 del provvedimento, adottato il 18 giugno, con cui Adoke Bello aveva confermato l'assegnazione della licenza OPL 245 a Malabu, (circostanza confermata dalla mail inviata da Casula a Descalzi il 6.07.2010 in cui era stato comunicato che Obi, incontrando Etete a Parigi, aveva letto in quella sede il contenuto del provvedimento di cui avrebbe avuto copia solo a fine agosto) è incompatibile con un'attività illecita di Obi finalizzata a contattare i rappresentanti del governo nigeriano per sollecitare l'adozione di provvedimenti in favore di Malabu.

Sempre in ordine ai rapporti tra Obi e Adoke Bello, nella sentenza impugnata (pag. 185) è contenuto un riferimento all'incontro in data 8.12.2010 a Londra, allorché il Ministro

l'aveva invitato ad accettare un compenso di 55 milioni di dollari, offerta che Obi non aveva accettato. Possono citarsi anche sul tema la mail di Colegate del 12.12.2010, gli sms del 2 e 3.12.2010 tra Obi ed Ewubare (allora Presidente della Commissione dei diritti umani del Ministero della Giustizia), nonché le dichiarazioni rese da Agaev il 21.10.2011.

E ciò risulta anche dalle stesse dichiarazioni di Obi all'udienza del 28.03.2018: *“Quindi sostanzialmente abbiamo fatto una riunione velocissima nella hall davanti a tutti 5 minuti e naturalmente ha fatto la sua solita ...le sue solite cose, quindi “sì ho parlato con il Cif, ti dà 55.000.000, sei un ragazzo giovane pieno di soldi, se io fossi in te accetterei e basta”. E basta quindi, questa è stata la riunione, finito”*. Ma dalle circostanze sopra riportate, oltre a desumersi che Adoke manteneva rapporti costanti con Etete e che era a conoscenza di quanto fosse disposto a corrispondere ad Obi, non si traggono elementi per affermare che le commissioni dovute a Obi fossero condizione necessaria per definire la trattativa in quanto ciò avrebbe consentito il pagamento di somme ai manager di Eni e ai politici nigeriani.

Con riguardo ai rapporti con il generale Gusau, ex consigliere della sicurezza del Presidente della Repubblica e amico di Agaev, è stato già evidenziato che questi non aveva nessuna competenza in materia di rilascio di licenze petrolifere.

Risulta provato dal contenuto degli sms intercorsi tra Agaev e Obi e tra quest'ultimo e Gusau, nonché dalle dichiarazioni rese dall'appellante, sia nel giudizio inglese che innanzi al Gup, che questi, tra il 9 e il 10.08.2010, aveva ricevuto da Agaev il numero di telefono cellulare del generale Gusau e lo aveva contattato per fissare un appuntamento per il giorno 11.08.2010. Obi ha dichiarato che un altro incontro era avvenuto in data 14.08.2010.

Non è condivisibile la rilettura delle dichiarazioni di Obi riportata in sentenza.

Il Gup ha affermato, in più punti, della sentenza impugnata – citando le dichiarazioni rese da Obi il 28.03.2018 e il 4.04.2018 - che Obi si era rivolto a Gusau in quanto *“il suo intento era chiedere a Gusau di fare pressioni su ETETE per indurlo ad accettare il prezzo offerto da ENP”*(sentenza impugnata, pag. 118), così individuando un elemento di collegamento

significativo tra le richieste a Gusau e il suo ruolo di “uomo di Eni”: in realtà, dalle dichiarazioni dell'appellante si evince chiaramente che il suo intento era quello di chiedere aiuto a Gusau perché convincesse Etete a fornire agli investitori dei documenti, predisposti dai suoi avvocati, per poter avviare la transazione.

“5) Sebbene Gusau fosse il NSA all'epoca dei nostri incontri, non lo incontrai nel suo ruolo ufficiale di funzionario pubblico, lo incontrai con un ruolo strettamente privato e personale come che aveva una relazione personale con Etete. Etete aveva reso il lavoro affidato ad Agaev e a me, da lui, estremamente difficile e complicato rifiutando di produrre il materiale di due diligence che era necessario per aiutare gli investitori a sentirsi a proprio agio e quindi aumentare le possibilità di successo della transazione. Stavamo cercando, con vari gradi di successo, di incoraggiare Etete ad aiutarci ad aiutarlo; 6) Il problema era che, a causa della mancanza di competenze di fusioni e acquisizioni di Etete, non apprezzava il significato o l'importanza di alcuni dei processi di due diligence che venivano condotti. Aveva spesso considerato che gli investitori, in particolare Eni, stessero perdendo tempo e facessero troppe domande invece di mettere insieme seriamente un'offerta. Era anche preoccupato che i documenti sarebbero trapelati ai suoi nemici, tra cui Shell; 7) Semplicemente incontrai Gusau, in linea con il consiglio di Agaev, nella speranza che, spiegando l'approccio sconsiderato di Etete in generale e mostrandogli esempi di ciò che era richiesto da Etete e perché, Gusau sarebbe stato in grado di incoraggiare Etete ad agire in modo appropriato e nel proprio interesse. I documenti campione forniti a Gusau per discutere con Etete furono preparati dai miei avvocati di fusioni ed acquisizioni ed erano anche tra i materiali offerti volontariamente da me, ma respinti da questa Corte l'11 luglio 2017” (dichiarazioni di Obi, depositate il 31.05.2018). Il riferimento non è quindi al prezzo di un'offerta, bensì ai documenti inerenti alla *due diligence*, necessari agli investitori per poter formulare un'offerta atteso che ad agosto 2010 non vi erano offerte pendenti e che le due precedenti, respinte dallo stesso Obi, erano state presentate il 27.04.2010 e il 16.06.2010. Con riguardo al secondo incontro, Obi ha dichiarato: “9) I due incontri con Gusau, che non conoscevo o conobbi né prima né dopo, furono organizzati per me da Agaev poichè stavo per andare in Nigeria in quel periodo. Partecipai alla seconda riunione con Gusau, penso alcuni giorni dopo l'incontro di ENI con il Presidente Jonathan, per vedere se avesse qualche conferma indipendente di ciò che ENI aveva affermato fosse stato detto in quella riunione. Per quanto posso ricordare, non partecipò a quella riunione e quindi non ebbe nulla di significativo da aggiungere. Rifiutò

anche la mia richiesta di mettermi in contatto con Alison Madueke che stavo cercando di raggiungere senza successo. Tutto ciò è confermato dalle mie note di riunione che furono presentate nel contenzioso civile britannico”.

Da ciò si evince – oltre al fatto che il Ministro del Petrolio non aveva neppure risposto agli sms inviati da Obi – che la definizione di Obi quale “uomo di Eni” e tramite con i pubblici ufficiali nigeriani non è fondata su solide basi probatorie, posto che, al contrario, era stato semmai Obi ad avere la necessità di contattare altri soggetti per incontrare il Ministro del Petrolio e per conoscere le reali intenzioni dei manager di Eni.

Quanto dichiarato da Obi in ordine agli incontri con il generale Gusau, è stato confermato da Ednan Agaev, all’udienza dibattimentale del 26.06.2019: “PUBBLICO MINISTERO – Ma Obi le disse perché voleva incontrare Gusau? INTERPRETE – Sì, voleva ricevere informazioni per quanto riguarda la sicurezza inerente a OPL 245 ...PUBBLICO MINISTERO – Ma che problemi di sicurezza esattamente voleva Obi trattare con Gusau? INTERPRETE – Per quello che mi ricordo voleva sapere delle prime mani, se c’erano dei problemi di sicurezza in quella regione, per poi informare l’Eni, perché l’Eni era preoccupata per quanto riguarda la situazione di sicurezza. E Obi era preoccupato che i problemi di sicurezza potessero prevenire la partecipazione di Eni nella transazione, e quindi voleva ottenere un’opinione da un esperto quale Gusau per quanto riguarda la sicurezza per poter assicurare l’Eni che il problema di sicurezza non era molto grave attorno a questo blocco”.

Quanto ai rapporti con il Ministro del Petrolio Diezani Alison Madueke, particolarmente valorizzati nella sentenza impugnata, ritiene la Corte che la conoscenza da parte di Obi del numero di cellulare del Ministro del Petrolio, considerando il ruolo svolto prima dell’inizio delle vicende relative ad OPL 245, non è significativa e non possa costituire elemento a suo carico. Per molti anni, infatti, Obi era stato consulente indipendente per la Banca Mondiale e per altri enti internazionali, consulente per le istituzioni governative nigeriane sulla privatizzazione, presente in vari consigli di amministrazione di organizzazioni nazionali, nonché membro di gruppi di lavoro e si era anche occupato di questioni riguardanti gli investimenti esteri in Nigeria.



Peraltro, non sussistono prove di incontri, conversazioni o colloqui con il Ministro del Petrolio (ad eccezione di qualche incontro nel 2007 nell'ambito di conferenze bilaterali tra i governi francese e nigeriano, come precisato dallo stesso appellante all'udienza del 28.03.2018) da cui poter evincere la sussistenza delle condotte illecite contestate all'appellante.

Il significato attribuito nella sentenza al termine "*Aunty*" (tradotto come "zietta") utilizzato da Obi in due di tali messaggi, è stato contestato dalla difesa; effettivamente il termine in questione non è indicativo dell'esistenza di un rapporto strettamente confidenziale, ma, come risulta dalla traduzione del termine in *Nigerian English*, è un termine onorifico, utilizzato in Nigeria e in altri Stati dell'Africa occidentale, per rivolgersi ad un soggetto che riveste una posizione di autorità in quanto più anziana o appartenente ad un ceto sociale più elevato.

Occorre evidenziare che le indagini sui flussi finanziari non hanno consentito di acquisire alcuna prova di versamenti di somme di denaro sul conto corrente del Ministro del Petrolio e con riguardo al Presidente della Repubblica Goodluck Jonathan, non sussiste nessuna prova che Obi abbia avuto contatti con lui.

Le difese lamentano che il primo giudice ha ritenuto irrilevante il fatto che, una volta ricevute le somme a seguito del giudizio inglese, Obi e Di Nardo non abbiano eseguito pagamenti a favore di pubblici ufficiali nigeriani o di manager Eni.

Ciò sulla base dell'erroneo convincimento che il patto corruttivo era stato, nel frattempo realizzato tramite Gianfranco Falcioni. Ma tale ricostruzione, come detto, è fondata su elementi che non sono idonei a provare che Obi e Di Nardo siano stati parti dell'accordo illecito o che ne abbiano avuto consapevolezza.

Sono numerosi gli elementi che comprovano l'esistenza di contatti costanti e frequenti tra Dan Etete, o altri soggetti riconducibili a Malabu, manager di Eni e Shell e funzionari e politici nigeriani; come esposto, invece, i contatti tra Obi e i politici nigeriani sono stati molto pochi e da essi non è conseguito alcun nessun effetto favorevole per Obi; i contatti

tra Di Nardo e i politici nigeriani risultano, invece, del tutto inesistenti. Pertanto, il Collegio ritiene che non risulti individuato il contributo concreto fornito dagli appellanti ad un accordo criminoso né alla fase esecutiva di tale accordo.

Conseguentemente manca sia la prova della creazione di una provvista a beneficio degli intermediari sia la prova della partecipazione all'accordo corruttivo con i pubblici ufficiali.

Sottovalutata la competenza professionale di Obi, la sentenza impugnata, senza il conforto di prove adeguate, ha ritenuto Obi coinvolto nella trattativa per la cessione della licenza OPL 245 per una sorta di valore aggiunto costituito, per Dan Etete ed Ednan Agaev, dal suo rapporto privilegiato con i manager di Eni e, per questi ultimi, dai suoi legami con politici nigeriani in grado di agevolare l'esito favorevole dell'operazione.

In proposito la Corte pensa più calzante una diversa valutazione: Obi *“vantava una formazione professionale solida; era stato banchiere di investimento, avendo inoltre molti anni di esperienza quale consulente per il Governo federale nigeriano, in particolare con riferimento e in connessione ad una serie di operazioni di privatizzazione (privatizzazione e vendita delle raffinerie nigeriane e della società nazionale di telecomunicazioni), risultava ben introdotto nel settore petrolifero e del gas, sia in Nigeria che a livello internazionale..a partire dal 2007 Obi operò tramite propri veicoli societari nell'individuazione, nello sviluppo e nella partecipazione ad operazioni di fusione e acquisizione societarie in Nigeria (in particolare), rispetto ad un'ampia gamma di settori industriali, ivi compreso, in particolare, quello petrolifero e del gas”* (sentenza Gloster del 17.07.2013, par. 5). *“(Obi) Godeva di esperienza nella negoziazione e collaborazione, disponendo altresì di contatti con consulenti legali e negoziati occidentali di spicco. Aveva inoltre esperienza nella promozione, discussione e conclusione di operazioni del calibro di una vendita del Blocco OPL 245. Pertanto disponeva delle conoscenze, dei contatti, dell'esperienza e delle capacità necessari per realizzare la cessione del Blocco OPL 245”* (sentenza Gloster del 17.07.2013, par. 319).

Obi inoltre non ha agito da solo, ma con una pluralità di consulenti e professionisti di elevata competenza, in diversi settori professionali, dati obiettivi, assai rilevanti, non adeguatamente valorizzati nella sentenza impugnata, che contrastano con l'assunto accusatorio, secondo il quale l'imputato era stato inserito nella transazione in quanto



disponibile a compiere attività illecite. Va, quindi, ricordato che dopo la stipula dell'Accordo di esclusiva con Malabu, EVP aveva costituito un *team* di consulenti professionisti di cui facevano parte: a) Raiffeisen, con esperienza nel campo di fusioni e acquisizioni; b) Dewey & LeBoeuf, Templars e Sherman & Sterling (che sostituirono Dewey & LeBoeuf) per l'assistenza legale; c) Bayphase per la fornitura di analisi di valutazione ed esperienza in campo geologico. E per i costi dei propri consulenti ha sostenuto spese di rilevante entità (come dimostrato nel giudizio civile inglese), altro elemento difficilmente poco compatibile con una intermediazione illecita.

Da evidenziare che le accuse di corruzione a carico di Etete erano state sollevate dallo stesso Obi, nel giudizio inglese, in più occasioni, e attraverso i propri avvocati e appare logicamente inspiegabile tale fatto se confrontato con l'assunto accusatorio, recepito in sentenza, relativo ad un coinvolgimento dello stesso Obi; così come per Gianluca Di Nardo, se questi fosse stato coinvolto in un'attività illecita, non avrebbe rischiato un'elevata somma di denaro.

Appare, altresì, illogico, nell'ottica di affermazione di responsabilità, che sia stato lo stesso Obi ad aver fornito, nelle diverse sedi, un ampio materiale a conforto dell'attività svolta, per documentare non solo le riunioni e le comunicazioni formali, ma anche gli incontri informali con i dipendenti di Shell e con i manager di Eni, comprese le visite a casa di Claudio Descalzi, nonché mail e gli sms scambiati con Gianluca Di Nardo.

Per tutti i motivi suesposti, in riforma della sentenza impugnata, Di Nardo Gianluca e Obi Chukwuemeka Zubelum devono essere assolti dal reato loro ascritto, perché il fatto non sussiste.

Deve conseguentemente revocarsi la confisca disposta nei confronti degli imputati e ordinata la restituzione agli aventi diritto delle somme di denaro in sequestro.

P.Q.M.

Visti gli artt. 530 e 605 c.p.p.
in riforma



della sentenza emessa dal Gup presso il Tribunale di Milano in data 20 settembre 2018,
appellata da DI NARDO Gianluca e da OBI Chukwuemeka Zubelum

assolve

gli imputati dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Revoca la confisca disposta nei confronti degli imputati e ordina la restituzione agli aventi
diritto delle somme di denaro in sequestro.

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

Milano, 24 giugno 2021

Il Consigliere est.

Angela Stalise


Il Presidente

Rosa Luisa Polizzi
